



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Assise di Lecce

composta dai Signori:

1. Dott. Roberto	TANISI	presidente
2. Dott. Maria Francesca	MARIANO	giudice
3. Sig. Luigi ANTONIO	SPONZIELLO	giudice popolare
4. Sig. Giorgio	DE GIORGI	giudice popolare
5. Sig. Marcello	RIZZO	giudice popolare
6. Sig. Giuseppe	CICCARESE	giudice popolare
7. Sig.ra Rosanna	NEGRO	giudice popolare
8. Sig. Damiano Carmine	PALMA	giudice popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del S. Procuratore della Repubblica **Dott.ssa Roberta LICCI** e con l'assistenza del cancelliere Tonia CAROFALO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

1. **[REDACTED]**, inteso **[REDACTED]**, nato in SUDAN il **[REDACTED]**, alias **[REDACTED]**, nato in Sudan l **[REDACTED]**, residente in **[REDACTED]** **[REDACTED]** n. **[REDACTED]**;

N° 2/17 Reg. Sent.

N° 01/2013
R.G. C. Ass.

N° 4026/2009
R.G. N. R.

N.° Repertorio

n° _____
Campione Penale

Addi _____
fatta scheda

SENTENZA
in data
13/07/2017
depositata il
25/10/2017

**IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO**

Li _____
fatto avviso di che
agli artt. 548 e 585
c.p.p.

**IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO**

assistito dal difensore di fiducia avv. Avv. Vincenzo Perrone del Foro di Lecce;

LATITANTE

2. [REDACTED] (alias [REDACTED]), nato ad Alobaud (SUDAN) il [REDACTED], residente in [REDACTED] Via [REDACTED];

assistito dal difensore di fiducia avv. Vincenzo PERRONE del Foro di Lecce;

LIBERO - ASSENTE

3. [REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED] (Tunisia), residente in [REDACTED] Via [REDACTED];

assistito dal difensore di fiducia avv. Antonio Palumbo del Foro di Lecce;

LIBERO - ASSENTE

4. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] ivi residente via [REDACTED], di fatto abitante in contrada [REDACTED];

assistito dal difensore di fiducia Francesco GALLUCCIO MEZIO del Foro di Lecce;

LIBERO - CONTUMACE

5. [REDACTED], inteso "[REDACTED]" o "*Capo dei Neri*", nato a Guelma (ALGERIA) il [REDACTED], residente in [REDACTED];

assistito dal difensore d'ufficio avv. Fabio Domenico CORVINO del Foro di Lecce;

LATITANTE

6. [REDACTED], nato a [REDACTED] (TUNISIA) il [REDACTED], residente in [REDACTED] Via [REDACTED] - eletto domicilio in Polignano a mare via Pompeo Sarnelli n. 35 c/o lo studio dell'avv. Masi Antonio;

assistito dal difensore di fiducia avv. Antonio MASI del Foro di Bari;

LIBERO - CONTUMACE

7. [REDACTED], inteso "[REDACTED] il tunisino" o "[REDACTED]", nato a Tunisi (TUNISIA) il [REDACTED], residente in [REDACTED];

assistito dal difensore di fiducia avv. Domenico Nuzzo del Foro di S.M. Capua Vetere;

LIBERO - ASSENTE

8. [REDACTED], inteso [REDACTED], nato a [REDACTED] ivi residente Via [REDACTED];

assistito dai difensori di fiducia avv.to Valerio Spigarelli de Foro di Roma e Giuseppe COZZA del Foro di Lecce;

LIBERO - ASSENTE

9. [REDACTED], nato a [REDACTED] (LE) il [REDACTED], ivi residente Via L. [REDACTED], di fatto abitante in contrada [REDACTED] Via [REDACTED] s.n.c.;

assistito dai difensori di fiducia avv.ti Anna Silvia SABATO e Francesco GALLUCCIO MEZIO, entrambi del Foro di Lecce;

LIBERO - ASSENTE

10. [REDACTED], nato a [REDACTED] (LE) il [REDACTED], residente in [REDACTED] (LE) Via [REDACTED];

assistito dal difensore di fiducia avv. Vincenzo BLANDOLINO del Foro di Lecce;

LIBERO - CONTUMACE

11. [REDACTED], intesto [REDACTED], nato a [REDACTED] (LE) il [REDACTED] residente in [REDACTED] Via [REDACTED] di fatto abitante in Via [REDACTED];

assistito dai difensori di fiducia avv.ti Antonio ROMANO e Antonio LUCERI, del Foro di Lecce;

LIBERO - CONTUMACE

12. [REDACTED], inteso [REDACTED] o [REDACTED], nato a [REDACTED] (Tunisia) il [REDACTED], residente in [REDACTED] (le), Via [REDACTED].

assistito dai difensore di fiducia avv. Mario DE LORENZIS del Foro di Lecce;

LIBERO - CONTUMACE

13. [REDACTED], nato a [REDACTED] (LE) il [REDACTED], residente in [REDACTED] via [REDACTED];

assistito dal difensore di fiducia avv. Giuseppe BONSEGNA del Foro di Lecce;

LIBERO - ASSENTE

14. [REDACTED] nato a [REDACTED] (LE) il 15.02.1962, ivi residente Via Milano n. 1;

assistito dai difensori di fiducia avv.ti Amilcare TANA e Francesco GALLUCCIO MEZIO, entrambi del Foro di Lecce;

LIBERO - ASSENTE

15. [REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED]

assistito dal difensore di fiducia avv. Lucilla CAMPISI del Foro di Siracusa;

LIBERO - ASSENTE

16. [REDACTED], inteso [REDACTED], nato a [REDACTED]
[REDACTED], residente in [REDACTED]

assistito dal difensore di fiducia avv. Salvatore Di Fede del Foro di
Siracusa;

LIBERO - CONTUMACE

IMPUTATI

A) del reato di cui agli artt. 110, 81, 416 e 416/6° comma c.p.: per essersi associati tra loro, dando vita ad una organizzazione criminale attiva in Nardò (LE) e, per taluni di essi, tra cui [REDACTED] e [REDACTED], anche in Rosarno (RC) ed in altre parti del Sud Italia, finalizzata al reclutamento di cittadini extracomunitari, per la maggior parte tunisini e ghanesi - introdotti clandestinamente in Italia e comunque presenti sul territorio "irregolarmente", dovendosi ritenere i permessi di soggiorno, ove esistenti, "falsi", poiché rilasciati sulla base di false attestazioni di assunzioni al lavoro (così ad esempio nel caso del "contratto di soggiorno instauratosi tra [REDACTED] ed [REDACTED], tra [REDACTED] e [REDACTED] e tra [REDACTED] a [REDACTED] - da destinare allo sfruttamento lavorativo nella raccolta di angurie e di pomodori ed a tal fine mantenuti in condizione di soggezione continuativa e, pertanto, diretta alla commissione di più delitti, tra cui quelli di riduzione in condizione analoga alla schiavitù, di favoreggiamento alla permanenza illegale sul territorio italiano di cittadini extracomunitari, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di estorsione e di violenza privata; rivestendo [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] il ruolo di "organizzatori", poiché il primo, costantemente presente sul territorio neretino, era il punto di riferimento di tutti i "caporali" e dei "capo squadra", preposti al controllo ed alla "gestione" della manodopera extracomunitaria, in diretto contatto in particolare con [REDACTED] e [REDACTED], ma anche con altri "datori di lavoro"; il secondo era il "capo dei neri", vale a dire il punto di riferimento

nell'intermediazione della manodopera extracomunitaria prevalentemente ghanese e sudanese, che provvedeva a "reclutare" personalmente e ad adibire al lavoro sui campi, su richiesta dei titolari delle aziende agricole locali, che a loro volta avevano in [REDACTED] - promotore ed organizzatore - il referente per il reperimento della suddetta manodopera; essendo il [REDACTED], altresì, costantemente e strettamente in contatto sia telefonico che fisico con [REDACTED], cui forniva, nell'anno 2008 i locali fatiscenti e privi di qualsivoglia servizio igienico in cui venivano "alloggiati" gli extracomunitari utilizzati sui campi nella stagione estiva e, nell'anno 2009, forniva il legname per la realizzazione del "campo improvvisato", anch'esso senza servizi igienici, adibito dallo stesso [REDACTED] per la sistemazione degli extracomunitari reclutati; essendo lo stesso [REDACTED] in contatto diretto anche con i "capo - squadra" sottoposti allo JELASSI cui impartiva ordini e che inviava sui campi a controllare i lavoratori; essendosi, infine, egli stesso recato a Pachino (SR), immediatamente prima dell'inizio della stagione 2009, al fine di assicurarsi l'invio di manodopera da Pachino - ove gli extracomunitari si recavano subito dopo essere sbarcati sulle coste italiane e da cui venivano poi "smistati" in altre parte d'Italia, tra cui Nardò (LE);

rivestendo [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] il ruolo di partecipi in quanto "collaboratori" di [REDACTED], nonché titolari essi stessi di aziende presso cui veniva impiegata la manodopera extracomunitaria;

rivestendo tutti gli altri il ruolo di partecipi in qualità di "caporali" o "capo - squadra" alle dipendenze di [REDACTED] con compiti di "accompagnamento" dei lavoratori sui campi di lavoro, di "organizzazione" del lavoro stesso al fine di trarne il massimo sfruttamento, di stretto controllo dell'attività lavorativa anche al fine di far fronte ad eventuali "ispezioni" da parte del personale dell'Ispettorato del lavoro o a controlli delle Forze dell'Ordine.

in Nardò, dall'estate 2008 con permanenza;

- B) del reato di cui agli artt. 110, 81, 600 1° e 2° comma c.p., 603 bis commi 1°, 2° e 3° nn. 1 e 3 (per [REDACTED] art. 603 bis c.p.), 629 c.p. e 12 comma 5 del D.L.vo 286/98: perché, in concorso tra loro, con la consapevolezza di agevolare con la propria l'altrui condotta, rafforzando ciascuno il proposito criminoso dell'altro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riducevano e mantenevano numerosi cittadini extracomunitari, di nazionalità prevalentemente tunisina, ghanese e sudanese, in stato di soggezione continuativa, condizione analoga alla schiavitù, costringendoli a prestazioni lavorative nei campi in condizioni di assoluto sfruttamento, poiché, una volta reclutati dai "caporali" in diretto contatto con le aziende richiedenti manodopera in agricoltura, suddivisi in squadre, li sottoponevano a ritmi "sfiancanti" facendoli lavorare per 10/12 ore al giorno, senza riposo settimanale, nella maggior parte dei casi in nero, versando compensi di gran lunga inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e comunque, sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ospitandoli, stipati e ammassati, in casolari abbandonati e fatiscenti, privi di servizi igienici ed arredi, facendosi corrispondere prezzi eccessivi e spropositati per la fornitura di alimenti e bevande e per il trasporto sui campi, che trattenevano sulla "paga finale"; sfruttamento attuato:

- mediante approfittamento dello stato di necessità e di inferiorità fisica e psicologica in cui gli extracomunitari versavano, assolutamente "vulnerabili" perché immigrati clandestinamente sul territorio italiano, spinti dall'assoluta indigenza in cui versavano nel Paese di origine, ingannati dalla promessa di un lavoro, sicuro, regolare e dignitoso sul territorio italiano, oberati dai debiti contratti con l'organizzazione che ne aveva favorito l'ingresso, impossibilitati poi, una volta presa coscienza del loro stato di illegalità, a fare rientro in Patria per mancanza di mezzi finanziari, ancor più soggiogabili per la mancata conoscenza della lingua italiana e dei luoghi in cui si trovavano;
- mediante minaccia di perdere il posto di lavoro in caso di "ribellione", privandoli, al fine di limitarne i movimenti e la possibilità di sottrarsi al giogo, dei documenti identificativi e del permesso di soggiorno, ove esistenti; al fine altresì di poter facilmente "scambiare" tali documenti a seconda della convenienza in caso di controllo dell'Ispettorato e delle altre Forze dell'Ordine, riuscendo in tal modo a lucrare ingiustificatamente e spropositatamente sull'intensa e gravosa attività lavorativa così gestita, percependo i "capo - squadra" elevate percentuali sulle esigue retribuzioni corrisposte, assicurandosi i datori di lavoro e/o titolari delle aziende, il massimo rendimento e la massima produttività delle coltivazioni con spese ridotte al minimo, ben consapevoli questi ultimi delle inumane condizioni in cui i lavoratori operavano;

in Nardò dal 2008 fino alla fine di agosto 2011;

██████████, inoltre:

- C) del reato di cui agli artt. 81 e 629 c.p.: perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia - consistita nel riferire ad ██████████ ed altri lavoratori Nordafricani che qualora non avessero accettato le sue "condizioni" particolarmente gravose, per come innanzi descritte, avrebbero dovuto cercare un altro lavoro, aggiungendo però che "nessun altro avrebbe dato lavoro senza il suo tramite" - costretto numerosi cittadini stranieri ad accettare la corresponsione di trattamento contributivo deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, così procurandosi un ingiusto profitto con relativo danno per gli stessi;

in Nardò dall'estate 2008 all'agosto 2011;

- D) del reato di cui agli artt. 110, 81, 476 e 482 c.p.: per avere, in concorso con ignoti, formato falsamente un numero indeterminato di "permessi di soggiorno", certamente superiori a due, su richiesta di cittadini extracomunitari tunisini presenti illegalmente sul territorio Italiano;

in Nardò e Napoli nel agosto e nel settembre 2009;

██████████, inoltre:

- E) del reato di cui agli artt. 81 e 629 c.p.: perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia - consistita nel riferire ad ██████████ e ██████████ ed altri lavoratori ghanesi che non avrebbero potuto "ribellarsi" alle gravose "condizioni" lavorative e di vita, da lui stesso imposte, poiché non solo non avrebbe corrisposto loro la paga giornaliera

(concordata con i datori di lavoro italiani) ma non li avrebbe più fatti lavorare in zona – costretto numerosi cittadini stranieri, prevalentemente clandestini, ad accettare la corresponsione di trattamenti contributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, così procurandosi un ingiusto profitto con relativo danno per gli stessi, cui alla fine del periodo lavorativo, proprio ed in considerazione della loro impossibilità, in quanto clandestini, di denunciare i soprusi, non corrispondeva neppure la paga maturata nel periodo di lavoro prestato;

in Nardò nell'estate 2009;

██████████, inoltre:

F) del reato di cui agli artt. 81 e 629 c.p.: perché costringeva con violenza – consistita nel colpire con calci e pugni ██████████ cittadino tunisino, che si era lamentato della esigua retribuzione (pari a 10 euro giornaliero corrisposte per 12 ore di lavoro svolto per la ripulitura dei terreni dalle plastiche), dicendogli che se non gli stavano bene le condizioni lavorative “poteva anche denunciarlo” – costretto il medesimo ██████████ ad accettare la corresponsione di trattamenti contributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, così procurandosi un ingiusto profitto con relativo danno dello stesso, agendo con la certezza che non avrebbe denunciato i soprusi, in considerazione della sua posizione di “vulnerabilità”;

in Nardò nel luglio 2009;

G) del reato di cui all'art. 81 e 629 c.p.: perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia di distruggere i “permessi di soggiorno per motivi umanitari” che si era fatto consegnare il primo giorno di lavoro da cittadini extracomunitari tunisini, tra cui ██████████ e ██████████, costringeva i suddetti a lavorare alle sue dipendenze nella raccolta delle angurie e ad accettare la corresponsione di trattamenti contributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, così procurandosi un ingiusto profitto con relativo danno per gli stessi, cui alla fine del periodo lavorativo, nella certezza che non avrebbero denunciato i soprusi, in considerazione della loro “vulnerabilità”, non corrispondeva neppure la paga maturata nel periodo di lavoro prestato;

in Nardò nel luglio 2011;

PARTI CIVILI:

- ██████████, nato a Korba (Tunisia) il 20.10.1978, domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Francesco Polo;
- ██████████, nato a Douala (Camerun) il 4.4.1985, domiciliato presso lo studio Avv. Viola Messa;

- [REDACTED], nato a [REDACTED], domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Viola Messa;
- [REDACTED], nato a [REDACTED], domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Maurizio Scardia;
- [REDACTED], nato in [REDACTED] domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Viola Messa;
- [REDACTED], nato in Togo il 29.01.1974 domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Viola Messa;
- [REDACTED], nato in Tunisia il 22.04.1985 domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Viola Messa;
- **FLAI** - Federazione Provinciale Lavoratori Agroindustria - CGLI Lecce in persona del Segretario Generale in carica domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Viola Messa;
- **CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI LECCE** - CGIL in persona del Segretario Generale in carica domiciliato presso lo studio del difensore Avv. ti Viola Messa e Vittorio Angiolini
- [REDACTED] - Onlus in persona del Presidente in carica domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Argia Maria Russo;
- **REGIONE PUGLIA** in persona del Presidente pro - tempore domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Anna Grazia Maraschio;

CONCLUSIONI

IL PUBBLICO MINISTERO - affermarsi la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti e chiede per:

- 1) [REDACTED] - anni 9 di reclusione per il reato di cui all'art. 600 1° e 2°cp, configurato al capo b) e gli altri in continuazione, quindi più uno per la continuazione, anni 10 di reclusione;
- 2) [REDACTED] - anni 12, più uno per la continuazione, anni 13 di reclusione;
- 3) [REDACTED] - anni 12, più uno per la continuazione, anni 13 di reclusione;
- 4) [REDACTED] - anni 8, più uno per la continuazione, anni 9 di reclusione;

- 5) [REDACTED] - anni 11, più uno per la continuazione, anni 12 di reclusione;
- 6) [REDACTED] - anni 9 di reclusione, più uno per la continuazione anni 10 di reclusione;
- 7) [REDACTED] - anni 13, più uno per la continuazione, anni 14 di reclusione;
- 8) [REDACTED] - anni 13, più uno per la continuazione, anni 14 di reclusione;
- 9) [REDACTED] - anni 8, più uno per la continuazione, anni 9 di reclusione;
- 10) [REDACTED] - anni 8, più uno per la continuazione, anni 9 di reclusione;
- 11) [REDACTED] - anni 8, più uno per la continuazione, anni 9 di reclusione;
- 12) [REDACTED] - anni 9 di reclusione, più uno per la continuazione anni 10 di reclusione;
- 13) [REDACTED] - anni 8, più uno per la continuazione, anni 9 di reclusione;
- 14) [REDACTED] - anni 8, più uno per la continuazione, anni 9 di reclusione;
- 15) [REDACTED] - anni 6, più uno per la continuazione, anni 7 di reclusione;
- 16) [REDACTED] - anni 9 di reclusione, più uno per la continuazione anni 10 di reclusione;

PARTI CIVILI:

AVV. Francesco POLO - difensore di [REDACTED]: affermarsi la penale responsabilità degli odierni imputati e si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese ed all'istanza liquidazione compensi professionali in quanto ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato.

AVV. Anna Grazia MARASCHIO - difensore della Regione PUGLIA- si riporta alle conclusioni scritte che deposita con nota spese.

AVV. Viola MESSA - difensore di [REDACTED]
[REDACTED] **Federazione Provinciale**

Lavoratori Agro Industria CGIL e Camera del Lavoro Territoriale CGIL, per quest' ultima anche in sostituzione dell' avv. ANGIOLINI-

si associa alle richieste del Pubblico Ministero e si riporta alle conclusioni scritte che deposita con nota spese.

AVV. Maurizio SCARDIA - difensore di [REDACTED] - si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese ed all' istanza liquidazione compensi professionali in quanto ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato.

AVV. Maria Argia RUSSO - difensore di [REDACTED] e dell' Associazione [REDACTED] - si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese ed all' istanza liquidazione compensi professionali in quanto Cudjoe Piousd Diaz ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato.

DIFENSORI DEGLI IMPUTATI:

AVV. Vincenzo PERRONE - difensore di [REDACTED], per [REDACTED] in sostituzione dell' avv. CAMPISI e per [REDACTED] in sostituzione dell' avv. CORVINO, assoluzione per tutti i capi di accusa.

AVV. Antonio PALUMBO - difensore di [REDACTED] - assoluzione con formula piena, per non aver commesso il fatto ed in subordine con qualsiasi formula di giustizia.

AVV. Francesco GALLUCCIO MEZIO - difensore di [REDACTED], per quest' ultimo anche in sostituzione dell' Avv. Amilcare Tana, assoluzione.

AVV. Anna SABATO - difensore di [REDACTED] - si riporta alle conclusioni dell' avv. Galluccio Mezio.

AVV. Antonio MASI - difensore di [REDACTED] - assoluzione.

AVV. Domenico NUZZO - difensore di [REDACTED] - assoluzione per tutti i reati al medesimo ascritti perché i fatti non sussistono; assoluzione in ordine al reato contestato di cui all' art. 603 bis c.p. perché il fatto non costituiva o non era previsto dalla legge come reato; in subordine assoluzione da tutti i reati al medesimo ascritti, ai sensi dell'art. 530 2°co c.p.p. poiché manca o e' insufficiente o e' contraddittoria la prova che i fatti sussistono o che l' imputato li abbia commessi; in via ulteriormente subordinata, minimo della pena, concessione delle attenuanti generiche della massima estensione e tutti i benefici di legge.

AVV. Giuseppe COZZA - difensore di [REDACTED] - assoluzione.

AVV. Salvatore SPIGARELL - difensore di [REDACTED] - assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

AVV. Vincenzo BLANDOLINO - difensore di [REDACTED] - assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, in subordine il minimo della pena.

AVV. Antonio ROMANO - difensore di [REDACTED] - assoluzione con formula di giustizia.

AVV. Antonio LUCERI - difensore di [REDACTED] - assoluzione dai reati ascritti.

AVV. Mario DE LORENZIS - difensore di [REDACTED] - assoluzione da tutti i reati perché non sussistono o con altra formula adeguata; in difetto anche ai sensi del 530 2° co. Deposita altresì istanza liquidazione compensi professionali in quanto ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato.

AVV. Giuseppe BONSEGNA - difensore di [REDACTED] - assoluzione da tutti i reati ascritti perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non averli commessi.

AVV. Salvatore DI FEDE - difensore di [REDACTED] - assoluzione dal reato previsto e punito dall' art. 12 co. 5, Testo Unico sull' immigrazione, per assenza, insufficienza o contraddittorietà della prova, in subordine minimo della pena, il riconoscimento dell' attenuante di cui all' art. 114 c.p. ed il riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all' art. 62 bis c.p. Deposita altresì istanza liquidazione compensi professionali in quanto ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato.

FATTO E DIRITTO

Con Decreto emesso dal GIP il 20.11.2012 [REDACTED]

[REDACTED] o "capo dei neri"), [REDACTED]

[REDACTED] erano tratti a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di Lecce per rispondere dei delitti ascritti in rubrica.

All'udienza del 31.1.13 risultavano presenti gli imputati [REDACTED] tutti gli altri, assenti (nonostante la ritualità della notifica del D.C.G.), venivano dichiarati contumaci.

Erano altresì presenti, o rappresentate dai loro difensori muniti di procura speciale, le seguenti parti civili: [REDACTED]

[REDACTED], Federazione Provinciale Lavoratori Agro Industria – CGIL di Lecce, Camera del lavoro Territoriale di Lecce – CGIL, Associazione "[REDACTED] ONLUS" (le ultime tre in persona del legale rappresentante pro-tempore).

Si costituivano parte civile anche:

la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore;

i signori [REDACTED].

Ultimate le costituzioni di parte civile, alcuni difensori formulavano delle eccezioni preliminari.

In particolare, l'avv. Perrone, con riferimento agli imputati [REDACTED] eccepiva la nullità degli atti per la loro mancata traduzione in lingua nota ai suoi assistiti, i quali, a suo dire, non conoscerebbero la lingua italiana.

Altri difensori, poi, contestavano le costituzioni di parte civile, per le ragioni analiticamente esplicitate nel verbale.

Da ultimo, l'avv. Pallara eccepiva la nullità della contestazione di cui al capo B) della rubrica, nonché quelle relative ai delitti di estorsione, per asserita genericità dell'accusa. Alle eccezioni replicavano brevemente il P.M. e i difensori delle parti civili, quindi la Corte riservava la decisione per l'udienza successiva.

Con altro decreto, emesso il 15.1.13, [REDACTED] era tratto a giudizio per rispondere, a titolo di concorso con i predetti imputati, degli stessi reati di cui ai capi A) e B) della rubrica.



All'udienza del 7.3.13, anche nei confronti di questo imputato si costituivano parte civile [REDACTED]

[REDACTED] e la Regione Puglia.

P.M. e difensori producevano documentazione finalizzata alla decisione relativa all'eccezione preliminare di nullità degli atti per mancata traduzione degli stessi, fondata sul presupposto che l'[REDACTED], come già alcuni altri imputati, non conoscerebbe la lingua italiana.

Preliminarmente, su richiesta delle parti, i due processi venivano riuniti per ragioni di connessione.

La Corte si ritirava, quindi, in Camera di Consiglio e, con ordinanza (da intendersi qui integralmente trascritta: pagg. 9-23 del verbale), decideva sulle eccezioni preliminari formulate dalle difese, rigettandole.

All'udienza del 30.5.13 le parti formulavano articolate richieste di prova, sulle quali la Corte decideva come da ordinanza, da intendersi qui integralmente trascritta (sulle varie questioni processuali vedi infra).

Aveva, così, inizio una lunga e complessa istruttoria dibattimentale, la quale si protraeva per numerosissime udienze, nel corso delle quali venivano esaminati alcuni testi (non tutti) indicati dalle parti, disposta ed eseguita perizia trascrittiva sulle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini preliminari, acquisita una mole davvero rilevante di documenti.

All'udienza del 22.9.16 aveva inizio la discussione finale, con la requisitoria del Pubblico Ministero.

Seguivano altre sette udienze, destinate alla discussione dei difensori delle parti private.

Le udienze del 6 e 13 luglio 2017 erano destinate alle repliche. Nell'ultima udienza la Corte si ritirava in Camera di Consiglio e decideva come da dispositivo, di cui veniva data pubblica lettura.

* * *

1- QUESTIONI PROCESSUALI

Si impone una breve disamina delle principali questioni processuali, prospettate pregiudizialmente dalle parti, siccome rilevanti ai fini del decidere.

Si richiama, anzitutto, il contenuto delle ordinanze emesse nel corso del dibattimento, le quali debbono qui intendersi come integralmente trascritte.

In estrema sintesi:

1.1 – Pretesa nullità degli atti perché non tradotti ad imputati che sconoscerebbero la lingua italiana

L'avv. Perrone, quale difensore degli imputati [REDACTED], all'udienza del 31.1.13 ha eccepito la nullità degli atti in quanto agli stessi non sarebbe stato notificato l'avviso di conclusione indagini e gli atti successivi in una lingua a loro nota, posto che gli stessi non conoscerebbero la lingua italiana (nella quale sono stati notificati tutti gli atti del processo). A sostegno del suo assunto rappresentava come il Tribunale del Riesame, nel corso delle udienze nelle quali venivano discusse le misure cautelari che avevano attinto i prevenuti, avesse nominato un interprete e riconosciuto il loro diritto alla traduzione degli atti.

Analoga eccezione è stata formulata anche dal difensore di [REDACTED].

La Corte, con ordinanza 7.3.13, rigettava l'eccezione siccome infondata.

Si evidenziava in detto provvedimento – e qui si ribadisce – come:

- a) *“L'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivata in termini corretti ed esauritivi”* (Cass. Sez. VI, 17/4/2012, Wu);
- b) Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 25932/08) il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete, ovvero alla traduzione degli atti, non discende automaticamente, come atto dovuto ed imprescindibile, dal mero status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto dell'accertata ignoranza, da parte dell'imputato, della lingua italiana. Si tratta – secondo la Cassazione – di una indagine di merito, volta a verificare la dimestichezza con l'idioma italiano in base a circostanze specifiche, fra le quali, per esempio, può assumere rilevanza il tempo trascorso in Italia. Da qui la conseguenza che, ai sensi dell'art. 143, comma I, c.p.p., spetta allo straniero dimostrare la sua mancata conoscenza della lingua, così da superare la presunzione ex art. 143 (vigente all'epoca dei fatti: n.d.r.), con la conseguenza che qualora l'imputato straniero mostri nell'espletamento dell'attività processuale di rendersi conto degli atti compiuti con il suo intervento e non rimanga completamente inerte, ma, al contrario, assuma personalmente iniziative - ad esempio colloqui, conversazioni telefoniche, interrogatori, ecc. - rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l'obbligo di nominare un interprete, ovvero di procedere alla traduzione degli atti;

- c) Nella fattispecie in esame non è applicabile il vigente art. 143, quale modificato dal D. L.vo n. 32 del 2014, trattandosi di disposizione processuale per la quale vige il principio "tempus regit actum" e che non appare funzionale rispetto ad un diritto comunque non esercitabile all'epoca dei fatti;
- d) Nello specifico:
- l'imputato [REDACTED], all'epoca dei fatti era da tre anni in Italia ed, interrogato dal G.I.P., **afferma espressamente di avere compreso le contestazioni che gli erano state mosse** (salvo dolersi poi, a giorni di distanza, davanti al Magistrato di Sorveglianza, di non conoscere la lingua e di non aver compreso le contestazioni). Peraltro il prevenuto, nel corso dell'udienza preliminare (verbale 16.11.12), durante la discussione del P.M., ebbe ad interrompere quest'ultimo affermando, ad alta voce, "Io non sono un capo" (tanto da essere redarguito dal Giudice), così mostrando di avere compiutamente inteso il senso di quanto si andava dicendo;
 - Analogamente l'imputato [REDACTED], all'epoca dei fatti in Italia da tre anni (durante i quali ha svolto attività lavorativa), **non ha mai negato di comprendere la lingua**, essendosi limitato a palesare una certa difficoltà a cogliere il significato di alcuni termini non giuridici, peraltro in maniera non dissimile da cittadini italiani non compiutamente alfabetizzati (che non sono portatori del diritto ad una "traduzione" di essi in un linguaggio agevolmente comprensibile), onde anche per lui l'eccezione appare infondata;
 - Quanto, infine, ad [REDACTED] è sufficiente rilevare come nel verbale di interrogatorio 31.10.12 sia chiaramente evidenziata la sua conoscenza della lingua italiana. Vi si legge, infatti: "Si dà altresì atto che l'indagato parla e comprende la lingua italiana e non necessita dell'ausilio di un interprete".
 - Da ultimo – e per concludere – l'istruttoria dibattimentale ha ampiamente dimostrato (v. infra) come tutti e tre gli imputati abbiano, per diversi anni, prestato attività lavorativa in Italia, rapportandosi con datori di lavoro ed altri lavoratori italiani, sicché è di tutta evidenza che **ciò hanno potuto fare solo perché conoscevano la lingua italiana.**

* * *

1.2 – Pretesa genericità di alcune delle contestazioni d'accusa

Secondo l'avv. Pallara ed altri difensori la contestazione contenuta il capo B) - relativa, fra l'altro, ad alcuni fatti di estorsione, ascritti agli imputati - non sarebbe

sufficientemente precisa, essendovi compresi diversi titoli di reato e non risultando evidenziati, da un lato, gli elementi fondamentali del delitto ex art. 629 c.p., quali, per esempio, l'indicazione delle persone offese, vittime delle asserite estorsioni, dall'altro il nominativo dei lavoratori extra-comunitari rispetto ai quali si sarebbe consumato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Anche tale eccezione è stata correttamente disattesa con l'ordinanza 7.3.13, dal momento che, secondo Cass. 4.11.10, Sez. IV, Quaglierini l'imputazione deve intendersi "completa" nei suoi elementi essenziali "quando il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento d'accusa". Peraltro il concetto di "completezza", sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, non comprende come necessaria l'indicazione nominativa della persona offesa. Tanto che la Cassazione (Sentenza 22.4.06, n. 12595) ha giudicato "abnorme" il provvedimento con cui un giudice di merito, rilevata l'omessa indicazione della persona offesa nel Decreto che dispone il giudizio, ne aveva dichiarato la nullità, disponendo la restituzione degli atti al P.M. Osservava, sul punto, la Suprema Corte che tale provvedimento aveva determinato una indebita regressione del procedimento, posto che l'omessa indicazione della p.o. non è comunque tale da impedire la regolare costituzione del rapporto processuale. In altra pronuncia (Cass. 29.3.05, n. 231193) la Cassazione ha evidenziato anche come l'imputato non possa neppure eccepire la nullità per omessa citazione della p.o., difettando di interesse, dal momento che detta citazione è finalizzata unicamente alla costituzione della parte civile, ovvero alla sua partecipazione ai sensi degli artt. 90 e ss c.p.p., di talché la sola interessata a dolersi di detta omissione è, appunto, la persona offesa dal reato.

Quanto alla censura di pretesa genericità dei capi di imputazione, si rilevava nell'ordinanza richiamata - e qui si ribadisce - come la contestazione d'accusa, pur stringata in alcuni passaggi, non contenga tuttavia alcuna omissione che pregiudichi il diretto di difesa, dal momento che:

- a) le contestazioni ascritte agli imputati (in concorso fra loro) contengono la precisa e puntuale descrizione delle condotte contestate e dei ruoli rivestiti da ciascuno di loro;
- b) Il decreto che dispone il giudizio contiene l'indicazione delle parti civili già costituite e la identificazione delle persone offese (pag. 6: "Identificate le pp. oo. in..." seguono i nomi), che appare chiara e precisa rispetto alla imputazioni elevate.

* * *

1.3 – Difetto di legittimazione di alcune parti civili

È stato eccepito da alcuni difensori il difetto di legittimazione a costituirsi parte civile della Federazione provinciale Lavoratori Agro-Industria della CGIL, della camera del lavoro territoriale CGIL, dell'Associazione [REDACTED] della Regione Puglia e di alcuni lavoratori stranieri.

Si richiama, qui, il contenuto dell'ordinanza emessa dalla Corte che, per comodità di esposizione, integralmente si trascrive:

“È stato inoltre eccepito il difetto di legittimazione degli Enti Federazione Provinciale Lavoratori Agro-industria-CGIL, Camera del lavoro territoriale CGIL, Associazione [REDACTED] ONLUS e Regione Puglia.

Le censure mosse dalle difese deducono sostanzialmente:

- a) In generale l'eccessiva dilatazione del diritto di costituirsi parte civile da parte degli Enti, che non si rinverrebbe nel nostro ordinamento;
- b) Più nello specifico, con riferimento alla Regione Puglia, la circostanza che non competerebbe all'Ente in parola la tutela dell'ordine pubblico, rimessa invece allo Stato, onde lo stesso sarebbe privo di interesse;
- c) La mancata prestazione del consenso da parte delle persone offese.

Ritiene la Corte che le doglianze non colgano nel segno e debbano, perciò, essere disattese e respinte.

La questione prospettata dalle difese involge l'annoso – e dibattuto – tema della costituzione di parte civile degli enti ed associazioni esponenziali di interessi (che si assumono) lesi dal reato.

Dall'analisi delle doglianze difensive (significativo il riferimento dell'avv. Pallara alla mancata prestazione del consenso da parte delle pp. oo.) sembrerebbe che a tali enti ed associazioni sarebbe riconosciuta dall'Ordinamento solo la possibilità di intervenire nel processo ai sensi degli artt. 91 e ss c.p.p., i quali, dunque, esaurirebbero la possibilità di tutela che l'ordinamento medesimo riconosce ai predetti.

Ritiene, di contro, la Corte che le disposizioni richiamate, pur prevedendo una forma di partecipazione al processo penale sicuramente nuova (rispetto al codice previgente), non esauriscano, tuttavia, il novero delle facoltà riconosciute agli enti ed associazioni in parola, trattandosi di modalità di partecipazione al processo ulteriori ed aggiuntive rispetto alla "classica" costituzione di parte civile, consentita dal combinato disposto di cui agli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p.

Secondo tali ultime disposizioni *"l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno ... può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato a recato danno..."*.

Le norme riproducono, sostanzialmente, il contenuto di quelle previgenti, salvo che per la parola *"soggetto"* che ha sostituito quella di *"persona"* (contenuta nel vecchio art. 92) proprio per chiarire che ad essere legittimate non sono solo le persone fisiche e giuridiche, ma anche **soggetti non personificati**, come per esempio, i sindacati che rivestono natura giuridica di associazioni non riconosciute.

Si tratta, dunque, di individuare quali sono i *"soggetti"* che possono costituirsi parte civile e se fra essi rientrino gli enti e le associazioni che hanno formalmente chiesto di partecipare, in tale veste, nel presente processo.

Per lungo tempo, soprattutto nella vigenza del vecchio codice (in cui esisteva una disposizione restrittiva come l'art. 2 disp. att., secondo cui *"anche quando speciali disposizioni legislative o regolamentari consentono ad enti, associazioni o privati la facoltà di costituirsi parte civile ... tale costituzione non può essere ammessa qualora non concorrano le condizioni stabilite dal codice penale e dal codice di procedura penale"*), la giurisprudenza ha affermato in materia principi assai restrittivi, frutto, probabilmente, dal generale sfavore con cui era allora riguardata la parte civile, cui una importante dottrina riconnetteva una rilevante ambiguità che rischiava di alterare gli equilibri del processo penale. In particolare, secondo le S. U.¹, essendo unica l'azione civile risarcitoria, sia se esercitata in sede propria, sia se esercitata nel processo penale, a legittimarla occorrerebbe la titolarità di un diritto (soggettivo) al risarcimento di un danno *"ingiusto"*, per tale intendendosi quello derivante dalla lesione di un interesse tutelato *"in via diretta ed immediata"* dall'ordinamento (e, così, per esempio, si escludeva la costituzione di p.c. del consiglio di fabbrica in riferimento ad un fatto lesivo che aveva interessato un lavoratore).

Pertanto, la successiva evoluzione giurisprudenziale ha portato ad un notevole ampliamento dell'area del danno risarcibile, finendo col riconoscere azionabilità anche a situazioni giuridiche qualificate dalla lesione di interessi particolari **non strettamente riconducibili al diritto soggettivo** (si pensi, nell'ambito della giustizia civile, al riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance, o a quello derivante dalla lesione di aspettative legittime nell'ambito della famiglia di fatto, sino alle sentenze nn. 500 e 501 del 1999, con cui le S.U. civili hanno riconosciuto la risarcibilità del danno provocato da lesione di **interesse legittimo** e nelle quali si qualifica come *"danno ingiusto"* ex art. 2043 c.c., semplicemente il

¹ Cass. S.U. 21.5.88, n. 3 Iori,

danno arrecato "*non iure*", inferto, cioè, in assenza di una causa giustificativa e che si risolva in una lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, senza perciò che possa essere qualificato esclusivamente in termini di diritto soggettivo).

Tale ampliamento della platea delle risarcibilità, da parte della giurisprudenza civile, non poteva non riverberarsi anche sulla giurisprudenza penale, sia in riferimento alla nozione di "danno non patrimoniale", sia in riferimento possibilità di costituirsi parte civile di enti ed associazioni.

Se, infatti, sotto il primo profilo si è inteso il danno non patrimoniale "*come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore della persona*" (e, dunque, anche oltre i limiti di cui all'art. 2059 c.c., le volte in cui la lesione ha riguardo a valori della persona costituzionalmente garantiti, segnatamente quelli ex art. 2 Cost.), ne è derivato, necessariamente, un ampliamento della possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale proprio per il ristoro di danni non patrimoniali diversi dal danno morale soggettivo (ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c.); il che ha comportato, sotto il secondo profilo, un ampliamento del diritto al risarcimento del danno da parte degli enti collettivi, soprattutto in presenza di **fatti lesivi che incidano su una situazione giuridica della persona fisica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione**. Così si è testualmente affermato che la risarcibilità del danno non patrimoniale è concepibile a favore di un ente pubblico (Cass. 5.12.03, n. 21677) e che i danni non patrimoniali, rappresentati dai "turbamenti morali" della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa, anche qualora taluno di tali enti sia stato costituito in epoca successiva alla consumazione del reato (Cass. 8.11.07, n. 4060²).

Può, dunque, ritenersi oggi che – secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione – enti ed associazioni sono legittimati ad esperire l'azione risarcitoria in sede penale, mediante la costituzione di parte civile, le volte in cui il reato abbia leso un diritto soggettivo o un interesse proprio, in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto dal sodalizio a ragione della sua stessa esistenza od azione.

Secondo la Corte, infatti, non diversamente da ciò che avviene per il territorio (in cui si ravvisa una integrazione col Comune, chiamato a tutelare gli interessi che incidono sul territorio e, dunque, legittimato a costituirsi parte civile), anche per quegli enti e quelle associazioni che hanno fatto di un determinato interesse (collettivo) lo scopo della loro esistenza o della loro azione, elevandolo a rango di diritto soggettivo, è possibile la tutela di quel medesimo interesse anche in sede

² Pronuncia relativa alla strage di Sant'Anna di Stazzema, in cui è stata riconosciuto il diritto a costituirsi parte civile della Regione Toscana.

penale. Così si è ritenuta la legittimazione a costituirsi parte civile dell'ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato del reato di cui all'art. 348 c.p. (Cass. 6.2.08, n. 22144), delle associazioni ecologiste per i reati ambientali (fra le tante Cass. 21.5.08, n. 35393), della FEPAV (Federazione antipirateria visiva) per violazione della legge sul diritto d'autore, del sindacato di Polizia SIULP in un processo a carico di un soggetto imputato di reato sessuale sul luogo di lavoro (Cass. 7.2.08, n. 12738), infine del Tribunale per i diritti del malato, in un proc. per reato colposo da colpa medica (Cass. 17.2.04, n. 13989).

Con specifico riferimento alle associazioni sindacali mentre Cass. 16.7.93, n. 10048 ha riconosciuto al sindacato la legittimazione costituirsi parte civile, reputando, però necessaria, la iscrizione del lavoratore/vittima del reato al sindacato, secondo Cass. 18.1.10 n. 22558 e Cass. 19.1.11, n. 9923 **tale legittimazione può anche prescindere dal requisito della iscrizione del lavoratore interessato, laddove sia in gioco la violazione della normativa che tutela l'ambiente di lavoro.**

Secondo i Supremi Giudici, infatti, i fatti di reato perpetrati con violazione della normativa che tutela il lavoro sono tali da cagionare al sindacato *"un autonomo e diretto danno patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale ... per la perdita di credibilità procurata all'azione da essi svolta"*.

La Corte condivide pienamente tale recentissimo indirizzo giurisprudenziale. Posto, infatti, che il sindacato (vedi statuto allegato all'atto di costituzione di parte civile³ da parte della CGIL-Camela del Lavoro territoriale di Lecce e F.L.A.I.-Cgil Lecce) annovera fra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro, intese in senso ampio e, dunque, non strettamente riconducibili ai profili economici della prestazione lavorativa, e comprensive anche dei diritti primari del lavoratore, fra cui quelli inerenti la vita, la salute e le libertà fondamentali, ne viene che ove tali diritti primari siano lesi da fatti costituenti reato, vada riconosciuta, oltre che al lavoratore, anche al sindacato la legittimazione a costituirsi parte civile, derivando da quei fatti la lesione di un diritto proprio del sindacato medesimo. Tanto più che la normativa vigente (art. 9 Legge n. 300/70; T.U. n. 81/08) riconosce alle organizzazioni sindacali un ruolo pregnante in riferimento alla tutela delle condizioni di lavoro, ruolo che deve ritenersi viepiù ribadito in riferimento ad imputazioni gravissime

³ Rientrano fra i fini istituzionale della CGIL *"promuovere l'attività sindacale sui luoghi di lavoro, affermare il valore della solidarietà ... il riconoscimento del diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale ... rimuovendo gli ostacoli politici sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini, nativi/e o immigrati/e di decidere, su basi di pari diritti ed opportunità, della propria vita e del proprio lavoro", nonché "la tutela, difesa e promozione dei diritti individuali e collettivi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'agroindustria, la lotta contro ogni discriminazione ideologica, etnica e sessuale, la tutela del diritto di tutti i lavoratori a rapporti corretti ed imparziali"*

quali quelle (riduzione in schiavitù e violazione della legge su "caporalato") che costituiscono oggetto del presente giudizio.

Ma, con riferimento alla associazione Sindacale CGIL di Lecce, il diritto a costituirsi parte civile, va ritenuto anche sotto altro profilo.

Posto che le condotte contestate agli imputati si sostanziano, secondo l'ipotesi accusatoria, in trattamenti degradanti dei lavoratori stranieri, con violazione dei diritti umani garantiti dalla Costituzione, e che tali condotte, mercé il riconoscimento a detti lavoratori di salari infimi, alterano il corretto funzionamento del mercato del lavoro e violano anche i diritti individuali e collettivi dei lavoratori agricoli di nazionalità italiana iscritti al sindacato, non potendo questi competere, sul piano salariale, con i lavoratori extra-comunitari, va ravvisata la legittimazione dell'associazione sindacale a partecipare al processo quale parte civile anche sotto tale ulteriore profilo, dovendo il Sindacato garantire ai propri iscritti l'accesso, in condizioni di parità, al mercato del lavoro, accesso che per le ragioni dette, si può ritenere assolutamente precluso.

In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni sopra formulate, va ritenuta la legittimazione delle associazioni sindacali e della Regione Puglia a costituirsi parte civile, come, del resto, tale legittimazione va riconosciuta all'Associazione Finis Terrae Onlus, atteso il suo diretto collegamento con i fatti per cui si procede, evincibile dalle carte processuali, dalle quali emerge come detta Associazione abbia gestito il campo presso la masseria "Boncuri" e come la tutela dei cittadini extra-comunitari costituisca scopo primario del suo statuto.

Palesemente infondata, infine, è da ritenersi l'opposizione alla costituzioni di parte civile dei lavoratori stranieri – generalità omesse - per asserita genericità, in quanto non risulterebbero specificati i rapporti di lavoro cui le stesse afferirebbero. Rileva, invero la Corte come dagli atti depositati la *causa petendi* appaia correttamente indicata in riferimento alle imputazioni contestate, tenuto conto del fatto che, secondo consolidato indirizzo nomofilattico (ex multis: Cass. N. 24813/03), a soddisfare il requisito in parola, espressamente richiesto dall'art. 78 c.p.p., è sufficiente il semplice "*richiamo alla imputazione*" (nella specie, addirittura, interamente trasposta e non semplicemente richiamata)".

* * *

2 – IMPUTAZIONI E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Esaurite le questioni pregiudiziali, si ritiene, come metodologia di svolgimento della motivazione, esaminare ed affrontare in questo capitolo, capo per capo, le contestazioni d'accusa ed il quadro normativo di riferimento, delineando le fattispecie di reato oggetto

del presente giudizio. Seguirà l'analisi e la valutazione delle prove acquisite al processo e, da ultimo, la disamina delle singole posizioni processuali.

2.1 - Capo A

Nel capo A) si contesta a tutti gli imputati il reato di cui all'art. 416 c.p., nella ipotesi aggravata di cui al 6° comma, per aver dato vita ad una associazione criminale, attiva in Nardò e, per alcuni imputati, anche in Rosarno ed altre città del Meridione d'Italia, *"finalizzata al reclutamento di cittadini extracomunitari ... introdotti clandestinamente in Italia o comunque presenti nel territorio irregolarmente ... da destinare allo sfruttamento lavorativo nella raccolta di angurie e pomodori ed al tal fine mantenuti in condizione di soggezione continuativa e, pertanto, diretta alla commissione di più delitti, tra cui quelli di riduzione in condizione analoga alla schiavitù, di favoreggiamento alla permanenza illegale sul territorio italiano di cittadini extracomunitari, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di estorsione e violenza privata, rivestendo Jelassi Saber Ben Mahmoud, Ghachir Mohamed Yazid e Latino Pantaleo il ruolo di organizzatori"* e tutti gli altri imputati quello di partecipi, in quanto collaboratori di Latino Pantaleo, ovvero titolari di aziende presso le quale si verificava lo sfruttamento della manodopera straniera, ovvero *"caporali"* legati a Jelassi Saber a agli stessi imprenditori, con compiti di accompagnamento, organizzazione e controllo del lavoro, al fine di trarne il massimo sfruttamento.

In Nardò, dall'estate 2008 con permanenza.

Statuisce l'art. 416 c.p.:

1 - *"Quando 3 o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 3 a sette anni.*

2 - *Per il solo fatto di partecipare all'associazione la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

...

6 - *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600, 601 e 602, nonché dell'art. 12 comma 3-bis del T.U. sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero ... si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma e da quattro a nove anni nei casi previsto dal 2° comma..."*

La fattispecie rappresenta il punto d'arrivo di un processo di progressiva "astrazione generalizzatrice", iniziato col codice Zanardelli e la cui giustificazione politico-criminale viene fatta risiedere nell'esigenza di affidare alla figura di reato in questione il compito di fronteggiare "qualsiasi" tipologia di criminalità associata.

Da rimarcare l'espressione "**per ciò solo**", la quale – secondo la giurisprudenza - tende a sottolineare come l'associazione venga perseguita e punita, appunto, "**per ciò solo**", ossia a **prescindere dalla effettiva realizzazione del programma, costituito dai c.d. "delitti-scopo"** (*"Per la sussistenza del reato associativo non è necessaria l'effettiva commissione dei reati-fine, ma è sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma, il quale permane anche quando talune dei reati-fine non costituisce più illecito penale a seguito di <<abolitio criminis>>"*. Cass. 7187/04)

In estrema sintesi va evidenziato che:

- Per la sussistenza del reato occorrono **almeno 3 persone**, le quali "si associno allo scopo di commettere più delitti". Basta la formazione di un vincolo associativo stabile, qualificato da un insieme di mezzi adeguato alla realizzazione del programma delittuoso indeterminato e sorretto dalla permanente disponibilità di ciascun associato ad operare per l'attuazione dell'oggetto "sociale", nella consapevolezza di far parte del sodalizio (*"Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune"*. Cass. n. 3886/12).
- Discussioni si sono avute, invece, in giurisprudenza con riferimento al "grado" di organizzazione che deve connotare l'ente criminoso. Pur fra contrasti (fra chi ritiene bastevole la mera "affectio societatis" – ossia il vincolo associativo fra i sodali - e chi reputa necessaria una rudimentale predisposizione di attività e mezzi e chi invece), prevale la tesi che privilegia una valorizzazione dell'elemento organizzazione, la quale meglio soddisfa i requisiti di offensività e tipicità della fattispecie (*"L'associazione per delinquere si caratterizza per 3 fondamentali elementi: un vincolo associativo tendenzialmente permanente ...*

l'indeterminatezza del programma criminoso ... l'esistenza di una struttura organizzativa, se pur minima...". Cass. n. 16339/13);

- Secondo la giurisprudenza l'art. 416 c.p. prevede, sostanzialmente, due fattispecie delittuose: una relativa ai **promotori**, organizzatori e capi (punita più gravemente), e l'altra relativa a semplici **partecipi**. Peraltro, rispetto a questi ultimi va rilevato come il rivestire tale ruolo non valga "*a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto-fine compiuto da altri appartenente al sodalizio ... giacchè dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo causalmente rilevante*": Cass. n. 3194/08).
- Va ritenuto il vincolo della continuazione tra reato associativo e reati attuativi del programma criminoso, "*ove si accerti che sin dal momento della costituzione dell'associazione siano stati programmati i singoli reati che dovranno essere commessi, con un disegno definito dei delitti realizzabili in attuazione dell'oggetto sociale criminoso*": Cass. 4292/92; Cass. 46576/05. Non mancano, tuttavia, sentenze difformi).
- Sotto il **profilo soggettivo** è sufficiente il **dolo** diretto e specifico (giurisprudenza prevalente): per i **promotori** la coscienza volontà di **creare un organismo criminoso**, per i **capi** la coscienza e volontà di esercitare un ruolo direttivo, per i **partecipi** la coscienza e volontà di far parte di tale organismo.
- Il delitto si consuma con la costituzione dell'associazione. Si tratta di **reato permanente**, la cui "*permanenza cessa con la pronuncia di primo grado*": Cass. n. 36928/08).

Da ultimo il comma 6°. È stato introdotto dalla legge n. 228/03, la stessa che ha modificato l'art. 600 c.p. (Misure urgenti contro la tratta di persone), prevede una pena più elevata rispetto al reato-base ed è finalizzato a contrastare il business della criminalità organizzata internazionale, rappresentato dal traffico di esseri umani e dalle c.d. "nuove schiavitù".

Secondo alcuni costituisce **non una circostanza aggravante, ma una fattispecie speciale** di associazione per delinquere "che sembra arricchire la consistente serie di associazioni autonome "qualificate", regolate in base alla diversa e peculiare tipologia del delitto-scopo; secondo altri si tratterebbe, invece, di una vera e propria **circostanza aggravante ad hoc**, il cui elemento differenziale è rappresentato dal dolo specifico di commettere anche i reati di cui agli artt. 600-

602 c.p.". In tal senso deporrebbero i lavori preparatori. La Corte condivide tale ultimo indirizzo. Evidenti le conseguenze, in riferimento alla irrogazione della pena (bilanciamento delle circostanze).

* * *

2.2 - Capo B

Si contestano in questo capo d'imputazione più fattispecie criminose di reati-fine: il delitto di riduzione in schiavitù (art. 600, commi 1 e 2), quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.: il c.d. "caporalato"), il delitto di estorsione e la violazione dell'art. 12, comma 5°, del D. L.vo n. 286/98, ossia il favoreggiamento, a fini di sfruttamento, della permanenza nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari.

Centrale, ai fini del decidere, è ovviamente l'analisi che riguarda il "caporalato" e il delitto di riduzione in schiavitù.

Per "caporalato" si intende l'**intermediazione illecita nel lavoro**. Si tratta di un fenomeno sociale molto diffuso, soprattutto al sud ed in Puglia, in particolar modo nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia. Esso, tuttavia, non esaurisce le nuove forme di sfruttamento lavorativo, ma ne rappresenta solo un aspetto specifico, in alcuni casi anche marginale, sempre particolarmente grave. Il caporalato è infatti parte di un modello sociale che può considerarsi vasto, complesso e trasversale, non circoscrivibile dentro categorie sociologiche rigide ma necessariamente aperte, in grado di aggiornarsi all'evolversi del fenomeno e al suo strutturarsi localmente e globalmente, che può prevedere la partecipazione di diversi soggetti, con funzioni correlate tra loro. A questo modello "liquido" e resistente di impresa non importa il colore della pelle del lavoratore, i suoi tratti estetici e etici o la sua condizione giuridica, quanto, invece, la sua fragilità sociale, la sua vulnerabilità e ricattabilità, tanto da sfociare talvolta in forme contemporanee - e a volte anche antiche - di riduzione in servitù e schiavitù.

Il "modello" che rileva nel presente giudizio, secondo la contestazione d'accusa, è quello, per certi versi, più rozzo e brutale, dell'intermediazione a fini di sfruttamento dei lavoratori extracomunitari in agricoltura.

Preliminare ad una compiuta comprensione di tale fenomeno è l'indicazione di alcune **nozioni**, ricavate dal suo concreto atteggiarsi, che saranno poi oggetto di verifica nell'analisi del compendio probatorio. In particolare:

a) "caporale" o anche "caponero": è colui che recluta i lavoratori, organizza le squadre e dispone il trasporto;

b) **"tassista"**: è colui che gestisce la fase del trasporto dal luogo di reclutamento al campo di lavoro e viceversa;

c) **"venditore" o "ristoratore"**: è colui che organizza la vendita di generi alimentari, di solito a prezzi superiori a quelli ordinari;

d) **"aguzzino"**: è colui che adopera violenze nei confronti dei lavoratori riottosi o fastidiosi;

e) **"Caporale amministratore delegato"** : è l'uomo di fiducia del datore di lavoro, che coordina l'opera degli altri caporali e pianifica il lavoro (in taluni casi si tratta di vere e proprie **agenzie di lavoro interinale** ed allora si parla anche di **"caporalato collettivo"**).

Va da sé che tutte, o anche solo alcune, di tali connotazioni possono coesistere in un unico soggetto (nel senso che uno può essere caporale, fare il tassista, coordinare altri caporali, ecc.).

Come detto, si tratta di un fenomeno piuttosto diffuso ed in espansione, soprattutto (ma non solo) al sud, in taluni casi gestito anche da associazioni mafiose e che produce effetti devastanti sull'economia (si pensi, rispetto all'agricoltura, alla alterazione degli equilibri economici dell'intera filiera alimentare) e, soprattutto, **sui lavoratori**, i quali percepiscono il ruolo del mediatore non in modo traumatico, ma, paradossalmente, in un'ottica di interazione amicale.

Esso produce infatti:

- Una distorta percezione della realtà quanto alla forza lavoro, la quale è portata a ravvisare nella mediazione illecita **un ruolo di aiuto sociale**, considerata la sola che consenta di lavorare;
- **Turni massacranti di lavoro**, sempre superiori alle 10 ore, non di rado di 14-16 ore, in condizioni estremamente difficili (sotto il sole cocente o la pioggia battente, senza pause o con pause estremamente ridotte, senza mezzi o possibilità di ristoro);
- Frequentemente, la **sottrazione di documenti di identità**, che pongono i lavoratori stranieri in condizione di estrema difficoltà e vulnerabilità, vero e proprio ostaggio dei caporali. Da qui la loro necessità di fornire, talvolta, false generalità, ovvero di **fuggire in caso di controlli**. Spesso i documenti vengono trattenuti dai caporali per periodi di tempi più o meno lunghi, per essere forniti a lavoratori clandestini, al fine di parare eventuali controlli (cambiando la foto, se c'è, ovvero approfittando del fatto che trattandosi di stranieri, non sempre è facile distinguerli);

- In caso di **ribellione** dei lavoratori (anche solo per far valere i propri diritti), di regola è prevista l'**esclusione** (anche temporanea) del lavoratore **dal lavoro**;
- Vengono corrisposti **salari estremamente bassi, in gran parte erosi dai "servizi" erogati** (obbligatoriamente) dagli stessi caporali;
- È frequente l'impiego di **forme minatorie e violente** per imporre paura ed ottenere sottomissione.

Dal punto di vista normativo, il caporalato è stato oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi legislativi, sino all'attuale formulazione dell'art. 603-bis c.p., a riprova dell'importanza che ad esso ha inteso riconnettersi il Legislatore.

Va detto che l'intermediazione di manodopera è stata, di regola, guardata con sfavore. Difatti, inizialmente era previsto il **monopolio pubblico** della genesi del rapporto di lavoro (con gli uffici comunali di collocamento), mentre l'intermediazione di manodopera era considerata reato contravvenzionale (art. 27 L. 264/49; artt. 1 e 2 L. n. 1369/60). E tale è rimasta anche a seguito, nel 1997, dell'introduzione nel nostro Ordinamento del lavoro interinale (legge n. 196) e la susseguente apertura al mercato del lavoro (c.d. Legge Biagi: n. 276/03). L'art. 18 di tale legge prevedeva, infatti, come **reato contravvenzionale** la "mediazione e somministrazione di lavoro senza autorizzazione" (art. 18 L. 276/03), considerato dalla Corte Costituzionale come l'erede dei reati previsti negli anni 50-60. Ad onta di ciò, tuttavia, tali disposizioni si sono sempre connotate per la loro **scarsa efficacia deterrente**, soprattutto in tempi più recenti, attesa la loro assoluta inadeguatezza a fronteggiare lo sfruttamento lavorativo degli stranieri, quasi sempre correlato al triste fenomeno della "**tratta**" dei migranti. Proprio per questo, per la sua sostanziale inutilità, il reato in parola è stato recentemente depenalizzato (D. L.vo n. 8/16), anche a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme incriminatrici.

L'inadeguatezza di tale figura di reato contravvenzionale, soprattutto a fronte di gravi forme di sfruttamento del lavoro, manifestatesi sul nostro territorio anche grazie ai fenomeni di immigrazione massiva dai Paesi dell'Est Europa, dal Maghreb e dall'Africa sub-sahariana, ha correlativamente spinto il Legislatore ad intervenire su altri fronti, reputati evidentemente più idonei per fronteggiare il fenomeno: così, anche grazie alla spinta di nuove normative internazionali, con la legge n. 228/03 è stato riformulato l'art. 600 c.p., con una nuova definizione del **reato di riduzione in schiavitù**, mentre con il D.L. n. 13.8.11, n. 138, in vigore da tale data e poi convertito nella legge n. 148/11, è stato introdotto il reato di cui all'art. **603-bis c.p.**

("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", contestato agli odierni imputati). Scopo di tale ultima disposizione è quello di punire tutte quelle condotte gravemente distorsive del mercato del lavoro, caratterizzate da violenza, minaccia, intimidazione, profittamento dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore, che, da un lato, non si risolvano nella mera violazione delle regole poste dalla Legge Biagi e, dall'altro, non integrino il più grave reato di riduzione in schiavitù ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato...").

Degno di nota è il fatto che tale nuova figura di reato sia stata introdotta con Decreto-legge, ossia con uno strumento normativo che presuppone necessità ed urgenza, a riprova della gravità del fenomeno e della volontà del Legislatore di porre riparo ad una situazione reputata ormai insostenibile (peraltro proprio sulla spinta di alcuni episodi clamorosi, come la protesta dei lavoratori extra-comunitari di Nardò, di cui è traccia nelle prove di questo giudizio: vedi infra).

La condotta tipica di tale nuova forma di reato è quella di chi svolge "un'attività organizzata di **intermediazione**", reclutando manodopera per il lavoro, caratterizzata da "**sfruttamento**", mediante "**violenza, minaccia o intimidazione**, o approfittando dello **stato di bisogno o di necessità dei lavoratori**, secondo alcuni "**indici**" contenuti nella stessa norma:

- a) Sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi di lavoro;
- b) Sistematica violazione dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie, ecc;
- c) Violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, tali da esporre a pericolo la salute del lavoratore;
- d) Sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, sorveglianza, situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La fattispecie è aggravata se i lavoratori reclutati sono più di tre, se ci sono minori, ovvero se i lavoratori intermediati sono esposti a grave pericolo.

Va detto subito, però, che tale novità legislativa non ha sortito l'effetto sperato - ossia quello di eliminare o, quanto meno, ridimensionare il fenomeno del caporalato - come è attestato dal fatto che in giurisprudenza si rinviene una sola sentenza della Cassazione (Cass. 27.3.14, n. 14591).

Il principale difetto della nova normativa, almeno a stare agli studiosi che si sono occupato del problema, sta nel fatto che:

- a) Essa non ha previsto alcuna **responsabilità per il datore di lavoro** che, pure, è il vero beneficiario del "caporalato";
- b) Esisteva già nel nostro tessuto normativo, una disposizione - l'art. 22, comma 12-bis D. L.vo 286/98 - che prevedeva come aggravanti le condotte tipizzate dall'art. 603-bis, pur se **riferibile solo agli stranieri** (onde, secondo qualcuno, si poteva porre un problema di costituzionalità);
- c) Non risultavano, comunque, sufficientemente delineate le **condotte incriminate**, quanto a: il concetto di sfruttamento (se mera eventualità del reato o elemento essenziale); il contenuto della violenza, minaccia o intimidazione (se le stesse dovessero correlarsi alle caratteristiche dello sfruttamento del lavoratore o, invece, o all'attività di intermediazione del caporale).

Da qui la necessità, da più parti reclamata, di una rivisitazione della norma, la quale è intervenuta con l'entrata in vigore (dal 4.11.16) della **legge n. 199/16**.

Per effetto della modifica, oggi il reato:

- Consiste nel fatto di chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla presso terzi in condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno" (dunque viene meno il requisito della violenza, minaccia o intimidazione, correlate allo sfruttamento);
- è addebitabile, oltre che al caporale (che recluta), anche a chi "**utilizza, assume o impiega**" manodopera grazie all'opera di illecita intermediazione (ossia al datore di lavoro);
- È **aggravato** da "violenza o minaccia" (che sono, dunque, trasformate in circostanze aggravanti), con pena da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Per effetto di tale innovazione normativa la condotta tipica del reato ex art. 603-bis non richiede più, quale elemento costitutivo, che il fatto sia compiuto con la "violenza, minaccia o intimidazione", le quali si atteggiano oggi come circostanze aggravanti e comportano un aumento di pena.

Tali circostanze, tuttavia, oltre che aggravare il delitto di cui all'art. 603-bis c.p., possono essere la cartina di tornasole di una **soggezione continuativa**, correlata ad una condizione di **vulnerabilità** della vittima, che vale ad integrare il più grave reato di **riduzione in schiavitù**. In altri termini, oggi, per effetto della ricordata innovazione normativa, le nozioni - e le differenze - dei due reati paiono meglio definite, tanto più

che anche gli indici di sfruttamento - che hanno comunque valore esplicativo e non tassativo - sono meglio esplicitati.

Ulteriori caratteristiche della nuova forma di reato sono:

- 1) Il fatto che, quanto alla violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (art 603-bis, comma 3° n. 3) non sia più prevista l'esposizione a pericolo per la salute del lavoratore;
- 2) La eliminazione, dal n. 4 dello stesso comma, dell'avverbio "particolarmente" rispetto a "situazioni alloggiative ... degradanti".

Da ultimo è giuridicamente configurabile il tentativo e il dolo del reato è specifico (in quanto la condotta del soggetto agente è tesa al raggiungimento di uno scopo che va al di là del fatto materiale tipico). I reati di violenza privata e minaccia debbono considerarsi assorbiti nella fattispecie aggravata, mentre quelli di lesioni personali e violenza sessuale concorrono.

Si è detto in precedenza che il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" è **alternativo** ("salvo che il fatto non costituisce più grave reato") a **quello di riduzione in schiavitù** (art. 600 c.p.), onde è **necessario delineare l'esatta linea di demarcazione fra le due fattispecie**, posto che entrambe le disposizioni in considerazione prevedono sostanzialmente gravi condotte costringitive legate al lavoro.

L'art. 600 rimanda, già dalla rubrica, al concetto di "**schiavitù**" o "**servitù**". Anch'esso, come già evidenziato, è stato oggetto di importanti modifiche normative.

Difatti, il testo previgente alle modifiche apportate nel 2003 testualmente disponeva:

"Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito ecc.". La norma, nell'originaria formulazione, in un certo senso tautologica, rimandava ad un sistema di fonti internazionali relative al concetto di "schiavitù". In particolare, l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 7.9.56 (ratificata con Legge 20.12.57, n. 1304), definiva le "**condizioni analoghe alla schiavitù**", evidenziando non solo delle condizioni di diritto (di cui alla Convenzione di Ginevra 25.9.1926, sulla abolizione della schiavitù, approvata con R.D. 26.4.1928, n. 1723), ma "**analoghe**" situazioni di fatto. Quanto al concetto giuridico di "schiavitù", era quello definito, appunto, dalla prima Convenzione di Ginevra 1926. Un coacervo normativo, quello sulla schiavitù, che si rivelava lacunoso per l'interprete, soprattutto quando si dovevano enucleare le condizioni "analoghe" alla schiavitù. Si oscillava, infatti, fra due indirizzi giurisprudenziali:

- uno, piuttosto estensivo, che consentiva di abbracciare **qualsiasi condizione di fatto** in cui si ravvisasse una riduzione della vittima nella condizione materiale della schiavitù;
- un altro molto più rigoroso, che restringeva l'operatività della fattispecie alle sole **situazioni di diritto** individuate dalla Convenzione del 1926.

La questione fu portata all'esame delle Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza 20.11.96, n. 261), la quale optò per la **concezione più estensiva**, specificando che per "condizione analoga alla schiavitù" doveva intendersi *"qualunque situazione di fatto in cui la condotta dell'agente avesse per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo"*, e cioè nella condizione di *"soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù era ammessa"*.

La Cassazione precisò anche che le **condizioni analoghe** alla schiavitù contenute nella Convenzione di Ginevra dovevano considerarsi meramente **esemplificative**.

Le sentenze successive della Cassazione si adeguarono a tale indirizzo.

Tuttavia la situazione era destinata a mutare rapidamente, soprattutto per impulso delle fonti sovranazionali.

L'Unione Europea, infatti, approvò nel 1997 il Protocollo contro il traffico dei migranti e nel 2002 la decisione quadro 2002/629/GAI (19 luglio), con cui si prescriveva agli Stati membri di **incriminare penalmente la tratta** di migranti a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale. Peraltro, nel 2000, su input delle Nazioni Unite, erano stati approvati i Protocolli aggiuntivi alla Convenzione di Ginevra, al fine di prevenire e punire la "tratta di persone, specialmente donne e bambini", nonché "il traffico di migranti per terra, aria, mare". Da tutto ciò è derivata la necessità di una ridefinizione delle fattispecie penali del nostro codice, che fosse coerente con le Fonti internazionali. Tale ridefinizione è intervenuta con la **legge n. 228/03, che ha riformulato l'art. 600 c.p.**, ponendosi, tuttavia, e in regime di **continuità normativa** col precedente dettato normativo.

Il testo della nuova disposizione è, sostanzialmente, quello oggi in vigore, e punisce il fatto di chi eserciti *"su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà"* ovvero riduca o mantenga *"una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento"*; nel secondo comma si precisa che *"la riduzione o il mantenimento nello stato di*

soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona". La disposizione è stata rimaneggiata nel 2014 (D. L.vo n. 24) con l'aggiunta della fattispecie relativa al prelievo di organi e ad altre attività illecite specificamente individuate dal nuovo testo di legge (1° comma), nonché, al 2° comma, dopo la frase "approfittamento di una situazione", delle parole "*di vulnerabilità*". Queste ultime modifiche, almeno formalmente, dovrebbero operare per i fatti successivi alla legge di modifica, ma di fatto, quanto meno con riferimento alla "situazione di vulnerabilità" un vero e proprio problema di applicazione della legge più favorevole non si pone, giacché secondo la giurisprudenza, anche prima della modifica della norma, la riduzione in schiavitù era da rinvenirsi nell'approfittamento di situazioni di vulnerabilità del lavoratore (vedi infra la giurisprudenza).

Il delitto, così come oggi è configurato, individua una fattispecie multipla, a forma libera, che comporta:

- l'esercizio su di una persona di poteri di signoria corrispondenti al diritto di proprietà, in modo che la persona sia più o meno ridotta ad una *res*, oggetto di scambio commerciale (es. le ragazze dell'est portate in Italia per essere destinate alla prostituzione ed oggetto di ripetuti cambi di "padrone");
- la riduzione o il mantenimento di una persona in stato di **soggezione continuativa**, finalizzata al suo sfruttamento, con differenti modalità.

Integrate tali situazioni, **nessuna rilevanza ha il consenso della parte, i cui processi volitivi si intendono assolutamente alterati.**

Ovviamente – e parallelamente - anche la giurisprudenza della Cassazione si è evoluta, rispetto alle SS. UU. del '96.

Secondo la Suprema Corte, lo stato di "**soggezione continuativa**" di cui all'art. 600 c.p. va rapportato al *vulnus* arrecato all'altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che "*esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata forma di autonomia della vittima*" (Cass. 25408/13). La questione si pone – ed è particolarmente delicata – nei riguardi degli immigrati, essendosi affermato che "*integra il delitto di riduzione in schiavitù, mediante approfittamento dello stato di necessità altrui, la condotta di chi approfitta della mancanza di alternative esistenziali di un immigrato da un Paese povero, imponendogli condizioni di vita abnormi e sfruttandone le*

prestazioni lavorative, al fine di conseguire il saldo del debito da questi contratto con chi ne ha agevolato l'immigrazione clandestina" (Cass. n. 46128/08).

Con riferimento, poi, allo "stato di necessità", Cass. 17.6.16, n. 1884 ha ritenuto che più correttamente si deve parlare di "situazione di necessità", la quale va delineata non già con riferimento all'esimente di cui all'art 54 c.p., "*quanto piuttosto alla nozione di <<bisogno>> enunciata dall'art. 644, comma 5° n.3 c.p. in tema di usura e nell'art. 1448 c.d. in tema di rescissione del contratto*" (Art. 1448 c.c.: "*Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto*": deve trattarsi di lesione ultra dimidium e non deve riguardare i contratti aleatori).

In altri termini, quello che si richiede per la sussistenza della riduzione in schiavitù, è una "*situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale, in accordo con quanto disposto nella decisione-quadro UE 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli essere umani (di cui la legge n. 228/03 è attuazione), laddove intende tutelare le posizioni di vulnerabilità; nozione, quest'ultima, che deve essere tenuta ben presente al fine di interpretare l'art. 600 c.p.*", costituendo essa una condizione capace di compromettere "*radicalmente la libertà di scelta della vittima, che non ha altra scelta se non quella di sottostare all'abuso*" (Cass. n. 31647/16 cit.).

A proposito, poi, della continuatività della soggezione, la Cassazione ha osservato come tale requisito debba essere inteso o in senso cronologico di durata prolungata nel tempo, ovvero nel senso di una "**certa permanenza**", con esclusione, quindi, di quelle condotte che si esauriscano in brevissimo tempo e non siano idonee a determinare "dipendenza". Da ultimo, secondo Cass. n. 40045/10 (Murmylo ed altri) è ravvisabile la situazione di "**soggezione**" integrante il delitto di cui all'art. 600 c.p., allorquando le vittime (in via di esempio):

- a) siano private dei passaporti o dei documenti;
- b) siano collocate in luoghi isolati privi di relazioni esterne;
- c) abbiano retribuzioni nettamente inferiori alle promesse e, comunque, alla normativa contrattuale;
- d) subiscano contestualmente sacrifici di esigenze primarie;
- e) vivano in luoghi fatiscenti, in assenza di servizi igienici;

- f) subiscano privazioni alimentari e siano impossibilitate di spostarsi liberamente sul territorio, costrette a raggiungere i luoghi di lavoro solo su mezzi di trasporto nella disponibilità dell'autore del reato;
- g) siano incapaci comunque di sottrarsi allo sfruttamento e siano, anche, oggetto di violenze o minacce.

Nello specifico, la Cassazione ha ritenuto sussistente il reato nel caso di un uomo *"alloggiato in un ricovero per gli animali, non avendo la possibilità di scegliere altre sistemazioni abitative anche a causa delle sue condizioni di persona straniera, da pochi mesi in Italia, senza denaro né conoscenze, con scarsa o nulla consapevolezza della propria situazione o dei propri diritti. Pur se egli aveva mantenuto in termini astratti la possibilità di allontanarsi dalla situazione sgradita – si legge nella sentenza – ciò non significa che egli avesse alternative realisticamente individuabili e compatibili con le circostanze contingenti esistenti in quel contesto territoriale e temporale"*. Ne viene – secondo la S.C. -- che tale lavoratore - p.o. *"non si determinò liberamente a svolgere un'attività lavorativa gravosa, sottopagata e in condizioni disagiate, ma lo fece in quanto condizionato dall'assenza di alternative praticabili, in quel periodo, in quel contesto locale e temporale e in ragione delle proprie condizioni personali"*.

Ancora più recentemente la Cassazione, sulla scia di un ormai consolidato indirizzo nomofilattico, ha ribadito che per la sussistenza del reato de quo *"non è necessaria un'integrale privazione della libertà personale, ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice"*, stato di soggezione che *"deve essere rapportato all'intensità del vulnus arrecato all'altrui libertà di autodeterminazione"*, dovendosi ritenere *"irrilevante"* che le vittime conservino la possibilità di compiere singoli atti in autonomia, quale quello di allontanarsi temporaneamente dall'organizzazione, posto che ciò che rileva sotto tale profilo è *"la condizione di coartazione psicologica continuativa"* in cui le vittime si vengano a trovare per effetto della condotta posta in essere dal soggetto agente (Cass. 16.5.17, n. 42751).

Alla stregua di tali considerazioni, la differenza fra il reato di cui all'art. 603-bis e quello di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) sta, fondamentalmente, nella **maggior gravità di quest'ultimo**, connotato da una più estesa privazione della libertà di autodeterminazione (nel senso sopra specificato) e nel fatto che la riduzione in schiavitù

si attaglia alle condizioni di lavoro ma non si esaurisce con quelle (si pensi, per esempio, al fenomeno delle schiave-prostitute).

In altri termini le due fattispecie si atteggianno, in un certo senso, come due cerchi concentrici: più grande quello dell'art. 603-bis, più piccolo quello di cui all'art. 600 c.p., nel senso che tutto ciò che è caporalato non è necessariamente schiavitù, **ma ciò che è schiavitù è, ancora prima, caporalato.**

* * *

2.3 – Le restanti contestazioni

2.3.1 - Il reato di cui all'art. 12, comma 5° D. L.vo n. 286/98 (capo B della rubrica, contestato a tutti gli imputati)

La norma punisce chiunque, "fuori dei casi previsti nei commi precedenti" (altre ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) e **"salvo che il fatto non costituisca più grave reato"** ... al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ... **favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato** (pena prevista: reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.493 euro, aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in concorso da 2 o più persone e riguarda cinque o più stranieri").

Si tratta di un reato a forma libera, la cui condotta tipica può assumere carattere omissivo o commissivo, concretandosi **nel favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri** (privi di permesso di soggiorno). Ciò che rileva non è, dunque, l'ingresso (che già c'è stato), ma la **permanenza illegale** dello straniero nel territorio dello Stato, mentre è irrilevante che questi, nelle more, si attivi per conseguire - e magari ottenga - il permesso di soggiorno. La norma contempla, infatti, qualsiasi attività con cui si favorisca, comunque, la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, a fine di profitto. **Impiegare lavoratori clandestini, con condizioni di lavoro gravose, costituisce una classica fattispecie del reato in parola:** vi è, infatti, il favoreggiamento della permanenza, il fine di profitto e il dolo specifico (in terminis: Cass. 20.4.01, n. 16.604: *"L'impiego di lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni di illegalità con la corresponsione di minime retribuzioni connota il fine di lucro ed il conseguente ingiusto profitto, tratto dalla citata condizione di illegalità, sanzionato dall'art. 12, comma 5, D. L.vo n. 186/98"*).

L'espressione "salvo che il fatto costituisca più grave reato" rende, anche in questo caso, l'ipotesi **alternativa**, in presenza delle più gravi fattispecie di cui agli artt. 603-bis e 600 c.p. (rispetto alle quali tale condotta dovrebbe considerarsi assorbita: sul punto,

tuttavia, la giurisprudenza non è concorde: v. infra), ma non col delitto di delitto di estorsione, col quale può concorrere (Cass. 11.10.13, n. 933).

* * *

2.3.2 - Il delitto di estorsione

(contestato, peraltro, a tutti gli imputati nel capo B e specificamente, a [REDACTED] nel capo C, [REDACTED] nel capo E ed [REDACTED] nei capi F e G).

Nel capo B), che individua una contestazione complessiva di tre reati, l'estorsione si radica, sostanzialmente, nell'espressione "mediante minaccia di perdere il posto di lavoro in caso di ribellione", quale condizione cui è ricollegato lo sfruttamento dei lavoratori. Nei capi C, F, E e G, invece, il delitto risulta più compiutamente contestato, nel senso che sono meglio specificate le condotte violente o minacciose (mancata corresponsione del salario, possibile perdita del lavoro) finalizzate al conseguimento dell'ingiusto profitto, costituito dallo sfruttamento degli stessi lavoratori e dei correlati benefici economici.

Ciò posto, è noto che oggetto giuridico del delitto di estorsione è il duplice pubblico interesse della inviolabilità del patrimonio e della libertà personale. La condotta tipica è quella del soggetto che, con violenza o minaccia, miri a realizzare la coartazione della vittima, per il conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno (nel linguaggio comune: un ricatto avente rilevanza economico-patrimoniale o, comunque, "un ingiusto profitto con altrui danno").

La giurisprudenza si è occupata di tale delitto anche in riferimento ai rapporti lavoratore/datore di lavoro. È stato, infatti ritenuto che:

- 1) *"Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una legittima aspettativa di assunzione, costringa l'aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie ai contratti collettivi"* (Cass. n. 16656/10: nella specie è stato ravvisato il tentativo di estorsione nella pretesa del datore di lavoro di imporre ad aspiranti lavoratrici, già selezionate per titoli, di rinunciare ad una parte della retribuzione, che pure figurava in busta paga);
- 2) *"Integra la minaccia costitutiva del delitto di estorsione la prospettazione da arte del datore di lavoro ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro per in caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore a quello risultante dalla busta-paga"* (Cass. n. 656/10);

- 3) *"Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti economici deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste-paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate"* (Cass. n. 677/14).

* * *

2.3.3 - Il delitto di falso ideologico (capo d), contestato a [REDACTED].

È pacifico, in giurisprudenza, che compilare un falso permesso di soggiorno – tale è la contestazione d'accusa - costituisca falso materiale in atto pubblico ex art 476 c.p. (se commesso da privato, in combinato disposto con l'art. 482 c.p.).

* * *

3 – ESITI DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

Si è già detto della complessa attività istruttoria espletata nel processo. Ovviamente in questo capitolo saranno riportate solo le acquisizioni probatorie rilevanti ai fini del decidere.

Il teste [REDACTED], comandante del ROS Lecce e coordinatore delle indagini svolte dai Carabinieri del suo Reparto, esaminato all'udienza del 30.5.13, ha riferito, appunto, in ordine agli esiti di esse.

L'indagine, convenzionalmente denominata "SABR", nasce a seguito di due denunce presentate al ROS di Bari da due cittadini tunisini, tali [REDACTED] che inducevano il comandante di quel Reparto a delegare le indagini all'Arma gemella di Lecce. Aveva così inizio un'attività preparatoria di "analisi delle dichiarazioni" contenute nelle due denunce, anche su delega della locale Procura, che portava i Militari ad un'accurata attività di "osservazione, controllo e pedinamento" in agro di Nardò (teatro degli episodi denunciati dai due tunisini) e città limitrofe, alla richiesta ed effettuazione di una intensa attività di captazione nei confronti di soggetti di volta in volta individuati, all'acquisizione di documenti e verbalizzazione di s.i.t. a riscontro di quanto medio-tempore acquisito. L'indagine, iniziata nei primi mesi del 2009, si protraeva sino al marzo 2010, allorquando veniva redatta l'informativa conclusiva. Ulteriori accadimenti si verificavano poi nell'estate 2011 (il riferimento è alla "rivolta" capitanata da [REDACTED]).

Nel corso delle indagini venivano esaminati molti stranieri extracomunitari, impegnati nel lavoro in agricoltura (raccolta delle angurie e dei pomodori) nelle campagne di Nardò e località limitrofe.

Parallelamente venivano individuate le aziende o gli imprenditori agricoli presso cui prestavano lavoro i lavoratori escussi a s.i.t., ma anche tutti quelli – la maggior parte – oggetto dell'attività di osservazione e pedinamento.

Premesso che i reati ipotizzati dai Carabinieri del ROS erano quelli di cui agli artt. 600 e 601 c.p. (pag. 24 del verbale), il teste ha anche riferito come oggetto di attento monitoraggio sia stato il distributore AGIP, sito appena fuori l'abitato di Nardò sulla strada che conduce alla Statale n. 101 per Lecce, quale punto di raccolta dei lavoratori, prima del loro trasporto sui campi (ibidem, pag. 30), mentre altra area di concentramento -- o comunque molto frequentata dagli stranieri -- particolarmente osservata dai militari, era il bar Neretum, nel centro abitato di Nardò. Quanto alle imprese che utilizzavano tali lavoratori stranieri o presso le quali questo venivano notati, il teste ha fatto riferimento alla ditta "██████████" di ██████████ (in realtà la titolarità è di ██████████ & C, mentre ██████████ è solo socio accomandante: n.d.r), alla impresa individuale Latino Pantaleo, alla "Ortolana società cooperativa", con Presidente ██████████, alla "Universal fruit" con Presidente ██████████ (e Corvo ██████████), alle imprese individuali di ██████████ e ██████████; alla "██████████ Group", con ██████████ Amministratore unico. Erano attenzionate anche le ditte ██████████ e ██████████ entrambe operanti in Sicilia, alle quali avevano inizialmente fatto riferimento i denunciati ██████████ e ██████████.

A proposito di questi ultimi, il teste ne ha ripercorso la vicenda umana, evidenziando come si indussero a lasciare la Tunisia e a venire in Italia grazie all'attrattiva di un lavoro stabile, che gli era stato prospettato ma che, in realtà, non c'era (come ebbero modo di rilevare amaramente una volta giunti in Italia). Il teste ha riferito come, giunti nel nostro Paese, in Sicilia, i due cittadini tunisini denunciati furono accompagnati da ██████████ ed altri soggetti a lei vicini, tra cui tale ██████████, inteso ██████████ presso la locale Prefettura, ove ottennero dei permessi provvisori per lavoro, solitamente della durata di 3 mesi. Riferisce anche il Colonnello Vincenzoni come anche a Rosarno vi fossero altre ditte che assumevano stranieri, fra le quali quella di ██████████, implicato nella c.d. rivolta delle arance.

Dopo aver richiamato i CD allegati all'informativa (e prodotti dal P.M., in quanto riflettenti l'attività di osservazione effettuata nel tempo dai Militari dell'Arma), il teste è passato a descrivere gli accampamenti ove vivevano i cittadini extracomunitari (ibidem pag. 37) e dove venne anche individuato [REDACTED], soggetto che, come anche altri, raccoglieva gli stranieri al distributore AGIP o al bar Neretum per accompagnarli sui campi (pagg. 39 e ss.). Il teste ha riferito, poi, dei servizi di osservazione (pagg. 42-43), precisando di aver partecipato personalmente a quello del 9.8.09 e di aver visionato i rilievi fotografici relativi agli altri, effettuati dai suoi colleghi, relativi all'attività lavorativa in corso nelle campagne⁴.

Il teste, nel corso della sua deposizione, ha indicato specificamente le località oggetto di osservazione, soffermandosi particolarmente sulla masseria Colucce, che assume essere nella proprietà o, comunque, nella disponibilità di [REDACTED]. (verbale pagg. 44-45). Quanto alla Masseria Boncuri, luogo di raccolta e di residenza di molti stranieri, il Colonnello Vincenzoni ha anche riferito (pagg. 40 e ss.) di un intervento repressivo, nel corso del quale venne tratto in arresto [REDACTED]

Ritornando alle denunce ed alle vicende di [REDACTED] il teste ha precisato non solo il ruolo rivestito da [REDACTED] (come di soggetto che insieme a [REDACTED] ha favorito l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari), ma ha anche riferito di contatti telefonici fra tale [REDACTED] e cittadini tunisini residenti in Nardò, comprovati dai tabulati telefonici e dall'attività di captazione (anche con soggetti imputati nel processo come [REDACTED]). Inoltre, a riprova dei contatti con cittadini stranieri residenti a Nardò, il teste ha anche riferito che [REDACTED] è stato individuato nella città salentina (pag. 48: OCP del 30.6.09)

Rispondendo all'avv. Cozza in sede di controesame, il Col. Vincenzoni ha precisato che l'attenzione investigativa venne concentrata su Latino Pantaleo, dal momento che era "notorio che la sua azienda gestisce gran parte della raccolta" delle angurie e che la sua ditta, la "[REDACTED]" (presso la quale venne sin da subito un via vai di soggetti extracomunitari) è una delle più importanti della zona (pag. 52). Sempre presso tale ditta venne notato [REDACTED] insieme a [REDACTED], mentre un altro imputato come [REDACTED], alias [REDACTED], risulta essere stato intercettato in alcune telefonate con [REDACTED].

⁴ Verbale, pag. 40: il teste Vincenzoni descrive l'attività rilevata nel corso del servizio di osservazione: "In località Cicco Gatto ... si notavano moltissimi uomini di colore, almeno 50, che si dedicavano alla raccolta dei pomodori e sul campo diversi trattori manovrati da uomini bianchi, per caricare le casse".

Sempre rispondendo a domande dei difensori, il teste ha riferito delle condizioni in cui versavano la Masseria Boncuri e le zone limitrofe, ove avevano trovato riparo molti lavoratori stranieri. Il teste, in particolare, precisa che presso tale *"c'erano due diverse tipologie di situazioni: c'era la parte dell'accampamento contraddistinto da tende ... in condizioni discrete se non buone buone, e c'era, immediatamente fuori, la bidonville, un campo che si può paragonare a una bidonville"*.

Il teste ha riferito inoltre:

- a) di aver visto [REDACTED] nei filmati, frutto delle attività di osservazione, e di averne conosciuto le telefonate intercettate nell'attività di captazione;
- b) di essere stato presente all'arresto di [REDACTED], nel corso di un intervento repressivo;
- c) della ex segheria, come di altro luogo rifugio per gli stranieri;
- d) della masseria Colucce, degli accertamenti effettuati presso gli uffici catastali e delle relative acquisizioni documentali (90 e ss.);
- e) della presenza di [REDACTED] a Pachino nei giorni 21 aprile, 5 maggio e 25 maggio 2009;
- f) di aver rilevato la presenza, in una campagna, dell'imputato [REDACTED] e di averlo personalmente identificato.

All'udienza del 3.5.16 sono stati esaminati, ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (su richiesta di un patrono di parte civile), i testi [REDACTED] e [REDACTED]. Si tratta di un dirigente e del Presidente dell'Associazione "[REDACTED]", cui è stata affidata la gestione della Masseria Boncuri, nell'ambito di un progetto messo a punto dal Comune di Nardò. Sono, entrambe, due deposizioni molto significative perché attengono a quanto rilevato direttamente dai testi o appreso dai lavoratori stranieri, circa gli accadimenti nei luoghi di lavoro ovvero nell'ambito della Masseria e dei luoghi finitimi nei quali, come già evidenziato, gran parte di tali lavoratori viveva.

Teste [REDACTED]

Dirigente dell'Ass. [REDACTED], nella sua deposizione riferisce di quale fosse la situazione della Masseria Boncuri negli anni 2009-2011.

Nel 2009, infatti, la sua Associazione fu incaricata della gestione del campo allocato nella vecchia masseria, una vera e propria tendopoli ove vivevano molti dei lavoratori stranieri. Nei confronti di questi lavoratori – riferisce il teste – i volontari dell'Associazione erano deputati a fare *"accoglienza, ... attività giuridico-legale, per esempio per i rinnovi dei permessi di soggiorno"* a fornire *"orientamento sul territorio"*

ai servizi, orientamento sanitario". Si trattava di un compito impari rispetto alle necessità, anche perché nell'uliveto posto di fronte alla masseria, al di là della strada che divideva i fondi, esisteva *"una sorta di baraccopoli improvvisata"* sotto gli alberi di ulivo, dove avevano trovato riparo moltissimi altri lavoratori stranieri. All'interno della masseria vivevano abbastanza dignitosamente una cinquantina di persone, quasi tutte dotate permesso di soggiorno (qualcuna lo aveva scaduto ed era irregolare: pag. 22), mentre la situazione all'esterno della masseria, nell'uliveto, era di **degrado totale**. Qui, infatti, i lavoratori dormivano sotto gli alberi, all'aperto o sotto ripari di fortuna, non esistevano bagni chimici per soddisfare i bisogni più elementari, tanto che alcuni di loro, per lavarsi, si portavano all'interno della masseria e fruivano dei relativi servizi.

Da tutti i lavoratori che frequentavano la masseria il teste riferisce di aver appreso che essi **si relazionavano con caporali** (verbale, pag. 27). Costoro, con dei furgoni o altri mezzi, li prendevano dalla masseria o dall'uliveto intorno alle 4,30-5,00 del mattino e li portavano nei campi per la raccolta delle angurie o dei pomodori. Le principali lamentele di questi lavoratori riguardavano la **bassa entità dei salari** o il loro **mancato pagamento** (ibidem, pagg. 29 e 32), ovvero ancora il ritiro, da parte dei caporali, dei documenti, che venivano poi restituiti solo dopo un certo periodo di tempo (pag. 29). Il rientro in masseria o nell'uliveto avveniva nel tardo pomeriggio. Per tali motivi, nel 2010 un gruppo di lavoratori chiese ai volontari dell'Associazione di chiamare la Polizia, anche perché alcuni di loro lamentavano anche il fatto di non aver **avuto accesso all'acqua potabile** nel luogo di lavoro ed erano ritornati dal lavoro **visibilmente disidratati** (pag. 33). Questo episodio venne dal teste segnalato in Prefettura e, all'esito di tale incontro, fu allestita presso la masseria una cisterna d'acqua potabile. Nel 2011 si registrò un rilevante aumento di lavoratori stranieri, tanto che all'interno della masseria vivevano, in condizioni difficili, circa duecento persone, mentre fuori del campo di Boncuri vivevano, in condizioni di estremo degrado, circa cinquecento stranieri (verbale, pag. 36). In quell'anno i lavoratori riferirono di una *"maggiore aggressività dei caporali: le paghe erano più basse e i caporali più aggressivi"* (pagg. 38-39), cosicché **nella masseria si registrava una tensione palpabile**. Alcuni lavoratori riferirono anche di aver subito delle aggressioni.

Su domanda del Presidente circa il significato della espressione "caporali", il teste riferisce che si trattava di **"intermediari" fra lavoratore e datore di lavoro** (questi ultimi mai comparsi sulla masseria). Richiesto di indicare i nomi di alcuni "caporali" il teste riferisce che [REDACTED] veniva indicato *"come uno dei caporali più importanti"*;

così [REDACTED], mentre di [REDACTED] riferisce di aver solo sentito il nome ma di non conoscerlo. Altri stranieri conosciuti come "caporali" erano tale [REDACTED]. Tutti questi stranieri erano personalmente conosciuti dal teste Nigro.

A proposito di [REDACTED], il teste riferisce (pag. 69): *"La mia collega che sarà esaminata dopo di me fu fatta oggetto di pesanti minacce da una persona che ... pensiamo fosse un caporale"* il cui nome era "[REDACTED]". Il teste conclude la sua deposizione riferendo che *"la notte in cui fu aggredito [REDACTED]"* lui personalmente chiamò Polizia e Carabinieri (verbale, pag. 71).

Su domanda dei difensori il teste ha infine ribadito che:

- l'elevato numero di stranieri, all'interno e soprattutto all'esterno della masseria Boncuri, rese la stessa ingestibile e fu causa di risse ed aggressioni;
- il caporale [REDACTED] da lui ben conosciuto anche perché autore di minacce nei confronti suoi e di suoi colleghi, non viveva al campo, parlava un italiano stentato ma si faceva capire.

Teste [REDACTED]

Presidente dell'Associazione "[REDACTED]", ha riferito anche lei in ordine al progetto associativo svolto dalla sua Associazione su incarico del Comune di Nardò: quello di gestire il "campo" per lavoratori stranieri approntato presso la masseria Boncuri e di far emergere il lavoro nero e lo sfruttamento, accogliendo ed aiutando gli operai stranieri.

Il campo presso la masseria Boncuri – afferma la teste - conteneva 200 posti, ma la maggior parte degli stranieri viveva, in condizioni di estremo disagio, nei casolari abbandonati, alla ex-segheria, sotto gli alberi, in aperta campagna, di fronte e dietro alla masseria. Per questi lavoratori l'unico contatto era il caporale, intermediario fra i lavoratori e il datore di lavoro (pag. 95). I lavoratori di solito non conoscevano il datore di lavoro, ma solo *"questo capo nero, come lo chiamavano loro, che era appunto un caporale che in certo qual modo, illegalmente, reclutava i lavoratori e li portava sui campi, facendo pagare il trasporto al lavoratore"*. Il lavoratore, infatti, arrivava sprovvisto di tutto e, quindi, *"dalla paga che poi avrebbe dovuto ricevere veniva trattenuto l'ammontare del trasporto quotidiano, a detta sempre dei lavoratori il costo dell'acqua, il costo del panino ... a volta anche altre cifre arbitrarie che il caporale decideva"* (pag. 95).

All'interno della masseria Boncuri venivano ospitati solo lavoratori *"che erano in regola con le norme sul soggiorno"*, ma talvolta giungevano anche lavoratori che risiedevano altrove, *"non in regola"*, che si *"lamentavano perché "non venivano pagati, che la paga era troppo bassa, che non ce la facevano per la stanchezza, che non riuscivano neanche a mangiare la sera"*.

Alcuni di loro – riferisce la teste – *"mi hanno parlato di ore interminabili, di lavoro senza sosta, che in alcuni periodi ... non gli veniva fornita neppure l'acqua ... In un periodo ci siamo messi alle 4 del mattino davanti all'entrata della masseria con le bottiglie d'acqua a distribuire l'acqua ... più o meno alle 4, 4 e mezza era l'orario che i furgoni passavano a prendere i ragazzi."* I lavoratori rientravano in masseria *"un po' scaglionati alle 18,00 – 18,30"*.

La teste riferisce di aver lavorato presso il presidio medico allestito all'interno della masseria e di avere personalmente visto *"i ragazzi [che] riferivano di non sentirsi bene, di non aver avuto abbastanza acqua durante la giornata, [sicché] spesso il medico diagnosticava loro una disidratazione. ... Per questo noi abbiamo avuto una interlocuzione con il Dirigente ASL e abbiamo chiesto l'intervento dell'Amministrazione Comunale, perché non era possibile che i lavoratori stessero senza acqua per tutta o gran parte della giornata ... con temperature di 35-40 gradi, sotto il sole dalla mattina alla sera"* (verbale, pag. 97).

Peraltro, secondo la teste Sallustio, la situazione peggiore si registrava fuori della masseria, nei campi o nei casolari sparsi in tutto il territorio di Nardò, dove vivevano lavoratori stranieri sprovvisi di permesso di soggiorno e, ancor più spesso, privi di contratto. *"Erano loro a raccontarcelo – riferisce la teste; <<Io vado a lavorare, ma non so chi mi paga, non ho un contratto>> (pag. 99). Raccontavano, altre volte, che a loro veniva richiesto il permesso di soggiorno per fare il contratto, "poi però questo permesso di soggiorno per settimane, anche mesi, non veniva restituito. A volte questa non restituzione diventava anche un mezzo di ricatto ... quando, per esempio, il datore di lavoro non pagava per settimane, il lavoratore diceva: <<io me ne vado, non lavoro più per te>>, anche perché aveva delle spese vive per mangiare ed il caporale minacciava dicendo: <<Se tu non lavori più non ti ridò il permesso di soggiorno, lo tengo io>> ... Oppure altre volte ricatti di non procacciare più il lavoro se le persone non stavano a determinate condizioni ... Il lavoratore non aveva la forza per opporsi a queste richieste. Qualcuno l'ha fatto, come ... [redacted], perché magari era più forte, era una persona istruita, con una capacità linguistica, ma la maggior*

parte di questi ragazzi non parlava bene l'italiano... La situazione che trovavamo nei casolari era questa, di persone sotto scacco anche dal punto di vista linguistico" (verbale, pag. 100).

Riferisce ancora la teste che nei casolari o nei campi fuori della masseria Boncuri, *"i servizi igienici erano delle latrine a cielo aperto, cioè buchi fatti nel terreno, dove tutti quelli che stavano nel casolare andavano... Docce non ce n'erano, acqua neanche a pagarla ... loro riempivano delle taniche dalla fontana pubblica; quelli che avevano la macchina, cioè sempre il caporale, forniva l'acqua. Non avendo la macchina era il caporale a portargliela... I caporali controllavano, ogni casolare aveva il suo caporale di riferimento, che in un certo senso controllava quelle persone... I caporali a volte li vedevamo, quando c'è stato il periodo della distribuzione dell'acqua io ho visto i pulmini con le persone sopra che poi scendevano: <<Tu sì, tu no...>> ... Io sentivo le conversazioni telefoniche, io parlo francese, ... in cui si parlava di contrattazione del prezzo, soprattutto i maliani ... si incazzavano riguardo al prezzo, ai pagamenti che non venivano fatti... Il nostro intervento - afferma la Sallustio - ha infastidito l'operato dei caporali ... Io, non ricordo esattamente il nome, Bussetta era il cognome se non ricordo male, ho sporto denuncia contro uno, che mi blocca e mi dice in modo molto aggressivo: <<io a te ti violento e a quello lo uccido>> era un personaggio in qualche modo istigato, messo lì per controllare da parte dei caporali... Noi abbiamo cercato di informare i lavoratori, di creare una coscienza nei lavoratori ... abbiamo intrapreso una campagna: "Ingaggiarmi contro il lavoro nero".*

La teste ha poi riferito su cosa accadeva quando un lavoratore si sentiva male. In tal caso, *"se il lavoratore era regolare doveva sempre chiedere al caporale di essere accompagnato al Pronto soccorso e ... c'era un pagamento, gli veniva tolto dallo stipendio il costo del tragitto ... Se il lavoratore non era regolare il caporale non lo portava nemmeno, perché aveva timore a dire "questo lavora con me" o magari lo lasciava lontano dal pronto soccorso ... Quindi erano proprio lavoratori sotto scacco ... Io riferisco quello che mi hanno riferito.."* (pagg. 106-107).

"Nel 2011 - ricorda la teste - girava un video realizzato da dei volontari ... un ragazzo credo sudanese, molto sveglio, che si è fatto intervistare, diceva: "Il caporale quando noi ci sentiamo male ci minaccia ... se chiediamo l'acqua non ce la dà, ci aggredisce, ci tratta male o se ci sono dei controlli ci obbliga a scappare anche se siamo in regola". Nel 2011 ... "probabilmente c'è stato un richiamo più forte dei caporali, che hanno chiamato più persone, però allo stesso tempo è stato l'anno un po'

in crisi, per cui allo stesso tempo, c'erano tante persone e non lavoravano, c'era la crisi, c'era il batterio killer... Secondo noi è stata anche una cosa voluta, cioè far arrivare la masseria a scoppiare e non essere più gestibile, perché era una masseria che disturbava" (il riferimento è alla masseria come sinonimo dell'associazione e della sua attività per l'emersione del lavoro nero: n.d.r.)

La teste ha riferito anche sulla protesta dei lavoratori su sollecitazione di uno di loro,

"Lo sciopero è stata un'idea di [REDACTED], che è una persona istruita ... Hanno deciso una sera in assemblea, hanno detto "domani mattina non andiamo a lavorare, perché siamo noi che decidiamo". Ovviamente non erano unanimi, perché c'erano quelli che si sentivano più minacciati ... e quindi alcuni, nonostante questa decisione la mattina sono andati..."

La teste ha riferito di conoscere i nomi di [REDACTED] ("uno dei caporali", conosciuto anche di vista: *"era un caporale che gli prendeva i documenti, che li sfruttava che non li pagava"*); [REDACTED] (solo di nome, come caporale: ne ha sentito parlare soprattutto dai lavoratori che andavano a Foggia"); [REDACTED] il tunisino (altro nome, insieme a [REDACTED], con cui era chiamato [REDACTED]); [REDACTED] (indicato dai lavoratori come uno dei caporali). [REDACTED], lo conosce di persona avendolo visto in Nardò, sa essere uno dei datori di lavoro, che però non si è mai recato in masseria.

La teste si è sottoposta, poi, al controesame dei difensori.

A domanda dell'avv. Cozza, difensore di [REDACTED], ha confermato che [REDACTED], dopo lo "sciopero" fu minacciato dai caporali, tanto che fu fatto dormire in masseria; successivamente fu minacciato anche da una fazione di lavoratori (per questioni di soldi, anche se [REDACTED] affermava di non aver preso una lira) e, per tale motivo, fu chiamata la Polizia per farlo allontanare da Nardò, essendoci rischi per la sua incolumità.

A domanda dell'avv. Galluccio Mezio, la teste ha riferito che le sue conoscenze, circa le condizioni di lavoro, sono in gran parte mediate dal racconto dei lavoratori, non essendosi recata nei campi; con riferimento, invece, all'episodio della riscontrata disidratazione di alcuni lavoratori, la Sallustio fu invece testimone diretta, in quanto prestava la sua opera di volontaria presso il presidio medico. I nomi dei caporali che più venivano fatti dai lavoratori erano quelli di [REDACTED]. La teste ha ribadito di aver visitato diversi casolari adibiti a ricovero degli stranieri.

A domanda dell'avv. Palumbo, la teste ha affermato che [REDACTED] non viveva a Boncuri, ma di averlo visto un paio di volte, da lontano. Con riferimento alla ex-falegnameria (altro luogo che costituiva centro di raccolta di extra-comunitari), la teste ha riferito di essersi recata e di aver riscontrato una situazione di estremo degrado: servizi igienici nulli, roba sparsa dappertutto, cibo per terra, assoluta mancanza di igiene.

A domanda dell'avv. Perrone, la teste ha riferito che anche [REDACTED] le parlò di [REDACTED] come di un caporale.

A domanda dell'avv. Bonsegna, la Sallustio ha ribadito di non essersi mai recata sui campi, ma, con riferimento agli operai che tornavano in masseria, afferma che *"era evidente che stavano tornando dal lavoro, perché ciò si desumeva dai vestiti sporchi di terra e dal loro atteggiamento"*. Ha, poi, affermato che oltre a quelle degli imputati, in Nardò operavano anche altre ditte e che quando le squadre di lavoratori, al mattino, partivano dalla masseria per andare nei campi potevano essere dirette in quelli degli imputati, come anche di altri... La campagna per la raccolta delle angurie finiva a fine agosto inizi di settembre. Il pagamento, quando avveniva, era **sempre in contanti**, i soldi venivano dati direttamente dai caporali, *"erano i caporali che li pagavano"*... La teste ha anche soggiunto: *"Dopo lo sciopero [promosso e guidato da [REDACTED]] i lavoratori si sono chiesti che altro era possibile fare ed hanno chiesto a noi, alla CGIL di organizzare incontri con la Regione, con la Provincia ... e ci sono stati vari incontri"*. Con riferimento, infine, all'episodio di violenza di cui è stata vittima, la teste ha confermato di aver sporto denuncia contro tal Busetta (o qualcosa del genere) e che questi al processo non si presentò (*"era latitante"*).

* * *

Nel corso della lunga e complessa istruttoria dibattimentale sono stati esaminati molti lavoratori stranieri, alcuni dei quali persone offese costitutesi parte civile, mentre di molti altri, dei quali, nelle more del processo, è divenuto impossibile l'esame, sono state acquisite le sommarie dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

A proposito di tali dichiarazioni si è registrata la ferma opposizione alla acquisizione da parte dei difensori degli imputati.

La questione è stata risolta dalla Corte con due ordinanze istruttorie, al cui contenuto si rinvia.

In estrema sintesi, con la prima ordinanza (resa all'udienza del 29.1.15) la Corte, recependo i rilievi delle difese e considerando non appaganti le ricerche effettuate dal

P.M. ai fini della citazione dei testi, disponeva l'effettuazione di nuove ricerche, in Italia e all'Estero, a mezzo Polizia Giudiziaria e a mezzo Interpol, con nuova, eventuale notifica delle citazioni anche tramite rogatoria internazionale; con la seconda ordinanza, resa all'udienza del 10.3.16, in applicazione degli artt. 512 e 512-bis c.p.p., constatata la perdurante irreperibilità dei testi (sopravvenuta nel corso delle indagini preliminari ed inizialmente non prevedibile, posto che si trattava di stranieri muniti, in quel momento, di regolare permesso di soggiorno) e, dunque, la oggettiva impossibilità del loro esame, disponeva l'acquisizione dei verbali di s.i.t. richiesti dal rappresentante della Pubblica Accusa (trattasi dei verbali di s.i.t. rese da [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]).

Trovano, dunque, applicazione nella presente fattispecie, le sopra citate disposizioni codicistiche, alla cui stregua è consentita la utilizzabilità, mediante "lettura", degli atti assunti dalla P.G. "quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione", ovvero di persone residenti all'estero non comparse in dibattimento e delle quali – come nel caso che ci occupa – sia assolutamente impossibile l'esame dibattimentale. Altra questione, ovviamente, è quella relativa alla valutazione di tali dichiarazioni (come già evidenziato nell'ordinanza 10.3.16). L'art. 526 c.p.p. statuisce infatti che il Giudice, ai fini della deliberazione, è tenuto ad utilizzare esclusivamente prove legittimamente acquisite al dibattimento, precisando, nel comma 1-bis, che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni di chi, per libera scelta si sia volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore (in conformità agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU). Nella specie si è di fronte **non** a volontaria sottrazione al dibattimento ma ad **oggettiva impossibilità** di sottoporre i testi ad esame dibattimentale, in quanto (divenuti) irreperibili. Secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della nostra Cassazione, le dichiarazioni di costoro, siccome acquisite in assenza di contraddittorio, non possono **da sole o in maniera preponderante** fondare la responsabilità dell'imputato, ma necessitano di ulteriori elementi di riscontro che ne corroborino il contenuto (da ultimo Cass. 18.1.17, n. 13522; Cass. 9.9.16, n. 1669). Si tratta, pertanto, di vedere se – ed in che misura – tali dichiarazioni, legittimamente acquisite, trovino conforto nelle altre risultanze del processo (su ciò vedi infra).

Ciò posto, si riportano, anzitutto, opportunamente sintetizzate, le dichiarazioni rese dai due denunciati [REDACTED], dalle quali ha preso le mosse l'indagine sfociata nel presente giudizio.

In data 20.1.09 [REDACTED], in estrema sintesi, riferiva ai CC. di Bari quanto segue:

"... Sono giunto in Italia, a Pachino, dopo aver ricevuto regolare richiesta di assunzione dall'azienda agricola di [REDACTED], come bracciante agricolo, ottenendo NULLA OSTA al lavoro subordinato, in agricoltura (che esibisce). Ho ricevuto tale offerta tramite un connazionale di nome [REDACTED] ... dietro pagamento di 9.000.000 di dinari, pari a 5200 euro. La somma avrebbe dovuto garantire anche un alloggio per i prime tre mesi. ... Giunto in Italia, il 4.5.08, a Palermo ho poi raggiunto Pachino, dove ho provato a contattare un connazionale di nome [REDACTED], che avrebbe dovuto accompagnarmi in Prefettura per perfezionare i documenti. [REDACTED] non ha risposto alle mie telefonate e grazie ad un altro connazionale, dopo 4 giorni, son riuscito ad incontrarlo, in compagnia di [REDACTED], con i quali sono andato in Prefettura. [REDACTED] mi ha spiegato che non c'era più lavoro, ho chiesto in restituzione i soldi versati in Tunisia, ma [REDACTED] mi ha spiegato che quei soldi erano comune serviti per la mia pratica. Quindi rimanevo a Pachino per due mesi, senza lavorare, ma spendendo soldi per vitto e alloggio. Altri miei connazionali mi hanno consigliato di raggiungere Nardò. Sul posto sono stato indirizzato presso un distributore AGIP, dove solitamente vengono reclutati i braccianti. Dopo 15 gg. ho conosciuto un altro connazionale di nome [REDACTED] [soprannome di [REDACTED]; n.d.r.] il quale, dopo aver riscontrato che ero in regola con i documenti di soggiorno, mi ha fatto lavorare come bracciante ... nella raccolta di pomodori e meloni. Venivo retribuito a cottimo con una somma pari a 4 euro per ogni cassa di pomodori, mentre per la raccolta dei meloni percepivo 15 euro al giorno. ... Mi venivano decurtati 4 euro per il trasporto, 1 euro per una bottiglia d'acqua (ne bevevo generalmente due), 4 euro per un panino e 4,50 euro per un pacchetto di sigarette. Tali decurtazioni le ho apprese solo all'atto del pagamento, per cui avendo bisogno di 4 euro ho fatto a meno del trasporto e ho raggiunto a piedi il luogo dove dormivo. Ho alloggiato in una casolare disabitata, dove dormivamo a terra in più di 100. L'ultimo giorno, personale di [REDACTED] Onlus mi ha detto di seguirli per ricevere assistenza e siamo stati trasportati in un dormitorio. In seguito sono tornato a Pachino con la speranza di trovare lavoro, senza esito..."

In data 30.6.09 Agrebi Ali veniva interrogato dai Carabinieri del R.O.S. Lecce. Quella che segue è la sintesi delle sue dichiarazioni più rilevanti, maggiormente esplicative della denuncia sporta ai Carabinieri di Bari:

"In Tunisia ho 5 sorelle ed un fratello, oltre i genitori. ... Era noto a [REDACTED] che [REDACTED] [o [REDACTED], Trafficante di uomini: n.d.r.] organizzava gruppi che partivano per l'Italia.

... Io e [] abbiamo chiesto a [] di aiutarci a raggiungere l'Italia .. versando un acconto di 2000 euro. [] ci ha promesso che ci avrebbe fatto lavorare in Italia in un'azienda che produce fiori ... e che ci sarebbe stata corrisposta la somma di € 1200. ... Ci disse di portare la restante somma di 4500 dinari tunisini e poi ci chiese altro 1350 dinari per i documenti i Italia. Ci disse che in Italia avremmo dovuto incontrare tale [], di cui ci fornì l'utenza cellulare. In Italia ci vedemmo costretti ad accettare le condizioni poste da []. Per pagare i soldi a Bachir ho dovuto vendere l'unica macchina di famiglia che avevano. ... Volevo venire in Italia per migliorare le mie condizioni. [] ci fece il biglietto per la nave che sbarcò a Palermo. Qui, invece di prendere il treno per Siracusa, trovammo un passaggio per Vittoria e da lì raggiungeremo Pachino. Non trovammo [] al telefono e telefonammo a [] che ci disse di attendere nella piazza principale del paese che sarebbe venuto. Attendemmo invano. Provammo a richiamare [] ma non ci rispose più. ... Per caso, dopo qualche giorno, conobbi un connazionale di nome [], che conosceva [] e lo chiamò. [] non venne, dicendo che era occupato, mandò due uomini (uno era suo fratello) che ci accompagnarono ad un ristorante algerino. Ci diedero un panino che non mangiai per quanto ero disperato... Ci portarono in una casa per dormire, dove volevano 5 euro a notte. ... Il giorno dopo venne [] con [] e mi accompagnò in Prefettura ... dove firmammo alcuni documenti in un ufficio e uscimmo. Hassan mi disse che avrei trovato lavoro a Nardò. Gli contestai che ci aveva ingannato. Restammo a Pachino 2 mesi ... Eravamo disperati, saltavamo i pasti perché non avevamo soldi ... [] è strafottente ... mi aveva annullato con il suo atteggiamento ... Da Siracusa sono andato a Napoli e da Napoli a Lecce e poi a Nardò in pullman... Arrivai a Nardò alle 16 e scesi presso il distributore Agip ... un vero e proprio luogo di reclutamento di manodopera straniera. I connazionali che conobbi presso il distributore AGIP mi dissero che potevo dormire sotto gli alberi di ulivo. Ho dormito con Fahti e Aymen in terra coperto di cartoni in un uliveto vicino a un luogo diroccato dove un tunisino di nome [] aveva improvvisato un ristorante di fortuna. Saltavo i pasti, alcune volte mangiavo in questo posto perché [] mi faceva credito Un pasto costava 4 euro. Heidi mi ha fatto conoscere [], che faceva lavorare le persone. Incontrai [], che aveva una Ford familiare di colore scuro. Chiese a me e [] i documenti, [] rimase distante perché non li aveva. [] controllò i documenti e ci disse che avevamo lavorato ai pomodori a 4 euro per cassa. Sabr imponeva le condizioni: noi chiedemmo di avere 5 euro, ma lui rispose di no e che

potevano andarcene a cercare un altro lavoro. Ci disse però che nessun altro ci avrebbe dato lavoro senza il suo tramite. [REDACTED] trattenne i miei documenti asseritamente per un contratto che, in realtà non ho mai firmato ... e dopo due giorni me li restituì. Così fece per gli altri. Alle 4-5 del mattino vi erano 5-6 macchine ad attenderci che facevano la spola con i campi. [REDACTED] gestiva un gruppo, mentre un sudanese ne gestiva un altro. Ho lavorato con Sabr per 5 giorni, ma sono stato pagato dopo 10 gg. e ho percepito 100 euro. I soldi me li ha dati il sudanese non [REDACTED]. C'erano altri padroni, tunisini e sudanesi ... c'era un sudanese che controllava che il lavoro venisse fatto bene ... che usava violenza verbale. Le condizioni erano così disumane che molti sono scappati mentre lavoravano. Nessuno li ha ripresi. Alcuni sono tornati da soli. Quella per mangiare era l'unica pausa. ... Non vi erano servizi igienici, vivevamo come animali. ... Ritengo che chi stava male non lo diceva per paura di essere allontanato. Ho raccolto meloni 3 gg. prima di conoscere [REDACTED].. Orario di lavoro dalle 5,30 alle 17,30. Compravo un panino all'AGIP e lo mangiavo durante la sosta. Anche [REDACTED], che era senza documenti, ha lavorato per un italiano che aveva una Clio per due gg. insieme a me. Venivamo pagati al termine della giornata lavorativa".

Al termine, il dichiarante ha effettuato il riconoscimento dei luoghi e delle persone, individuando, fra gli altri, [REDACTED]).

Altra denuncia, presentata il 20.02.09 ai CC. di Bari e che individua il momento genetico dell'indagine poi sfociata nel presente giudizio, è quella di [REDACTED], di seguito riportata in forma sintetica:

"Ho conosciuto in Tunisia un connazionale a nome [REDACTED] il quale mi disse che mi faceva lavorare in Italia pagando 7000 dinari tunisini, circa 3000 euro. Tale somma è stata da versata in 2 soluzioni: la seconda rata quando Mohamed mi ha consegnato il "Nulla-osta al lavoro subordinato stagionale". Effettuato il pagamento, unitamente a altri 19 miei connazionali conosciuti durante il viaggio, sono sbarcato a Palermo. Ci siamo diretti a Pachino. Sul luogo ho incontrato Giuseppe Cavarra, per il quale avrei dovuto lavorare. Ho firmato dei documenti senza riceverne copia. Diversamente da quanto concordato ho dovuto versare 75 euro per la sistemazione alloggiativa e non ho mai lavorato per Cavarra. Pertanto decisi di trasferirmi a Nardò.

Qui ho prestato lavoro per conto dell'azienda di [REDACTED] per soli 5 gg., dal quale sono stato regolarmente retribuito. Dopo ho conosciuto un connazionale a nome [REDACTED] che vendeva panini, il quale mi indicato tale [REDACTED], per continuare a lavorare nei campi.

Sono stato trasportato in un casolare dove c'erano altri stranieri, circa 100, e all'occorrenza venivo impiegato nella raccolta di angurie e pomodori. Nel corso di 2 mesi ho lavorato 10 gg. per i quali sono stato retribuito a cottimo con una somma pari a 4 euro per cassa di pomodori, mentre per la raccolta dei meloni percepivo 15 euro al giorno. La giornata lavorativa durava circa 10 ore. Dalle somme maturate mi venivano decurtati 4 euro per il trasporto, 1 euro per una bottiglia d'acqua (ne bevevo 2), 4 euro per un panino, 4,50 euro per un pacchetto di sigarette. Tali decurtazioni le ho apprese solo all'atto del pagamento. [redacted] gestiva il lavoro nei campi unitamente ad un sudanese di nome [redacted]. ... Nei 2 mesi sono stato alloggiato in un casolare disabitato dove dormivamo sistemati per terra in più di 100. Dopo qualche tempo è arrivato [redacted], con il quale, dopo aver incontrato personale dell'Associazione Finis terrae, ho deciso di seguirli per ricevere assistenza e trasportato in un dormitorio per 2 settimane. Chiuso il dormitorio, sono ritornato a Pachino".

Ma, al di là delle denunce e dichiarazioni sopra riportate, nel corso del dibattimento sono stati esaminati molti altri cittadini stranieri che hanno lavorato nelle campagne intorno a Nardò negli anni per cui è processo. Di alcuni di essi, su consenso delle parti, sono state acquisiti i verbali di s.i.t. rese nel corso delle indagini; di altri, irreperibili, tali verbali sono stati acquisiti ai sensi degli artt. 512 e 512-bis c.p.p.

All'udienza del 10.10.13 sono stati esaminati i testi [redacted] (persone offese costituite parte civile). Di entrambi, col consenso delle parti, sono state anche acquisite le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (vedi verbale d'udienza, pagg. 16 e 41).

Il teste [redacted], nel corso dell'esame, ha preliminarmente confermato il contenuto delle s.i.t. rese ai Carabinieri, di seguito sintetizzato.

Questi ha riferito ai verbalizzanti che, mentre si trovava a Foggia, gli venne proposto di lavorare a Nardò da un algerino di nome [redacted], di circa 40 anni, che abitualmente guida un furgone Ducato tg FI F48522. Questi ha una vistosa cicatrice all'addome, frutto di un accoltellamento, è sposato o convive con una donna italiana (ai Carabinieri ha anche fornito il nr. di Cellulare: 389 – 7964485). Questo signore, di nome [redacted], a Nardò è noto come "capo dei neri" [Trattasi di [redacted]: n.d.r.]. A Nardò – riferisce il dichiarante - tutti i lavoratori, suddivisi in squadre, facevano capo a [redacted] ed erano utilizzati nella raccolta di angurie e pomodori. [redacted] li sceglieva "fra i clandestini o richiedenti asilo. Soprattutto sudanesi o somali, approfittando della loro situazione di sudditanza psicologica ... e dello stato di necessità in cui versano". Queste

persone, secondo il teste, sono "costrette ad accettare le condizioni imposte da [REDACTED] e non sono in grado di denunciare i soprusi di cui sono vittime". Circa le modalità di lavoro il teste riferisce: "[REDACTED] ci trasportava nei vari campi di angurie a bordo del suo furgone. Ci prendeva la mattina intorno alle 5 e dopo 10-12 ore di lavoro continuato torna a riprenderci". Egli – riferisce il teste - gestisce almeno 8 squadre di lavoratori, composte ognuna da 6 persone. "Sul furgone eravamo ammassati in 12-13". Il caporale pretendeva quotidianamente da ogni lavoratore "5 euro per trasportarci", che decurtava dalla paga giornaliera, insieme ai soldi per l'acqua da bere. Il pagamento avveniva a peso. La paga media si aggirava sui 30 euro. Subito dopo l'ingaggio, "[REDACTED] ci indicò alcuni casolari abbandonati in cui vivere, privi di ogni servizio igienico-sanitario. Dormivamo per terra, ricavando giacigli di fortuna con dei cartoni. A piedi raggiungevano un distributore AGIP, dove [REDACTED] ci prelevava. I nostri bisogni li facevamo all'aperto. Ci impose di non parlare, soprattutto con Polizia e Carabinieri, altrimenti non ci avrebbe corrisposto la paga giornaliera. Una volta ebbi ad eccepire sul peso calcolato e Peppe mi disse che se non mi stava bene, potevo denunciare tutto ai carabinieri, sapendo che non avrei potuto farlo, perché clandestino. [REDACTED] non ci consegnava neppure il denaro. Una volta avendolo visto in un bar vicino lo stadio, ci siamo avvicinati e gli ho chiesto la paga, ma lui si rifiutò con fare minaccioso ed arrogante, dichiarando di non avere denaro, ben sapendo che non potevo denunciarlo ... Non ho subito violenze fisiche, ma certamente violenze psicologiche".

Il contenuto della deposizione resa in dibattimento non è stato dissimile da quello delle s.i.t. Il teste ha riferito in ordine al riconoscimento di persone e luoghi, ribadendo di aver lavorato per tale "[REDACTED]", da lui denunciato "perché non lo ha pagato" Di documenti, ha riferito di aver avuto solo il passaporto ghanese, ma di essere stato **privo di permesso di soggiorno**.

Nelle foto rammostrate ha riconosciuto, fra l'altro, un cittadino italiano, verbalizzato come "[REDACTED]" (pag. 27: in realtà sta per "Pantaluccio", nome col quale i lavoratori stranieri indicano Latino Pantaleo), il nominato [REDACTED] (noto anche come "capo dei neri") ed anche altro capo che si chiamava "[REDACTED]" (nome col quale il teste intende riferirsi a [REDACTED]).

Il teste [REDACTED], ha sostanzialmente confermato il contenuto delle s.i.t. rese il 24.11.09, acquisite agli atti col consenso delle parti e dunque pienamente utilizzabili.

Giordano di nazionalità, giunto in Italia a bordo di un barcone proveniente dalla Libia e sbarcato a Lampedusa, dopo la notifica del **provvedimento espulsione** da parte delle

Autorità italiane si è recato dapprima in Campania, poi a Foggia, da dove è giunto a Nardò per lavorare in agricoltura. Dopo cinque giorni ha iniziato a lavorare in una squadra composta da un caporale algerino di nome [REDACTED], detto anche il **"capo dei neri"** (la descrizione è in tutto corrispondente a quella data da [REDACTED]: n.d.r.). La paga giornaliera era quantificata a peso, intorno ai 35-40 euro per ognuno dei sei operai, che andava però **divisa per sette, perché una parte andava a [REDACTED]**. Inoltre a [REDACTED] erano dovuti 5 euro per il trasporto e un euro per una bottiglia d'acqua minerale di 2 litri, non sigillata. Ha lavorato per 2 settimane per [REDACTED], **che però non ha "elargito alcuna somma"**. Venne fissato un appuntamento presso il distributore AGIP di Nardò, al quale [REDACTED] si presentò, ma si mise ad urlare che non aveva soldi. Egli - riferisce il teste - era **consapevole del suo stato di clandestinità** e che, quindi, non avrebbe potuto rivolgersi alle Autorità. [REDACTED] sceglieva gli operai preferibilmente tra chi era **clandestino**, privo di documenti e di permesso di soggiorno. Il teste dichiara inoltre che:

- A Nardò ha dormito in campagna sotto gli alberi;
- Ha visto anche degli italiani che parlavano con [REDACTED];
- Non ha subito violenze fisiche;
- Dovevano **scappare nei campi** se c'erano controlli di Polizia;
- Ha frequentato qualche volta la Caritas per mangiare.

Al termine della deposizione ha confermato il riconoscimento di persone e luoghi già fatto durante le indagini preliminari.

All'udienza del 14.11.13 sono stati esaminati i testi [REDACTED] e [REDACTED] (quest'ultimo costituito parte civile).

Il teste [REDACTED], tunisino, ha riferito di essere stato spinto a venire in Italia da **gravi problemi familiari ed economici**. Per il viaggio **ha pagato quasi 3000 euro al trafficante**. Giunto a Palermo il 29.5.09 si è recato a Santa Croce Camerina, Ragusa, dove avrebbe dovuto lavorare, ma non ha trovato alcun lavoro (nonostante avesse un nulla-osta per ragioni lavorative). Nella sua nuova residenza lasciò i suoi documenti ad un connazionale, prima di essere alloggiato in una casa che era un rudere. A contestazione del PM (secondo cui avrebbe lavorato nell'azienda agricola di tale [REDACTED]), il teste risponde confermando di avervi lavorato, ma di non aver mai conosciuto tale donna. Ha lavorato fino al 15 luglio, dalle ore 5 alle 6-7 del pomeriggio, ma nonostante le tante promesse, non è stato mai pagato, dal momento che

chi gli aveva preso i documenti, affermava di essere suo creditore per il viaggio (a questo punto il teste si commuove e se ne dà atto a verbale).

Vistosi in difficoltà si vide costretto a **chiamare i suoi familiari, per farsi mandare dei soldi dal fratello in Tunisia** (1000 euro, che tuttavia non versò al suo connazionale, take [REDACTED], perché, in un momento di sua distrazione, riuscì a reimpossessarsi dei suoi documenti e a scappare).

Da amici apprese che a Nardò c'era lavoro e così giunse in Salento. Un marocchino gli disse di andare all'AGIP per trovare lavoro. Qui viene preso a lavorare da tale [REDACTED], un caporale che portava gli operai nei campi (pag. 19). Aveva una Skoda rossa e nr. di cellulare [REDACTED]. Al lavoro si recava intorno alle 6-6,30 del mattino. Era prevista una pausa di un'ora circa per il pranzo (panino e acqua o coca cola, forniti dal caporale, che detraeva tutte le spese, di viaggio, vitto, ecc.: 5 euro per ciascun servizio). La paga era sulla base del lavoro che si faceva, non a giornate, ma a cottimo. Il netto, alla fine, ammontava grosso modo a 10 euro (pag. 22).

Poi ha lavorato con [REDACTED] (l'imputato [REDACTED]: n.d.r.). Il primo padrone si chiamava [REDACTED] (nel 2009), dopo (2010 e 2011) ha lavorato anche per "[REDACTED]", con contratto. È andato anche al magazzino di "[REDACTED]". Poi ha lavorato anche per tali [REDACTED] (su contestazione del PM).

Dopo le angurie a Nardò afferma di essersi recato a Palazzo San Gervasio. [REDACTED] non lo ha pagato ("*Io aspetto dal 2011*": pag. 24). Non solo: lo ha anche minacciato e percosso, perché si era lamentato della paga ("*Con 10 euro non fai niente*"). Nel 2009 di documenti aveva solo la "VISA", ossia il passaporto con il visto (dunque non permesso di soggiorno: n.d.r.). [REDACTED] lo minacciò che se si fosse lamentato, lo avrebbe fatto denunciare dalla sua compagna di stupro (pag. 25). [REDACTED] aveva una Opel Vectra o un furgone bianco e abitava nel centro di Nardò. Lui, invece, abitava a Boncuri. Tanti altri venivano trattati da [REDACTED] allo stesso modo (fra cui tali [REDACTED] e [REDACTED]). Anche altri facevano lo stesso lavoro di [REDACTED]. Uno si chiamava [REDACTED], l'altro è [REDACTED], poi, su contestazione, afferma che c'era anche un algerino chiamato "capo dei neri" che viaggiava con un furgone bianco (trattasi di [REDACTED]: n.d.r.).

Il teste ha riconosciuto il distributore AGIP quale luogo di raduno dei lavoratori, una casa abbandonata dove vicino "*fanno le tende i neri*", il ristorante dei neri, la casa e il magazzino di "Pantaluccio" (alias [REDACTED]), il dormitorio, un caporale chiamato "schedina", [REDACTED]

██████████), altri operai, un padrone che aveva una Opel Astra di colore grigio, un certo Ibim, ██████████).

A domanda delle PC ha affermato: *"Quest'anno andato in Tunisia, entrato in un bar e picchiato da quattro persone per niente"*. I quattro sarebbero stati mandati da ██████████ (per il mancato pagamento dei 1000 € a Ragusa).

A domanda dell'avv. ██████████, dichiara di aver lavorato a Nardò nel 2009, 2010, e 2011, di essere tornato da Verona per lavorare alle angurie.

Su contestazione dell'avv. Calabrese afferma di essere giunto la prima volta a Nardò il 18.7.09. Non dice di aver subito lavorato con ██████████, ma dalle precedenti dichiarazioni, si rileva che il primo caporale fu ██████████).

██████████ gli fu indicato come uno che *"dava lavoro"*. Fu anche percosso di notte nel dormitorio da ██████████ e da un fratello che si chiama ██████████ (pag. 36), nel 2009. Riportò lesioni alla spalla, ma non poté andare in ospedale, perché non aveva i documenti. Il teste ha riconosciuto ██████████ in aula.

A domanda dell'avv. Bonsegna riferisce che nel 2009 rimase a Nardò fino a fine settembre, lavorando 3-4 giorni a settimana. A contestazione, conferma di aver lavorato complessivamente 20-25 giorni. Di datori di lavoro ricorda "██████████" ed un altro che aveva una Opel Astra rossa. Poi, su contestazione, ricorda anche ██████████. Comunque sui datori di lavoro dichiara di non essere in grado di indicarli con precisione perché i suoi interlocutori erano i caporali. Altri li indicavano come datori (fra cui un certo Cialaterra).

A domanda dell'avv. Cozza (e su richiesta di precisazione del Presidente), dichiara che il suo lavoro consisteva nel raccogliere angurie e nel togliere la plastica. Per ██████████ ha lavorato 5-6 giorni, un giorno anche ai pomodori. Poi ha lavorato anche per tale ██████████ ai pomodori forse per 2-3 gg. Comunque la maggior parte del lavoro l'ha fatta per ██████████, alla plastica e alla raccolta delle angurie.

A domanda dell'avv. Perrone dichiara di aver conosciuto il caporale di nome ██████████.

Il teste ██████████ nel corso del suo esame, ha dichiarato di essere arrivato a Nardò, la prima volta, nel 2008 e di aver lavorato alle dipendenze del caporale ██████████. Dal 2008 al 2010 ha lavorato con i documenti a posto. Ha avuto problemi solo nel 2011, a causa di ██████████, che lo ha reclutato per lavorare in favore di tali ██████████ e ██████████. All'inizio le squadre erano composte da 6 persone e ██████████ suddivideva la paga per 6, poi suddivideva per otto, quindi per nove, per cui agli operai toccavano meno soldi. Alla fine divideva per 11 e non pagava e se qualcuno protestava diceva *"Io sono*

mafia e lavoro con i mafiosi", picchiava, insultava, non li faceva mangiare se prima non riempivano il camion. Un giorno il teste lasciò di lavorare per bere dell'acqua e ■■■ gli diede un calcio nella gambe. Così fece anche con un marocchino e altre due persone (pag. 58).

Ad uno che era caduto con la faccia davanti, ■■■ gli riempì la bocca di terra. Il giorno che ■■■ lo picchiò, siccome egli aveva chiamato il 113, venne lasciato sul campo e dovette andare a piedi dai Carabinieri, facendo 5 km alle 2,30/3,00 del pomeriggio. L'indomani il teste ritornò a lavorare perché aveva bisogno di soldi e ■■■, avendolo visto gli disse: <<*Se ti trovo ancora qua ti passo sopra con la macchina*>>. Aveva un Ford bianco, un furgone bianco.

Ricorda che di ■■■ aveva anche il numero di cellulare, di cui inizialmente ricorda solo le ultime 2 cifre: "25". Su contestazione del PM, conferma il numero di cellulare per intero (pag. 59).

Afferma di aver chiamato 2 volte i Carabinieri, che, però, non sono andati sul posto, ma gli hanno detto di andare in caserma o di andare all'Ispettorato del lavoro. Recatosi all'ispettorato del lavoro gli dissero di *"andare da un avvocato"* per scrivere la denuncia. L'ispettorato avrebbe poi mandato una convocazione a ■■■ per un incontro, al quale il ■■■ non si presentò. Con ■■■ aveva due contratti, uno di un giorno, un altro valido sei mesi. Tuttavia non riceveva la busta paga e il CUD che gli erano essenziali per il rinnovo del permesso di soggiorno. ■■■ prese i suoi documenti e non glieli restituì subito. Dopo 3 gg. lui glieli richiese e per avere la fotocopia del contratto fu costretto a pagare 50 euro (pag. 61).

La giornata lavorativa non aveva orario, ma dipendeva dal camion. Poteva iniziare alle 6, alle 7 o alle 8 e finire la sera. Una volta lui finì di lavorare alle 23,37 (pag. 61).

Ha lavorato alla anguriette (angurie più piccole: n.d.r.) a 1,50 euro a quintale. Nel 2010 gli hanno pagato 3.300 euro per 28 gg. da suddividere; nel 2009 2.950 per 25 gg. Nel 2011 650 euro, da cui vanno detratti 50 € per il contratto, per un mese circa (da metà giugno a metà luglio). Nonostante avesse un contratto di 6 mesi ■■■ lo avrebbe fatto lavorare un solo mese.

■■■ controllava molte squadre, in cui c'erano operai regolari, cioè con i documenti, ed operai irregolari. Gli irregolari (clandestini, senza documenti) prendevano di meno. Per le angurie normali il compenso era un euro a quintale. La squadra era di 6 persone, ma la paga veniva divisa per 11. ■■■ si limitava a controllare gli operai, egli *"non tocca nessuna anguria"*, ma *"gira attorno, lui e suo fratello"*.

Fu mandato via perché chiedeva di essere pagato e perché, una volta, chiese inutilmente di mangiare (il caporale disse: *"Non mangiate finché non riempite il camion"*). Lui si arrabbiò e fu colpito da dietro da [REDACTED] con un calcio alla gamba (pag. 64).

Alla plastica lavorò con un altro operaio. Secondo i loro conti avevano fatto 26 ettari, ma [REDACTED], al momento del pagamento gliene riconosceva solo 15. L'altro ragazzo prese il cellulare per chiamare la Guardia di Finanza e *"[REDACTED] lo picchiò"*. Quell'altro ragazzo era clandestino, senza documenti. Fu a quel ragazzo che, caduto per terra, [REDACTED] riempì la bocca di terra (pag. 65).

[REDACTED] pretendeva anche da lui i soldi da versare a titolo di contributi per le giornate.

I datori di lavoro danno i soldi delle targhe (il riferimento è ai mezzi che li trasportano sui campi e, dunque, alle squadre: n.d.r.) ai capi, *"sono i capi che rubano"*. [REDACTED] passava sempre dal magazzino di [REDACTED], dove consegnavano i foglietti del lavoro fatto e prendevano altri foglietti con i conti.

Nel 2008 [REDACTED] gestiva un "ristorante", poi, pian piano, è diventato un capo.

A domanda dell'avv. Calabrese risponde: [REDACTED] l'ho visto la prima volta nel 2008 ma con lui ho lavorato nel 2011. [REDACTED] *"trasportava le persone, riempiva la macchina e distribuiva le persone, ogni squadra in campo e poi faceva il giro di controllo a ciascuna squadra, poi portava anche da mangiare"*. All'inizio, fino al 2010, la ditta era di [REDACTED] e [REDACTED], poi si sono divisi e [REDACTED] ha cominciato a dire che la ditta non aveva più soldi... Ha sempre lavorato, anche la domenica, fino a che [REDACTED] non lo ha lasciato a casa. Il giorno dell'aggressione indica alcuni degli operai, anche clandestini, che erano presenti (pag. 70). Dopo l'aggressione non si fece refertare, ma si recò ai Carabinieri sporco di terra.

A domanda dell'avv. Galluccio Mezio risponde che la prima volta è giunto in Italia, da clandestino, nel 2007. Ha lavorato, oltre che a Nardò, anche in altre parti d'Italia ed ogni anno ritornava liberamente a Nardò.

A domanda dell'avv. Cozza dichiara di conoscere tale Rizzo Giuseppe, anziano agricoltore, dal quale ha lavorato nel giardino e gli ha fatto da badante. Conferma di essere iscritto alla Camera di Commercio di Ragusa come piccolo imprenditore commerciale (sic). A contestazione, secondo cui sarebbe stato assunto presso la "Cooperativa [REDACTED]", dichiara che si trattava sempre di [REDACTED], nel 2011 si era divisa da [REDACTED], ma l'interlocutore era sempre [REDACTED] (pag. 75). A nuova contestazione del difensore risponde: *"Quello che sa lui è che entra nel magazzino di [REDACTED] ed esce dal magazzino di [REDACTED] chiede i soldi*

a [REDACTED] e c'è anche [REDACTED]". Conferma di aver allegato dei contratti di lavoro alla querela. Non ricorda quanti gg. ha lavorato nel 2011, ma il periodo da metà giugno a metà luglio. Su contestazione: in querela sono riportati 25 gg. Il teste dichiara di non ricordare.

A proposito di [REDACTED] dice: *"Mettilo a 10 m. da quest'aula e vedi cosa farà. Non rispetta alcuna legge"*. Dopo alcuni giorni dall'aggressione ha chiamato [REDACTED] per farsi pagare, poi certa gente si è messa in mezzo per farli riappacificare. Quando minacciò di denunciare [REDACTED], questi gli disse di essere mafioso, di aver rubato le olive e che avrebbe messo il miglior avvocato di Nardò. Ribadisce di non essere stato pagato e di essere costretto a dormire per strada, mentre [REDACTED] ha comprato una BMW 320, una Nissan fuoristrada.

Su contestazione secondo cui avrebbe lavorato 21 gg., tanto risultando dai documenti, il teste risponde di aver anche lavorato una settimana *"a nero"* e che tutti lavorano a nero, all'inizio (pag. 81).

Riferisce anche che *"[REDACTED] mette un clandestino con i nomi di un'altra persona"* (ipotesi di falso o sostituzione di persona: n.d.r.).

In chiusura d'esame, su domanda del PM, dichiara che i datori di lavoro, che si recavano sui campi, erano [REDACTED], i quali *"vengono ma non parlano con loro (gli operai), parlavo con Bilel o con gli acquirenti delle angurie"*.

Dei testi [REDACTED] siccome irreperibili, sono state acquisite le dichiarazioni rese alla P.G. nel corso delle indagini preliminari, ai sensi degli artt. 512 e 512-bis c.p.p.

Si tratta di stranieri che hanno lavorato nelle campagne di Nardò, alla raccolta delle angurie o dei pomodori, negli anni 2008-2009. Quella che segue è la sintesi delle loro dichiarazioni.

[REDACTED]:
"Vivo da 2 anni clandestinamente in Italia. Abituamente vivo e lavoro a Pachino alle dipendenze di tale [REDACTED], imprenditore agricolo. Come l'anno scorso (2008: n.d.r.), con l'arrivo delle angurie sono arrivato a Nardò. Mi sono sistemato alla meglio dormendo per terra o in qualche casolare abbandonato. In attesa di trovare lavoro ho aiutato un connazionale di nome [REDACTED] che ha abusivamente aperto presso uno dei casolari abbandonati un ristorante di fortuna. Aiuto lo stesso, anche lui clandestino. ... L'anno scorso ho lavorato sia alla raccolta delle angurie, sia in quella dei pomodori. Ho dormito nei campi ricavando giacigli di fortuna. Per la raccolta

delle angurie venivo reclutato da una persona di origine araba che meglio non ricordo. Per i pomodori invece quasi tutti facevano capo ad un tunisino di nome [REDACTED], che collaborava assieme ad un sudanese se non ricordo male di nome [REDACTED]. Sabr si muoveva a bordo di una Opel di colore blu scuro. [REDACTED] aveva invece una Mercedes di colore beige. Iniziativa la raccolta di pomodori [REDACTED] diede disposizioni ai suoi collaboratori di portarci in una grande masseria che mi è stato riferito essere di [REDACTED], che è proprietario del magazzino delle angurie, che però non conosco e non ho mai visto. Presso la masseria eravamo tantissimi e dormivamo per terra. Tutte le mattine alle cinque venivamo accompagnati nei campi ... La giornata lavorativa terminava a pomeriggio inoltrato. Venivamo retribuiti da [REDACTED] o da [REDACTED], che provvedevano a sorvegliarci durante il lavoro. Per ogni cassa riempita venivamo retribuiti con circa 4 euro. Uno dei proprietari viaggiava con una Mercedes di grossa cilindrata, se non sbaglio fuoristrada. Le casse erano di grandi dimensioni. [REDACTED] giustificavano le trattenute dicendoci che dovevamo pagare il trasporto e le bottiglie di acqua, che ci fornivano a 50 centesimi l'una, e un panino con carne di pecora a 3,50 euro. ... Ho visto [REDACTED] a bordo di un furgone di colore beige. So che si sono stabiliti in un casolare abbandonato a Nardò, sulla via per Lecce, riconoscibile da un telo blu con cui hanno coperto il solaio. ... A Nardò è presente un altro soggetto di nome [REDACTED] con un furgone vecchio di colore bianco che trasporta gli operai, tutti privi di documenti e quindi clandestini (secondo quanto già riferito da Cudjoe Pious Diaz e Issah Seydu: n.d.r.), per la raccolta delle angurie. [REDACTED] lo si può trovare sulla strada dei Carabinieri di Nardò, di fronte a un supermercato. Con lui l'anno scorso ho lavorato per un solo giorno alla raccolta delle angurie riempiendo ben quattro autotreni. Voleva retribuirmi con 45 euro. Alle mie rimostranze me ne diede 50 ma non mi fece più lavorare. ... [REDACTED] è un uomo di 50 anni, ha pochi capelli con calvizie al vertice, è robusto, alto circa 1,60 m., porta la barba incolta e bianca ai lati, è bianco. [REDACTED] ha la pelle completamente nera, alto come [REDACTED] ma più grosso ...".

[REDACTED]

"Dal 27.10.07 vivo in Italia, a Verbania, sino al 12.6.11. Da questa data sono giunto a Nardò, presso la masseria "Boncuri". Ho lavorato complessivamente per 22 giorni presso diversi campi agricoli, dapprima alla raccolta delle angurie, poi a quella dei pomodori. Ho lavorato alle dipendenze di [REDACTED], mio connazionale. Non conosco i proprietari dei terreni, ma venivo chiamato da [REDACTED] che ogni giorno mi prende e mi porta al lavoro ... insieme agli altri ... con un furgone di colore

bianco o a bordo di una FIAT Punto di colore nero. A [REDACTED] io ho dato copia del mio permesso di soggiorno con cui avrebbe dovuto farmi il contratto di lavoro, non ha mai stabilito la retribuzione giornaliera. Solo questa mattina, probabilmente avendo notato un movimento di Forze dell'Ordine, ha deciso di darmi 20 euro. Sino ad oggi non ha mai pagato neanche una giornata. Allo stesso [REDACTED] paghiamo 3 euro per il trasporto, ma poiché non disponiamo di denaro ci "smarca" (esegue le detrazioni: n.d.r.) giornalmente su di una lista. La mia giornata inizia alle 4, quando [REDACTED] mi preleva insieme agli altri e ci porta sui campi, dove restiamo sino alle 20,00. Ieri, addirittura, abbiamo finito alle 21,00...."

[REDACTED]:

"Sono in Italia dall'11.2.11, tramite sbarco presso l'isola di Lampedusa. Ero partito circa 2 giorni prima, tramite un barcone assieme ad altri miei connazionali. Da Lampedusa, tramite volo, sono stato trasportato a Bari, al centro di accoglienza. Dopo 2 mesi mi veniva rilasciato un permesso di soggiorno a scopo umanitario. Sono giunto presso la masseria Boncuri, dopo essere passato da Ginosa. Negli ultimi 10 gg. ho saputo di tale [REDACTED] anch'esso tunisino, da noi conosciuto come caporale, alla ricerca di operai per trasportarli nei campi. Ci prendeva alle 4,00 alla masseria e ci portava nei campi. Per ogni viaggio ognuno di noi doveva pagare 3 euro a [REDACTED]. Poiché nessuno aveva soldi, ci "smarcava" (detraeva: v. supra: n.d.r.) il pagamento in un elenco. Il primo giorno di lavoro Bilel ha preteso da me e dagli altri operai che gli consegnassimo il nostro permesso di soggiorno in originale. Sono stato obbligato a darglielo altrimenti non potevamo andare a lavorare. [REDACTED] ci minacciava in continuazione dicendoci che se non andavamo, obbligatoriamente, a lavorare tutti i giorni ci avrebbe strappato il permesso di soggiorno. Sino ad oggi, seppure io e altri connazionali, abbiamo lavorato per conto di [REDACTED], per circa 10 gg. non abbiamo ancora percepito alcuna retribuzione. In mattinata odierna ho lavorato per circa sette ore, dalle cinque alle 11, dopo a causa di alcuni controlli da parte dell'Ispettorato del lavoro io e altri miei compagni siamo dovuti fuggire. Abbiamo lavorato in un campo di pomodori situato a circa 2 Km da Boncuri. [REDACTED] ci aveva detto, sotto ricatto e minaccia di distruzione del permesso di soggiorno, che la paga complessiva e lo stesso documento ci sarebbero stati restituiti il sabato dopo il primo giorno di lavoro. Così non è stato, rimandando la data al prossimo sabato. Nella mia stessa situazione ci sono numerosi altri connazionali. Una quindicina di lavoratori miei connazionali sono ricattati a lavorare per Bilel, seppure non abbiano consegnato il documento originale,

ma solo la fotocopia. La sera [] ci riportava alla masseria Boncuri. La giornata di lavoro iniziava alle 5 del mattino, facevamo una pausa di circa un'ora, presso i campi alle 12, riprendevamo alle 13 fino alle 17. Solo raramente ci portava dell'acqua, spesso rimanevamo senza acqua e senza cibo. [] lo conosco molto bene di visto e lo potrei riconoscere senza alcun dubbio. Tra le foto in visione riconosco senza ombra di dubbio la persona raffigurata nella foto n. 2 come []..."

I dichiaranti [] hanno reso dichiarazioni in tutto conformi a quelle sopra riportate, segnatamente quelle rese da [], sicché se ne omette la sintesi.

All'udienza del 6.11.14 sono stati esaminati altri cittadini stranieri che hanno lavorato a Nardò e campagne limitrofe negli anni per cui è processo. Si tratta di [] []. Le loro dichiarazioni non si discostano significativamente da quanto riferito dagli altri lavoratori stranieri esaminati.

Il teste ha confermato le modalità di lavoro già descritte dagli altri testi. Ha lavorato per il caporale [] e non è mai stato pagato. Sui documenti vi è contrasto con quanto dichiarato a s.i.t. circa la consegna degli stessi al caporale. In particolare, mentre in dibattimento afferma che i documenti di identità gli furono richiesti e non li consegnò a [], a s.i.t. afferma esattamente il contrario. Riferisce di essere giunto con un barcone a Lampedusa e di aver pagato uno scafista in Tunisia. Afferma che in seguito ad un controllo dell'ispettorato del lavoro, il 2 agosto, insieme ad altri lavoratori fu costretto a scappare nei campi per non farsi identificare, secondo quanto aveva chiesto, a lui e agli altri, [].

Teste []:

Riferisce di aver lavorato nel 2011 per [] per quasi 15 gg., "giorno e notte". Dormiva a Boncuri (non è chiaro se all'interno della masseria o nelle campagne circostanti). Ha fatto il guardiano delle angurie per tale [] (secondo quanto appreso da []). Non è stato pagato. Ogni tanto [] gli portava da mangiare. Il campo distava circa un km da Boncuri. Afferma di aver consegnato i documenti (permesso di soggiorno e codice fiscale) a [] "che se li è tenuti per una ventina di giorni". Faceva il guardiano per evitare che rubassero le angurie. Durante la raccolta si lavorava dalla 5-6 del mattino alle 6-7-8 di sera. Il pagamento era un centesimo al chilo non a giornata. Pur non venendo pagato, non andava via perché senza soldi per tornare in Sicilia e perché privo di documenti (che gli erano stati trattenuti). Riferisce delle

denunce presentate insieme a [] e delle minacce subite da []: *"O te ne vai o ti ammazzo, ti taglio i piedi"*. Tali minacce sono state più frequenti dopo che è iniziato lo sciopero (nel 2011). *"Quando chiedevo soldi [] diceva: <<Soldi non ne ho, il padrone non ha pagato>>". [], a proposito di possibili controlli, gli disse: "Se viene un controllo devi dire che è il primo giorno di lavoro, anche se lavori da una settimana"*. Complessivamente afferma di aver lavorato per circa 25 gg. e di non essere stato pagato, ma di aver ricevuto da [] *"solo il mangiare e l'acqua"* (pag. 63). Afferma di aver lavorato anche alla plastica (rimozione della plastica dopo la raccolta: n.d.r.)

A domanda dell'avv. Messa ha riferito che Bilel giungeva a Boncuri con un furgone bianco e vi caricava 20-25 persone, *"perché aveva tolto i sedili"*. A Boncuri c'erano circa 800 persone e solo 2 bagni, e una sola doccia. La gente perciò faceva i bisogni in campagna. Riferisce ancora; *"Un giorno mi sono alzato e c'era una persona morta vicino a me, dentro la tenda, era un tunisino"* (la circostanza è confermata dalle copie di alcuni giornali prodotti dal P.M.: n.d.r.). Secondo il teste, anche *"il mangiare era controllato da []"*, compreso quello dei c.d. "ristoranti". La pausa pranzo era di una ventina di minuti. Il lavoro era molto pesante e qualcuno si sentiva male. Allora [] lo portava via. Poi conclude: *"Sto in Italia da 10 anni e mai ho visto una situazione come quella di Nardò. Perciò abbiamo iniziato la protesta. Dopo la denuncia [] mi ha telefonato: <<Togli la denuncia che ti do i soldi>>. Ha promesso i soldi, è passata una settimana ma i soldi non ci sono. Dopo lo sciopero sono andato in Sicilia. Ho rivisto [] in Tribunale e mi ha detto: <<Io vengo fino in Sicilia e ti ammazzo, ti tagli i piedi, Tu non devi venire a Lecce...>>. Siamo anche stati seguiti dal Tribunale fino alla stazione e ad un mio amico chiedevano conto se chi aveva fatto la denuncia"*.

A domanda avv. Cozza, dichiara di essere arrivato a Nardò *"15 gg. prima dell'inizio della raccolta, nel 2011"*, di aver lavorato complessivamente per 25-25 giorni e di essere venuto in Salento avendo saputo *"che si guadagna meglio. ... Sono venuto dalla Tunisia fino a qua perché sempre cercavo qualcosa per migliorare la vita mia" ... Sono entrato in Sicilia nel 2005"*.

A domanda avv. Galluccio Mezio risponde che secondo quanto convenuto con Bilel, avrebbe dovuto percepire *"1.560-1.580 euro"* lordo, da cui detrarre le spese (trasporto, panini, acqua ecc.). Conferma di aver lavorato da guardiano per 15 giorni, poi una settimana alla raccolta delle angurie, quindi alla rimozione della plastica.

Ribadisce, in conclusione, di aver conosciuto Bilel in Sicilia.

Teste [REDACTED]:

Interrogato dall'avv. Messa (che ne ha chiesto l'esame), afferma di aver lavorato per [REDACTED] nel gennaio-marzo 2011, vivendo, dapprima, in una casa abbandonata sulla via di Taranto, insieme ad un amico, poi alla masseria Boncuri, in tenda blu. **Diede i documenti al suo datore di lavoro che li trattenne** (pag. 106). Osservò un orario di lavoro di circa 12 ore giornaliere, con inizio dalle 5,30, per una paga che avrebbe dovuto essere di 5 euro l'ora, mentre in realtà gli furono corrisposte a volte 50, a volte 100 euro a settimana. Afferma, altresì, di aver raccolto pomodori piccoli a 8 euro, e grandi a 3,50 euro a cassone. Per [REDACTED] ha lavorato complessivamente per 4 mesi e solo a fine lavoro si è visto restituire i documenti. Ha partecipato alla protesta promossa da [REDACTED], perché non venivano pagati. Si è anche rivolto ad un avvocato, il quale ha contattato l'avv. di Mariano che gli avrebbe detto che erano stati pagati. Prima del processo è stato contattato da una persona che gli ha detto: "Vieni a Lecce e mettiti d'accordo con [REDACTED]", per non rendere testimonianza (pag. 114). **Sui campi erano controllati da un sudanese di nome [REDACTED].** [REDACTED] all'inizio del rapporto gli disse che **in caso di controlli doveva dire che la giornata era di 6 ore.** Lo sciopero è stato fatto per portare il "problema Nardò" all'attenzione e migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operai.

A domanda del PM, precisa che Giuseppe il sudanese era anche noto come [REDACTED] e soprannome [REDACTED]. Aveva un'auto di colore bianco.

È rimasto a Nardò fino al 31 agosto, poi si è spostato a Foggia,

Riconosce [REDACTED] nella foto n. 7 che gli viene rammostrata.

L'avv. Romano esibisce al teste un **ricorso di lavoro** ed il teste disconosce come propria la firma del mandato. Per questo motivo il PM ha chiesto gli atti al suo Ufficio.

Teste [REDACTED]

Esaminato anche questi dall'avv. Messa, afferma di aver lavorato per [REDACTED] [REDACTED], per 4 mesi nel 2010, con contratto fatto dal datore di lavoro. Nonostante ciò il Manfredi gli disse che **quando c'era un controllo bisognava scappare.** Ad un primo controllo effettivamente il teste scappò via, mentre ad un secondo controllo parlò con gli ispettori, dicendo loro che le ore di lavoro erano 12, dalle 5 alle 5, che [REDACTED] [REDACTED] aveva fatto il contratto ma non gli era mai stato consegnato. Nell'occasione il [REDACTED] parlò male di Carabinieri, Polizia (pag. 143). Nel 2011 venne nuovamente

chiamato dal Manfredi per lavorare alla raccolta delle angurie. Il teste lavorò per soli due giorni, perché aveva *"tutto male"*. Disse al Manfredi che quello era un lavoro che non si poteva fare per 35 euro al giorno. Per tutta risposta il ██████ gli disse di andare a casa e che lo avrebbe richiamato per il pomodoro. I due giorni di lavoro furono regolarmente pagati.

Il teste poi fu chiamato per la raccolta del pomodoro. Erano in 18 persone, con una paga di 35 euro che il ██████ non intese aumentare a 40. Il teste richiese la restituzione dei suoi documenti e Corrado disse che li aveva la Polizia. C'era un nigeriano che lavorava per ██████ di nome ██████ e che portava la gente al lavoro. Qualche volta si finiva alle sette di sera. Il teste vivevo alla masseria Boncuri, in una tenda, in otto, di diversa nazionalità. Sul fondo i lavoratori venivano portati con un furgone al costo di 5 euro a persona. Se però andavano col camion di ██████ non si pagava nulla.

Quando finivano l'acqua delle bottiglie, erano costretti a bere l'acqua per irrigare che non era buona (*"il problema di acqua non frega a ██████, lui vuole solo il suo lavoro, tu finire il lavoro e basta"*).

Il teste di aver lavorato anche per il caporale ██████, facendo pulizie e raccogliendo la plastica. ██████ lo portava sui campi insieme a una ventina di altri operai (con le stesse modalità già riferite da altri: n.d.r.). ██████ non lo ha pagato e lo ha costretto a presentare denuncia. Solo dopo la denuncia ha pagato, 35 euro al giorno per la plastica.

Il teste riferisce anche di ██████ e dello sciopero con ██████. Riferisce, inoltre, che il nigeriano al servizio di ██████, di fronte alle proteste, ad un certo punto entrò in auto e provò ad investirlo. Il teste allora gettò una pietra sulla macchina e ruppe il parabrezza (*"son vitre"*). Il nigeriano in questione si chiamava ██████. Conferma che i documenti li aveva ██████ e che glieli restituì quando scoppiò il "casino" (ossia lo sciopero).

A domanda dell'avv. Blandolino, afferma di aver lavorato con ██████ nel 2010 e 2011, ma di non aver mai avuto un contratto. A Nardò ha lavorato solo con ██████ e ██████. Non ha mai lavorato con ██████. Nel 2011 Corrado li chiamò da Milano. Tuttavia, a parte i due gg. per le angurie, di fatto non ha lavorato, anche perché si è messo di mezzo il nigeriano ██████ (un caporale), che ha ostacolato il lavoro. Infine parla dello sciopero con ██████, affermando di aver ricevuto da lui una busta aperta in

cui c'erano dei soldi che, però, non toccò. Da ultimo riferisce delle condizioni di vita nella masseria Boncuri, all'epoca frequentata da più di 500 persone⁵.

Molto rilevante la testimonianza di [REDACTED] (udienza del 16.10.14), il promotore della rivolta (o sciopero) dei lavoratori extracomunitari di Nardò nell'estate del 2011⁶.

Studiante di ingegneria prossimo alla laurea presso il Politecnico di Torino, avendo perso la borsa di studio e per non gravare sui suoi genitori, in Camerum, [REDACTED] su suggerimento di un amico, decide di raggiungere Nardò per lavorare alla raccolta delle angurie, nell'estate 2011. Giunto a Nardò si reca alla masseria Boncuri e ne resta scioccato a causa delle condizioni igienico sanitarie, anche peggiori delle baraccopoli africane⁷.

[REDACTED] viene assunto tramite il caporale [REDACTED], sudanese. Quando [REDACTED] arrivava a Boncuri tutti i lavoratori gli presentavano i documenti originali. C'erano anche persone che non avevano permesso di soggiorno. [REDACTED] inizia a lavorare 10 gg. dopo il suo arrivo a Boncuri. Dopo tre giorni voleva andare via, ma non poteva farlo, perché privo di documenti, avendoli consegnati al caporale per l'assunzione. [REDACTED], peraltro, non si faceva vedere e lui, non avendo soldi, si è visto costretto ad andare alla Caritas per poter mangiare qualcosa. Per un giorno lavorò presso un pastificio, senza contratto di lavoro; avendo chiesto il contratto, non venne più chiamato.

Il caporale si ripresentò dopo una decina di giorni, con "alcuni foglietti che diceva essere i contratti di lavoro". Ha detto ai lavoratori di seguirli sul furgone e, dopo averli caricati, li ha accompagnati al lavoro nei campi. Peraltro, quel giorno [REDACTED] non lavorò perché il suo nome non figurava nella lista degli assunti, sicché ritornò in masseria con un tunisino di nome Saber.

Dopo altri due giorni prese finalmente a lavorare. Intanto a Boncuri qualcuno gli aveva rubato il materasso, che aveva dovuto ricomprare (al costo di 5 €). **Il primo giorno di lavoro [REDACTED] giunse a Boncuri "alle 3,00 di notte".** Sul furgone da 9 posti caricò 27 persone, dietro il pagamento di 5 euro a persona. Avendo chiesto se poteva raggiungere il fondo in altro modo, [REDACTED] gli rispose che era "arrogante" e che se avesse fatto altre domande non lo avrebbe "chiamato più a lavorare".

⁵ Verbale, pagg 173-174. "A Nardò per dormire se tu non comprare materasso, perché la gente viene con materassi, 5 euro, 10 euro, se tu non ci hai i soldi per comprare materassi ti vai a Nardò a prendere il cartone per mettere a terra e dormire. Alle 5,00 di mattina se tu non sveglia per fare la doccia non c'è più acqua calda, c'è solo doccia fredda. Solo due bagni noi fare la fila per fare la doccia".

⁶ Il 12.11.16, proprio per la sua azione di protesta contro le miserevoli condizioni di lavoro di Nardò, è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella

⁷ Verbale 16.10.14 pag. 23: "... Le immondizie un po' ovunque, puzzava in alcuni posti della masseria, tante persone. Cioè era veramente una immagine che anche, diciamo, nella mia Africa nonostante la povertà non avevo mai visto una cosa del genere".

██████ afferma di avere anche partecipato alla raccolta dei pomodori (dandone descrizione a pag. 28 del verbale) Si veniva pagati solo se si riempiva il cassone (3-4 quintali) che doveva anche debordare (pag. 29). La paga era di euro 3,50 per cassone. Il riempimento dipendeva dalla velocità di ciascun lavoratore. ██████ ci impiegava un'ora e 15, altri, i più veloci, ci riuscivano in 50 minuti.

L'acqua che avevano per bere si riscaldava ed era imbevibile. I caporali portavano bibite fresche e panini che si facevano pagare, rispettivamente 1,50 e 3,50. Se non pagavi *"il caporale ti vedeva male e magari non di chiama la prossima volta"*.

Si finiva di lavorare che era quasi buio. Mediamente le cinque-sei di sera. In una giornata egli non è riuscito a riempire più di otto cassoni. C'era che ne faceva di meno, chi di più. Qualcuno sentiva male alle gambe o aveva problemi respiratori. Non avevano maschere né guanti. Se ti ammalavi non venivi chiamato e il tuo posto lo prendeva un altro. Per essere trasportato all'ospedale dovevi pagare 10 euro. I pomodori più grandi venivano pagati a 3,50 € a cassone, i pomodorini a 7 €. I soldi per trasporto, acqua, panino ed altre "spese" venivano "scaricate" dalla paga. I caporali avevano uno staff: "c'era il caporale, ... il trasportatore ... il sottocaporale che controllava le attività (vedi supra, pag. 44) a proposito del "caporalato": n.d.r.). Molto spesso - riferisce il teste - *i caporali erano insolenti nei nostri confronti, ci mancavano di rispetto, ci dicevano: <<Ma tu non vedi come sei lento?>>, ci spingevano, ci insultavano: <<Porca puttana, tua madre, tuo padre>>, dicevano di fare più in fretta. ... Nel mio campo eravamo una quarantina di persone, di diverse nazionalità, prevalentemente sudanesi. I datori venivano sui campi con le jeep, ben vestiti e parlavano solo con i caporali".* Ha visto ██████ (che chiamavano il grande capo).

Un giorno, dopo 5 giorni che lavorava, gli fu detto di raccogliere pomodori d'insalata delicatamente, uno per uno, alla stessa paga (3,50 euro) degli altri (fra l'altro lui non era ancora stato pagato). Allora gli operai, dal momento che quest'attività richiedeva uno sforzo doppio, chiesero di raddoppiare la paga, ma inutilmente, e così si arrivò allo scontro fisico (pag. 41). Alle 9-10 gli operai interruppero il lavoro e fecero ritorno a Boncuri. ██████ li raggiunse e propose una paga di 4,50 €, ma tutti dissero di no ed è così che è iniziato lo sciopero, con il blocco della strada. *"Quello che volevamo noi è successo", racconta Sagnet. "Sono arrivate le forze dell'ordine, il Commissario di Polizia, sono venuti e ci hanno detto che quello che facevano era illegale, non potevamo bloccare la strada ... Poi ci hanno promesso una riunione un incontro..."*

C'erano presenti le forze dell'ordine, c'era la CGIL e quelli dell'Associazione [REDACTED] [REDACTED]. Lo sciopero è durato una decina di giorni, vi ha aderito il 90%. Poi alcuni hanno ripreso a lavorare. Il teste conclude l'esame del P.M. affermando di essere stato pagato 5-6 giorni dopo la cessazione del lavoro 100-105 €, di aver riottenuto i suoi documenti dopo una decina di giorni e di essere oggi laureato in ingegneria.

A domanda dell'avv. Messa, il teste riferisce che in masseria c'erano alcuni "ristoranti", gestiti da stranieri, quasi tutti legati ai caporali, dove si poteva mangiare a credito e poi o pagavi direttamente o pagava il caporale. Ribadisce di non essere andato via subito dopo il suo arrivo a Boncuri perché privo di documenti e non in grado di contattare il caporale. Poi dichiara:

- *"Per lo sciopero ho ricevuto minacce dai caporali ed anche da alcuni lavoratori, perché avevo portato il casino a Nardò. ...*
- *Dai lavoratori ho appreso che avevano avuto tanti problemi dai caporali, da [REDACTED] e da un certo [REDACTED]. ...*
- *A causa delle minacce sono stato costretto ad andare via da Nardò e fare ritorno a Torino. Mi hanno anche accusato di aver preso soldi, accuse false. I Carabinieri mi hanno fatto un foglio per tornare a Torino. Dopo due settimane di sciopero il fronte dei lavoratori ha cominciato a spaccarsi, perché lavorando uno mangia, non lavorando, no".*

A domanda dell'avv. Maraschio precisa meglio il contenuto delle minacce e delle offese ricevute⁸, nonché delle pessime condizioni igieniche del campo.

A contestazione dell'avv. Nuzzo – secondo cui dal verbale di s.i.t. risulterebbe che Sagnet ha percepiti € 171,50 e non 100-105 – il teste dice essere vero quanto risultante dal verbale. Ribadisce di essere stato maltrattato fisicamente da [REDACTED] che gli "metteva le mani addosso" (pag. 91)

A domanda del Presidente, il teste riferisce che vi erano condizioni di lavoro anche peggiori delle sue, come quelle di chi lavorava alle angurie, pur se la paga era diversa, ma sempre a cottimo. Per tutti, in ogni caso, c'era la decurtazione delle spese.

Riconosce [REDACTED] ed altre persone, affermando che tutti costoro parlavano correntemente, più o meno bene, l'italiano. La situazione, per quanto consta al teste, non è cambiata fino ad agosto 2011. Nel 2011 c'era stato un problema produttivo legato ad un virus delle angurie.

⁸ Verbale, pag. 60:

Avv. Maraschio: "Lei ha detto prima che venivate insultati. Cosa vi dicevano in particolare?"

Teste Sagnet: "Figlio di puttana, stuprerà tua madre, Vieni qua clandestino"

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati esaminati anche alcuni Funzionari pubblici che, per ragione del loro Ufficio o Servizio, sono, in qualche misura, venuti a contatto con la realtà della Masseria Boncuri e del lavoro degli stagionali stranieri nelle campagne di Nardò e dintorni.

All'udienza del 26.6.16 sono stati esaminati i testi [REDACTED]. Si tratta di deposizioni marginali, su alcuni specifici aspetti caduti sotto la loro diretta percezione.

Il teste [REDACTED] (Vice Questore della Polizia di Stato) ha riferito in ordine ad un accertamento effettuato sui campi di tale Potenza Benito il 30.7.09. Nell'occasione furono rinvenuti alcuni lavoratori in regola con i documenti di lavoro, **altri privi di contratti di lavoro, uno privo anche del permesso di soggiorno**, che alla vista dei Poliziotti, **si diede alla fuga**. Quest'ultimo, fermato ed individuato, venne rimpatriato (a riprova di quali fossero le conseguenze se non si avevano i documenti: n.d.r.). I lavoratori, tutti stranieri provenienti dall'Africa, erano addetti alla raccolta delle angurie. Sul campo vi erano diversi autocarri provenienti anche da fuori Regione. Quelli che erano stati assunti, lo erano stati per il tramite di una persona che lavora presso i magazzini di [REDACTED]. **Ad alcuni di quelli trovati senza contratto venne fatto successivamente il contratto dalla ditta "[REDACTED] S.c.ar.l."**. Uno di questi era [REDACTED]. Sul campo c'era una Skoda appartenente al [REDACTED]. Sul posto venne rinvenuto anche [REDACTED] che aveva un **contratto di lavoro** con la "[REDACTED]" (costoro, entrambi imputati in questo processo, in realtà erano caporali: vedi infra).

La teste [REDACTED], Ispettrice del lavoro, ha riferito di un controllo effettuato presso la ditta [REDACTED] il 6.7.09. Nell'occasione furono rinvenuti sette braccianti, in gran parte tunisini. **Uno di essi era sprovvisto di contratto di lavoro e fu regolarizzato in seguito**, anche se lavorava da due giorni. La teste ha fornito delucidazioni sulla procedure che si segue in questi casi. Di regola il **datore di lavoro deve comunicare l'assunzione entro la mezzanotte precedente l'inizio dell'attività lavorativa, ma può sanare l'irregolarità in data successiva, pagando una sanzione**. Sostanzialmente si tratta di regolarizzare una condotta non conforme a legge, come in questo caso (pag. 48). Ciò almeno a decorrere dal 2008 (assunzione preventiva). I lavoratori controllati avevano tutti il permesso di soggiorno.

La teste [REDACTED], Ispettrice del lavoro, non riferito alcunché di rilevante.

La teste [REDACTED], Ispettrice del lavoro, ha riferito di una ispezione alla ditta [REDACTED] e alla [REDACTED], nel 2009. Ha spiegato che, di solito, i documenti del lavoratore li tiene "un referente" (sic!) dei lavoratori. La [REDACTED] faceva capo a [REDACTED]. Nell'occasione dell'ispezione non fu rilevato nulla di anomalo. La teste ha poi spiegato che, **in caso di urgenza, che deve essere circostanziata e motivata**, è possibile per il datore di lavoro comunicare l'assunzione di un lavoratore lo stesso giorno di inizio del lavoro.

Nulla di rilevante è emerso dalle deposizioni dei testi [REDACTED]

Nel corso dell'istruttoria sono stati esaminati anche numerosi testi indicati dalle difese. Molte di tali deposizioni hanno riguardato circostanze irrilevanti ai fini del decidere, altre sono state generiche, altre ancora reticenti, se non, addirittura, false.

Di seguito sarò riportata la sintesi di quelle più significative.

Il teste [REDACTED], sentito all'udienza del 4.6.15, ha riferito di aver lavorato come trattorista per [REDACTED] (fratello dell'imputato [REDACTED]) e di non aver mai conosciuto – né sentito il nome di – [REDACTED].

Il teste [REDACTED], ha dichiarato di aver lavorato per "[REDACTED]", per una giornata lavorativa mediamente di 5-6 ore. Ha visto lavorare stranieri, ma non sa che orario di lavoro facessero. Ricorda il nome di [REDACTED], ma non sa cosa facesse. Afferma di essere stato il primo a giungere sui campi, a sole già alto, e che gli stranieri arrivavano dopo di lui (sic!). Finiva di lavorare a Mezzogiorno e così anche gli altri ("*quando finivo io finivano tutti*": pag. 22).

Di analogo contenuto la deposizione di [REDACTED], il quale ha riferito di aver lavorato per [REDACTED] alla raccolta dei pomodori e della zuccina. L'orario di lavoro terminava alle 12-12,30. Generico sul resto, esclude la presenza di caporali.

Il teste [REDACTED] afferma di aver lavorato per [REDACTED], con inizio alle 7 del mattino e per 5-6 ore al giorno. Anche altri stranieri lavoravano nel campo, gente che dormiva nei campi e che "girava" dalla Sicilia a Lecce. La paga era di 7 euro l'ora. Egli lavorava in un campo sito sulla strada Nardò-Avetrana. Non c'erano capi che davano ordini. Conosce il teste [REDACTED], che ha deposto prima di lui, ma non conosce [REDACTED]. Afferma di aver lavorato anche a Palazzo S. Gervasio con gli stessi orari e la stessa paga di Nardò.

Il teste [REDACTED] riferisce di aver lavorato un anno per [REDACTED] senza aver mai visto extracomunitari (pag. 56). La giornata lavorativa era di sei ore e 40 minuti. Non sa altro. Non ha mai raccolto angurie, ma si è limitato a preparare i terreni.

Afferma di non aver visto stranieri neppure a giugno e luglio (sic! Forse il solo in tutta Nardò).

Il teste [REDACTED], responsabile della Coldiretti di Nardò, riferisce che [REDACTED] era inizialmente bracciante agricolo, poi coltivatore diretto. Nel 2001 diventa ditta individuale. [REDACTED] veniva a fare le assunzioni in ufficio, presso la Coldiretti. Non gli risulta che negli anni 2009, 2010 e 2011 a Nardò vi fossero situazioni di sfruttamento lavorativo (affermazione a dir poco singolare, dal momento che la sua Associazione ha più volte denunciato il caporalato nel rapporto sulle agromafie ed è consultabile anche su Internet: nd.r.).

Il teste [REDACTED] riferisce di conoscere [REDACTED] col quale ha raccolto angurie a Nardò. Sui fondi si recavano con l'auto del [REDACTED], una Renault Espace. Ha lavorato nel 2008, nel 2009 e nel 2010. Non conosce uno straniero soprannominato Gullit. Abitava a Nardò "sotto gli ulivi", come anche [REDACTED]. Sul campo andavano in sei persone, a volte guidava [REDACTED], a volte il teste. Ha fatto le stesse cose di [REDACTED] il quale ha anche subito un infortunio sul lavoro, è caduto.

Il teste [REDACTED] ha dichiarato di conoscere [REDACTED] col quale, insieme ad altre persone, si recava al lavoro sui campi su una Golf. Mettevano insieme la benzina. Ha lavorato per [REDACTED] e [REDACTED]. [REDACTED] aveva anche una Skoda. Lo ha conosciuto 2010 e dal 2011 abitano insieme.

La teste [REDACTED], Consulente del lavoro, esaminata all'udienza del 9.7.15, ha affermato di avere come clienti [REDACTED] e [REDACTED]. Per costoro la teste non ha mai fatto assunzioni di lavoratori privi di permesso di soggiorno, al più con permesso scaduto assistito da kit di rinnovo. Secondo la teste, in agricoltura il lavoro nero o sommerso è assolutamente marginale (sic!). Il modello UNILAV è modello di assunzione telematico. Tuttavia (a domanda del PM) riferisce che il sistema informatico raccoglie solo le comunicazioni di assunzione. La sua conoscenza deriva anche dal protocollo fatto con la Prefettura. A suo parere, a proposito dello sfruttamento di lavoratori stranieri, si è parlato "in maniera esagerata del fenomeno".

Il teste [REDACTED], Consigliere comunale di Nardò ha riferito del progetto del Comune con l'Associazione "[REDACTED]" per il problema della tendopoli e degli stranieri a Nardò.

La teste [REDACTED], Vigile Urbano a Nardò, ha dichiarato di non sapere nulla dei fatti oggetto del processo, mentre il teste [REDACTED], altro Vigile Urbano, riferisce di alcuni sopralluoghi effettuati a Boncuri e delle condizioni igienico-sanitarie rilevate

che definisce come "indescrivibili". Di ciò, tuttavia, fa colpa ai lavoratori stranieri, con espressione venata da xenofobia ("c'erano bagni lì hanno distrutti perché loro non sano tenersi le cose belle"). A suo dire, le presenze a Boncuri erano "300, forse più".

Il teste [REDACTED] riferisce di aver lavorato per [REDACTED] alla raccolta delle angurie. Egli fa parte di un gruppo di lavoratori siciliani, venuti a Nardò per la raccolta delle angurie, grazie ad un contatto di tale [REDACTED], che fungeva da "caposquadra". Il teste riferisce di essere rimasto a Nardò solo per 14 giorni e di essere, poi, andato via, insieme ai suoi colleghi siciliani perché - a suo dire - il lavoro era scarso, c'era molto da aspettare e, conseguentemente la paga (a cottimo, in ragione di un centesimo al chilo) era piuttosto bassa. Il teste afferma di essere stato regolarmente retribuito ogni fine settimana. Il teste dichiara, inoltre, che a lavorare nei campi "c'erano anche stranieri", ma "più distanti". Loro, tuttavia, i siciliani, il lavoro "lo facevano in maniera diversa". A suo dire l'orario di lavoro era lo stesso sia per gli extracomunitari che per i siciliani e rendeva, a fine giornata, un guadagno di 60-70 euro. Di tenore sostanzialmente analogo le deposizioni degli altri lavoratori siciliani esaminati, [REDACTED], salvo qualche piccola ma significativa discrasia o singolarità: così, per esempio, [REDACTED] sostiene che la giornata iniziava al mattino intorno alle cinque e si concludeva la sera (in un caso, addirittura, alle ore 21,15: pag. 71), mentre altri riferiscono che il tutto finiva nel primo pomeriggio (teste [REDACTED] pagg. 78-79), altri ancora ([REDACTED] la sera intorno alle 7 le 8; i testi riferiscono di aver abitato in una casa di Carmiano, ma non sono concordi nel dire chi pagasse il canone di locazione; nessuno di loro ha mai scambiato anche una sola parola con i lavoratori extracomunitari, che, pure, lavoravano sullo stesso campo, anche se "distanti").

Altri testi, indicati dalle difese, sono stati esaminati nelle udienze del 3.11.15, 17.11.15 e 28.1.16. Si riportano le dichiarazioni più significative.

La teste [REDACTED] moglie di [REDACTED] ha riferito che della "[REDACTED]" è legale rappresentante il figlio [REDACTED]. Oggetto della società è la vendita di ortofrutta all'ingrosso. La teste riferisce che in campagna lavoravano italiani e stranieri, che venivano tutti gli anni, sempre le stesse persone. La paga era di un centesimo al chilo per la raccolta delle angurie. A fine settimana si facevano i conti e c'era il pagamento. La liquidazione avveniva grazie ai bigliettini che gli stessi lavoratori consegnavano dopo la pesa del prodotto. Il marito [REDACTED] comprava merce da [REDACTED], ma non era suo socio. Vi era una signora, tale [REDACTED],

che si curava che gli stranieri avessero i documenti in regola. Non c'erano operai condivisi con [REDACTED]. L'orario di lavoro era mediamente di 7-8 ore.

La teste [REDACTED] ha riferito di essere dipendente (con funzioni di contabile) della ditta "[REDACTED]". Ha dichiarato che tra tale ditta e [REDACTED] c'erano rapporti commerciali, ma non societari (la ditta, di solito, acquistava il prodotto, ossia le angurie, "sulla pianta" nei campi di Nardò e campagne limitrofe). Ha affermato che le assunzioni avevano luogo solo per stranieri muniti di permessi di soggiorno. La signora [REDACTED] dichiara di non essere mai andata sui campi e che a luglio 2009 furono assunti più di dieci operai. La [REDACTED] era una s.r.l. e [REDACTED] aveva un ruolo di collaboratore generico. La teste ha anche riferito che un anno vennero a lavorare sui campi dei lavoratori siciliani, ma non sa dire se la paga era uguale a quella degli stranieri. Infine afferma di non aver mai assistito a minacce, di licenziamento, o altro, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i quali ritiene fossero liberi di andare via in qualsiasi momento.

Richiesta, poi, dal P.M., in sede di controesame se fosse a conoscenza di altre persone che lavoravano sui campi senza essere state formalmente assunte, la teste ha testualmente riferito: *"Io non ero sul campo"*.

Nulla di rilevante ai fini del decidere hanno riferito i testi [REDACTED] (che ha lavorato come autista di camion negli anni 88-89) e [REDACTED]

La teste [REDACTED] ha riferito di aver lavorato come bracciante agricola, alla raccolta delle "anguriette" per [REDACTED] e [REDACTED], i quali ritiene fossero "soci" (pag. 44), alternativamente presenti sul campo o in magazzino. La giornata lavorativa era di ore 6,40 (pag. 45), con inizio fra le 5 e le 6 per una paga giornaliera, a giornata, di 45 euro. Gli extracomunitari lavoravano alla raccolta delle angurie, ma sul punto non è in grado di fornire altre indicazioni specifiche, salvo che loro lavoravano *"a parte"*.

Pressoché analoga la deposizione di [REDACTED], che, come la [REDACTED], ha lavorato per [REDACTED] e [REDACTED] alla raccolta di meloni e anguriette. Riferisce che gli extracomunitari lavoravano alla raccolta delle angurie, i quali - a suo dire - avrebbero fatto il suo stesso orario di lavoro (pag. 58).

Il teste [REDACTED] ha, come i testi precedenti, lavorato alla raccolta delle "anguriette" e della verdura per conto di [REDACTED] e [REDACTED]. Ha visto i lavoratori

stranieri lavorare alla raccolta delle angurie⁹, su cui non è in grado di riferire nulla di preciso, non avendo mai lavorato al tale tipo di raccolta.

Il teste [REDACTED] ha riferito di aver lavorato alla raccolta delle angurie sin dal 2009, per conto di [REDACTED]. Di recente il teste assume di aver lavorato anche per i fratelli [REDACTED] e [REDACTED]. La sua deposizione è risultata estremamente generica con riferimento agli altri lavoratori extracomunitari (salvo affermare che erano sempre gli stessi a tornare ogni anno a Nardò), mentre con riferimento all'attività che egli avrebbe prestato (orario di lavoro, modalità di lavoro, pagamento) si pone in assoluto contrasto con tutte quelle rese dagli altri lavoratori stranieri sopra sommariamente sintetizzate. Egli afferma infatti:

- a) Di essere stato sempre assunto con contratto;
- b) Di essere stato sempre retribuito, in contanti o con assegno alla fine del mese;
- c) Di aver fatto parte di una squadra di sei lavoratori che si autogestiva;
- d) Di essere giunto sui campi autonomamente, con partenza comune dal magazzino dell'[REDACTED];
- e) Di non aver avuto un orario di lavoro fisso, posto che questo dipendeva dall'arrivo dei camion;
- f) Che la paga giornaliera poteva anche arrivare a 100 euro al giorno.

Il teste [REDACTED], commerciante che si occupa di "intermediazioni ortofrutticole" ha solo riferito essere andato a Pachino, insieme a [REDACTED], "per vedere la qualità delle angurie".

Deposizione di contenuto analogo è stata quella di [REDACTED], mentre [REDACTED], fratello dell'imputato [REDACTED], ha riferito sulla struttura societaria della società "[REDACTED] s.a.s", sui suoi rapporti col fratello [REDACTED] ed altri familiari e sul ruolo svolto nella società, sui rapporti di tale società con la "[REDACTED] cooperativa agricola", sorta successivamente e che si occupa dalla commercializzazione di prodotti orticoli. Ha riferito di non aver conosciuto [REDACTED] o [REDACTED] il tunisino perché "si occupavano di pomodori" (verbale 17.11.15, pag. 17) e di non sapere se – e quali – rapporti ha avuto con costoro suo fratello Pantaleo.

I testi [REDACTED] e [REDACTED], indotti dalla difesa di [REDACTED] hanno sostanzialmente dichiarato di aver lavorato con detto imputato e di non conoscere i testi che hanno reso dichiarazioni accusatorie contro di lui, escludendo di essere stati pagati dallo stesso [REDACTED] e di avere, invece, ricevuto la retribuzione dai "padroni".

⁹ "C'erano quelli che venivano tutti gli anni, si facevano la stagione e se ne andavano, poi c'erano pure quelli nuovi che venivano insieme a questi..."

La teste [REDACTED] ha riferito di essere la compagna di [REDACTED] e che questi, nell'estate del 2009, tornò in Tunisia per due mesi e qualcosa, forse tre mesi, per assistere suo padre era stato operato di cuore. A domanda, se sia in grado di essere più precisa sul periodo, la teste ha risposto di non ricordare bene.

Il teste [REDACTED], Sindaco di Nardò, ha riferito sulla situazione della masseria Boncuri e sull'incarico all'Associazione "[REDACTED]" per la gestione della struttura. Ricorda che si registrò anche un decesso per problemi di natura cardiaca. Definisce "molto gravi" le condizioni igieniche della struttura.

Oltre alle deposizioni testimoniali sopra in sintesi riportate, completano il compendio probatorio una rilevante mole di documenti, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dagli imputati e ritualmente acquisite agli atti a seguito della loro mancata sottoposizione ad esame e la perizia trascritta sulle intercettazioni telefoniche, redatta dal dott. Giovanni Leo: ad esse si farà riferimento secondo necessità nei paragrafi successivi, relativi alla valutazione delle prove e delle posizioni dei singoli imputati.

* * *

4 - VALUTAZIONE DELLE PROVE

Ritiene anzitutto la Corte debba essere assegnata piena valenza probatoria a tutte le dichiarazioni rese dai testi nei verbali di s.i.t. innanzi alla Polizia Giudiziaria, acquisite ai sensi degli artt. 512 e 512-bis c.p.p., per sopravvenuta impossibilità di esame a seguito di irreperibilità. È evidente, infatti, come tali dichiarazioni abbiano trovato preciso e puntuale riscontro negli altri elementi di prova acquisiti al processo (comprese le intercettazioni telefoniche, di cui a breve si dirà), onde è chiaro che la sentenza, coerentemente con la giurisprudenza della Suprema Corte e della CEDU (sentenze sopra richiamate) non si fonderà esclusivamente su di esse, ma sull'intero compendio probatorio versato in atti.

Il quadro che emerge dalle prove sopra evidenziate, al di là di alcune deposizioni chiaramente reticenti o di comodo rinvenibili in quell'area che i romani definivano con l'espressione *fraus domestica* (per indicare le deposizioni di favore verso qualcuno, quali quelle di prossimi congiunti o di famuli: vedi supra, pagg. 58), è quello di un **preordinato, organizzato, sistematico, massivo sfruttamento della forza lavoro costituita dai lavoratori stranieri**, di prevalente provenienza africana, utilizzati nelle campagne di Nardò e dintorni, da parte dei **datori di lavoro** per il tramite di altri stranieri immigrati, talvolta connazionali degli stessi lavoratori, ai quali si attaglia

perfettamente la definizione di "caporali" (nel senso tecnico-giuridico innanzi evidenziato: supra pagg. 14 e ss).

Le deposizioni rese dalle persone offese o dagli altri lavoratori stranieri sentiti come testi d'accusa fanno tutt'uno con l'analitica e precisa deposizione rese da [REDACTED] [REDACTED], Presidente dell'Associazione "[REDACTED]" incaricata della gestione della masseria Boncuri, con quella del suo Vice [REDACTED], nonché con quella del Colonnello [REDACTED], Comandante del R.O.S. Lecce, che ha documentato nelle osservazioni di P.G. (rilievi fotografici e DVD), la situazione rilevata a Boncuri e nelle campagne di Nardò e dintorni. Deposizioni, quelle rese da questi testi, pienamente attendibili, scevre da intenti calunniosi, coerenti e ricche di particolari, oggetto di reciproco riscontro, che delineano un quadro desolante di grave sfruttamento lavorativo nel quale, secondo la Corte, è ravvisabile a pieno titolo il delitto di cui all'art. 600 c.p.

Vale richiamare, a proposito del compendio testimoniale acquisito al processo, come il Giudice, nella valutazione delle varie testimonianze, debba attenersi al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. 10.10.2006, n. 35984), secondo cui "in tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza".

Nel caso di specie, ritiene la Corte che le deposizioni rese dai testi indotti dall'accusa pubblica e privata, al di là di qualche discrasia di poco momento, siano perfettamente rispondenti ai canoni ermeneutici sopra delineati, non essendo emersi elementi che depongano per la loro falsità, posto che le stesse, al contrario, hanno delineato un quadro attendibile, coerente e veritiero dei fatti percepiti.

Va detto, tuttavia, che secondo la contestazione d'accusa gli imputati si sarebbero resi responsabili, anzitutto, del delitto di cui all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Si è visto in precedenza che:

- a) Il reato in parola è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 13.8.11, n. 138 ed è in vigore, appunto dal 13 Agosto 2008 (supra, pag. 16);
- b) È un reato alternativo a quello di "riduzione in schiavitù o servitù" (art. 600 c.p.), le volte in cui le condotte di sfruttamento lavorativo si connotino per una maggiore gravità, una gravità tale da sconfinare nell'alveo applicativo di tale disposizione codicistica, quale esitata dalla legge n. 228/03. **La fattispecie delineata nell'art. 600 c.p. è infatti più grave di quella di cui all'art. 603-bis c.p., nella quale questa può considerarsi assorbita.**

Discende, pertanto, da quanto evidenziato sub A), che il reato di intermediazione illecita previsto dall'603-bis c.p. **non può essere ritenuto** in riferimento ai fatti oggetto del giudizio, posto che gli stessi risultano contestati – e sono stati commessi - *"dal 2008 fino ad agosto 2011"*, dunque **in epoca antecedente all'entrata in vigore della citata disposizione.**

È vero, peraltro, che la contestazione d'accusa riporta genericamente il mese di "Agosto 2011" e che, dunque, sul piano fattuale, essa potrebbe comprendere l'ultima propaggine di condotte riconducibili alla disposizione de qua, ma ciò non è concretamente ipotizzabile nel caso di specie in quanto, per il principio del *favor rei*, allorquando si contesta un reato come genericamente commesso nell'arco di un mese, la contestazione va riferita al primo giorno del mese, con la conseguenza che il disposto di cui all'art. 603-bis, alla data dell'1.8.11, non era ancora in vigore. Senza contare che la fattispecie delineata nella disposizione in parola, nella veste formale antecedente alla riforma del 2016, si attagliava solo alle condotte dei caporali, non anche a quelle dei datori, che pertanto non possono essere perseguite.

Ma, al di là di questo, rileva la Corte come, nella presente fattispecie, il quadro degli episodi di grave sfruttamento del lavoro consumati in Nardò e zone limitrofe rimandi alla più grave figura delittuosa di cui all'art. 600 c.p.

Di tale delitto, infatti, sono rinvenibili tutti gli indici voluti dalla legge, con riferimento all'ipotesi del c.d. "lavoro servile", quale specificamente tipizzato dalla novella del 2003, modificativa dell'art. 600 c.p., quello cioè in cui il soggetto agente riduca o mantenga *"una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative ... che ne comportino lo sfruttamento e comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento"*. Una condotta che, a mente del 2° comma dell'art. 600, deve essere realizzata *"mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità*

fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".

In altri termini, il reato in parola, secondo dottrina e giurisprudenza (vedi supra, pag. 19 e ss.), è ravvisabile allorché taluno (si tratti del datore di lavoro, o del "caporale" o di entrambi in concorso), approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica, o di una situazione di necessità del lavoratore, eventualmente avvalendosi del reclutamento e avviamento al lavoro in violazione del divieto di intermediazione, stipuli un accordo o crei comunque una situazione di fatto in cui la persona del lavoratore presti la propria opera in uno stato di **soggezione continuativa** (ossia di limitazione della propria libertà di autodeterminazione, che non significa, tuttavia, totale privazione della libertà) **che ne comporti lo sfruttamento lavorativo (al pari, appunto, dei servi).**

La Cassazione (Sentenza n. 46128/08; Cass. n. 31647/16) ha ravvisato tale condizione servile, integrante il delitto in parola, nel caso di approfittamento dello stato di necessità proprio dell'immigrato da un Paese povero che sia "**privo di alternative esistenziali**", al quale vengano imposte condizioni di vita e di lavoro abnormi, precisando che per "**stato di necessità**" debba intendersi non già quello delineato nell'art. 54 c.p., quanto, invece, una situazione di "**bisogno**" del tipo di quella enunciata dall'art. 644, comma 5° n. 3 c.p. per il delitto di usura, ovvero di quella, civilistica, che integri una sproporzione fra prestazioni quale delineata dall'art. 1448 c.c. in tema di rescissione del contratto.

Orbene, se questo è, appare evidente come nella fattispecie oggetto del giudizio siano rinvenibili tutti gli elementi sintomatici della (moderna) riduzione in schiavitù.

Il primo di tali elementi è proprio quello del "**caporalato**", rinvenibile nel fatto che molti, se non tutti i lavoratori extracomunitari operanti nelle campagne di Nardò risultano essere stati avviati al lavoro per il tramite di caporali. Ne riferiscono, concordemente, tutti i testi innanzi indicati.

Per trovare lavoro nelle campagne di Nardò era necessario, infatti, rivolgersi ai "caporali" (alcuni dei quali, non tutti, imputati in questo processo), agevolmente rintracciabili presso il bar Neretun o il distributore AGIP sito sulla strada che da Nardò porta alla Statale n.101 (vedi supra). Né rileva, sotto tale profilo, che in alcuni casi – non tutti – le ditte e i datori di lavoro che li assumevano, predisponessero poi un contratto di lavoro: si trattava, infatti, di un post factum, di un adempimento formale che seguiva (quando seguiva) all'accordo già raggiunto fra caporale e lavoratori. In ogni caso, anche a ritenere che alcune assunzioni e prestazioni di lavoro fossero regolari,

molte ce n'erano – la più gran parte – che avvenivano in maniera irregolare ed avevano esecuzione per il tramite di "caporali".

Era, infatti, il caporale che:

- predisponere le squadre, reclutando i lavoratori;
- Si faceva consegnare i documenti che poi forniva ai dipendenti delle ditte per l'assunzione (ovviamente solo quando il lavoratore era munito di permesso di soggiorno);
- Decideva quando restituire i documenti ricevuti (il che avveniva quasi sempre a distanza di diversi giorni, se non di mesi);
- Raccoglieva i lavoratori (non di rado anche clandestini), li portava (dietro pagamento) sui campi di lavoro, gestendone l'attività lavorativa, e li riportava nella loro residenza al termine della giornata;
- Forniva (non sempre) ai lavoratori (sempre dietro pagamento) acqua potabile o un panino per la pausa pranzo;
- Controllava il lavoro evitando che "si perdesse tempo".

Tutto ciò faceva sì che i lavoratori stranieri, solitamente non acculturati e privi di conoscenza della lingua italiana, fossero sostanzialmente in balia di questi individui senza scrupoli, talvolta loro connazionali, ai quali fatalmente finivano col riconoscere un improprio ruolo sociale, posto che si trattava di persone che, bene o male, procuravano loro un lavoro. In altri termini, il caporale era il solo elemento che li legava al lavoro e al possibile salario, dal momento che il più delle volte – come dagli stessi dichiarato – neppure sapevano per conto di chi lavoravano.

Il secondo elemento, molto importante, è quello costituito dalla sottrazione o, quanto meno, dal trattenimento per un tempo più o meno lungo, dei documenti di identità, compreso il permesso di soggiorno. Ne hanno riferito, fra gli altri, con dovizia di particolari molti testi, segnatamente [REDACTED].

[REDACTED]. Tale circostanza – al di là del fatto che talvolta i documenti dei regolari venivano utilizzati per realizzare falsi documenti di identità per i clandestini in caso di controlli: sul punto teste [REDACTED]; udienza 14.11.13 – era tale da mettere i lavoratori stranieri in condizione di estrema difficoltà e di sudditanza verso i caporali ("sotto scacco" li ha definiti la teste [REDACTED]), dal momento che senza documenti erano, di fatto, impossibilitati a muoversi e costretti a fare tutto ciò che i caporali chiedevano, al fine di poter riottenere i propri documenti. Il rischio era che, ad un controllo di Polizia, potessero essere rimpatriati. Come i lavoratori clandestini (testi

citati ed inoltre deposizioni di [REDACTED], ai quali i caporali tranquillamente facevano ricorso e che, proprio perché privi di documenti (e, a fortiori, di contratto), erano completamente in loro balia, in condizione di assoluta vulnerabilità, costretti ad orari di lavoro impossibili, molto spesso senza essere pagati o venendo pagati con salari fortemente decurtati. Sarcastica l'esortazione di qualche caporale al lavoratore che provava a rivendicare i suoi diritti: "vai dall'avvocato". Purtroppo, talvolta, analoga esortazione veniva fatta anche da qualche carabiniere o poliziotto cui il lavoratore aveva l'ardire di rivolgersi (teste: [REDACTED] supra pag. 45).

Il terzo elemento è quello dei turni e delle condizioni di lavoro.

Tutti i testi – a parte poche deposizioni di comodo di difesa (supra, pag. 58), che hanno indicato in 6,40 ore la durata della giornata lavorativa, in contrasto con tutte le acquisizioni probatorie, comprese le intercettazioni telefoniche – hanno riferito di massacranti turni di lavoro, sempre superiori alle 10 ore, non di rado di 12-14-16 ore, in condizioni estremamente difficili, sotto il sole cocente e con temperature che, nei mesi di luglio-agosto, in Salento raggiungono e talvolta superano i 40 gradi, senza pause o con pause estremamente ridotte, senza ripari o valide possibilità di ristoro. Ciò comportava che, molto spesso, i lavoratori tornassero la sera nei luoghi di residenza fortemente disidratati. Ne ha riferito specificamente la teste [REDACTED], Presidente dell'Associazione "[REDACTED]", non per sentito dire ma per averlo verificato di persona dal momento che la stessa prestava la sua opera di volontariato presso la struttura medica allestita dentro la masseria Boncuri¹⁰. In queste condizioni, parlare di misure prevenzionali, di sicurezza e igiene del lavoro, di rispetto del T.U. n. 81/08 è chiaramente un fuor d'opera: è già un miracolo che non si siano registrati decessi (tranne uno, per una crisi cardiaca – ne hanno riferito i testi [REDACTED] e [REDACTED], inoltre copie dei quotidiani in atti – per il quale tuttavia non sono emersi elementi che consentano di ricollegare la morte alle difficili condizioni di lavoro).

¹⁰ Verbale 3.5.16, Teste Sallustio: "Siccome, appunto, proprio presso il medico, dove io spesso prestavo servizio, i ragazzi riferivano di non sentirsi bene, di non avere avuto abbastanza acqua durante la giornata, il medico ha spesso diagnosticato una disidratazione. Non so se l'abbia mai scritto sulle ricette mediche, però questa cosa è stata riferita a noi operatori, io l'ho vissuta in prima persona come mediatrice, però ci è stata proprio riferita dai medici, a voce quanto meno. Per cui noi poi abbiamo anche avuto una interlocuzione con il dirigente della A.S.L., chiedendo appunto un intervento anche all'Amministrazione Comunale, perché non era possibile che dei lavoratori stessero senza acqua tutta una giornata".

Si aggiunga, inoltre, che allorquando i lavoratori non si sentivano bene era estremamente difficoltoso che venissero accompagnati in ospedale: intanto perché i caporali, per coloro che erano a posto con documenti e contratto, pretendevano la somma di 10 euro (che il lavoratore ben difficilmente era disposto a corrispondere, attese l'esiguità dei compensi percepiti), poi perché se si trattava di irregolari, i caporali evitavano proprio di accompagnarli - per evitare fastidi, per timore che il lavoratore, in qualche misura, li tirasse in ballo - ovvero li accompagnavano lasciandoli fuori e lontano dal Pronto soccorso, allontanandosi per non essere identificati (sul punto la teste Sallustio). Tutto ciò contribuiva, ovviamente, ad aggravare la già pesante condizione di vulnerabilità.

Illuminante, ancora una volta, la deposizione della teste [REDACTED]: *"... Erano proprio lavoratori sotto scacco ... Nel 2011 girava un video realizzato da dei volontari ... un ragazzo credo sudanese, molto sveglio, che si è fatto intervistare, diceva: "Il caporale quando noi ci sentiamo male ci minaccia ... se chiediamo l'acqua non ce la dà, ci aggredisce, ci tratta male o se ci sono dei controlli ci obbliga a scappare anche se siamo in regola".*

Di tanto si rinviene piena conferma nelle deposizioni dei lavoratori esaminati nel dibattimento o nei verbali di s.i.t. acquisiti agli atti:

Teste [REDACTED], Udienza 6.11.14: *"Quando sono arrivato nel 2010 con [REDACTED] n.d.r.) siamo andati a lavorare cinque giorni, quando c'è controllo, quando è arrivati controllo [REDACTED] ha detto: <<scappare!>> ... Cinque giorni dopo non incominciamo a lavorare ancora, ancora controllo è arrivato e lui ha detto di scappare,,",* Id. teste [REDACTED], supra pag. 48;

Teste [REDACTED], Udienza 14.11.13, pag. 58 (con l'interprete [REDACTED]): *"...Lui [REDACTED] diceva: "Io sono mafia e lavoro con i mafiosi", picchiava, insultava, ha picchiato lui, non li faceva mangiare finché non riempivano il camion, non gli portava da mangiare finché non finivano di riempire il camion. Un momento dice di un giorno che si è spostato lui, [REDACTED], e lui ne ha approfittato per spostarsi a bere l'acqua, è arrivato [REDACTED] da dietro e gli ha tirato un calcio sulla gamba. Dice che il fatto non è successo solamente con lui, che non ha picchiato solo lui, ha picchiato un altro marocchino ed altre due persone. ... Dice che lui quando ha picchiato lui gli ha tirato un calcio sulla gamba ed è caduto così, con le mani davanti, all'altro gli ha riempito la bocca di terra...";*

Teste [REDACTED], Udienza 14.11.13, pagg. 24 e ss.:

P.M. Mignone: "Quando stava a Nardò qualcuno l'ha minacciata, le ha dato percosse?"
Teste [REDACTED]: "[REDACTED], sì" ... *Lui quando fa questo conto di 10 euro, ho detto: "10 euro non fai niente una giornata da 12 ore, 11 ore, 10 euro", ho detto così, "Questo è il conto" voglio o non voglio ... Lui parla perché lui grande, parla come vuole lui ... io la verità non posso fare niente senza documenti ... io scappato da Ragusa per sistemare e trovata un altro peggio ... Litigato ha detto ... "puoi anche denunciarmi ed io ti faccio denunciare da parte della mia ragazza che l'hai maltrattata, che l'hai stuprata. Ti faccio fare questo dalla mia ragazza"...*

Tali deposizioni - ma anche molte altre, sopra sinteticamente riportate - hanno evidenziato come i lavoratori non potessero neppure protestare e se lo facevano venivano minacciati di non essere retribuiti, ovvero che sarebbero stati esclusi dal lavoro (vedi supra, pagg. teste [REDACTED] pag. 38, teste [REDACTED] pag. 43, dichiarante Jbir, pag. 47).

Inoltre, a fronte di prestazioni lavorative estremamente usuranti, venivano corrisposti salari "da fame", ove si consideri che quelli concordati precedentemente all'ingaggio venivano sistematicamente erosi dalle varie prestazioni (obbligatorie) dei caporali (trasporto, acqua, vitto, ma anche suddivisioni del salario in parti superiori a quelle di chi aveva effettivamente lavorato), sicché al termine della giornata la paga si riduceva, sì e no, a poche decine di euro (quando venivano corrisposte, perché non era infrequente il caso, soprattutto rispetto ai lavoratori irregolari, che il salario non venisse per niente corrisposto).

Dunque, riassumendo, nella campagne di Nardò il lavoro prestato dagli operai extracomunitari si connotava per:

- 1) Essere oggetto di "caporalato", nel senso che l'avviamento al lavoro avveniva esclusivamente grazie alla intermediazione illecita da parte di "caporali" (fattispecie che, oggi, integrerebbe pacificamente l'ipotesi di reato di cui all'art. 603-bis c.p.);
- 2) Essere oggetto di **grave sfruttamento**, avuto riguardo ai massacranti turni di lavoro, alle retribuzioni estremamente esigue, alle difficilissime condizioni in cui le prestazioni lavorative avevano luogo, all'assoluta mancanza di misure e opere prevenzionali ai sensi del Testo Unico n. 81/08, alle minacce, alle violenze e ai ricatti cui i lavoratori venivano ripetutamente sottoposti (segnatamente gli irregolari, ma non solo).

Oltre a ciò mette conto di rilevare come, nella più gran parte dei casi, i lavoratori che giungevano nella piana di Nardò fossero costretti a vivere in condizioni oggettivamente

sub-umane, se non disumane. Ne hanno riferito molti testi (vedi supra): merita di essere ricordata, fra le altre, la deposizione di [REDACTED] il quale ha riferito di non aver incontrato condizioni di tale degrado neppure nelle più disastrose bidonville africane. Gli stranieri, ad eccezione dei pochi che hanno trovato riparo nella tendopoli della masseria Boncuri, all'epoca dei fatti erano costretti a vivere (quando andava bene) in casolari di campagna abbandonati o in un opificio dismesso (la ex-segheria, poi demolita), quando andava male sotto gli alberi e a dormire sopra a un pezzo di cartone; in ogni caso privi di acqua corrente e di servizi igienici (per i bisogni fisiologici utilizzavano delle buche scavate nei campi, mentre per le pulizie facevano ricorso all'acqua prelevata dalle fontanine comunali e conservata dentro taniche, ovvero, quanto era possibile, utilizzavano i servizi siti dentro la Masseria). E si trattava non di poche decine di persone, ma di diverse centinaia!

Tutto ciò, anche sotto il profilo psicologico, determinava una situazione di soggezione continuativa, che si protraeva per tutta la durata del rapporto di lavoro, e che andava ad impattare, a monte, con una condizione soggettiva di vulnerabilità dei lavoratori.

Si consideri, anzitutto, che molti di essi sono risultati essere portatori di storie drammatiche, iniziate già nel loro Paese d'origine, da cui si sono allontanati alla ricerca di una migliore condizione di vita, quasi sempre rivelatasi vana anche a causa di inganni posti in essere da trafficanti di uomini privi di scrupoli. Esemplari, sotto tale punto di vista, sono le storie dei denunciati [REDACTED], da cui ha preso le mosse l'indagine esitata nel presente giudizio (vedi supra, pagg. 34-38; per maggior dettagli verbali di s.i.t. in atti). Si tratta di persone già in partenza vulnerabili, indotte a lasciare il proprio Paese a causa di gravi situazioni familiari, strumentalizzate da trafficanti privi di scrupoli come tale "[REDACTED]" (dietro pagamento di rilevanti somme di denaro), giunte in Italia con la prospettiva di una possibilità di lavoro che ben presto si è rivelata un miraggio, raggiunte anche nel nostro Paese da altri personaggi privi di scrupoli come tali "[REDACTED]" o [REDACTED], ben presto trovatesi in stato di necessità in quanto digiune della lingua e della cultura italiane e prive di denaro, di alloggio, di sostentamento: **una condizione di disperazione assoluta** (denunciante Agrebi: *"Ci diedero un panino che non mangiai nemmeno per quanto ero disperato"*), il viatico migliore per lo sfruttamento lavorativo, non importa se nelle campagne siciliane o in quelle del leccese. In quelle condizioni, infatti, qualsiasi ipotesi, anche estremamente difficoltosa o gravosa di lavoro, non importa se proveniente da caporali avidi di denaro, veniva necessariamente vista come una sorta di luce in fondo al tunnel, la sola

possibilità di dare, in qualche misura, una svolta alla propria vita. E non è certamente un caso che dalle campagne siciliane si giungesse poi nella piana di Rosarno, nelle campagne di Nardò, in quelle di Palazzo San Gervasio o in quelle del foggiano: tutte queste località costituivano - e costituiscono - infatti, una "rete" che si connota per la estrema necessità di lavori in agricoltura, cui si sopperisce unicamente grazie allo sfruttamento intensivo di operai extracomunitari, in gran parte provenienti - come i due denunciati e gli altri lavoratori, persone offese in questo processo - dall'Africa. **Storie sovrapponibili di immigrazione, talvolta di tratta** (quale definita dal Protocollo addizionale di Palermo¹¹), **di caporalato e di sfruttamento**, negli ultimi anni sempre più all'attenzione di Governi e Legislatori, che hanno portato a profonde innovazioni nel tessuto normativo europeo e del nostro Paese. **Storie di vera e propria moderna schiavitù**, secondo la lettura che dottrina e giurisprudenza danno ormai costantemente dell'art. 600 c.p. In tutti questi casi, compresi quelli emersi dall'istruttoria dibattimentale, la costante infatti è quella di una "situazione di necessità" in cui versano i lavoratori, intesa come qualsivoglia "situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale" dei soggetti passivi, "adatta a condizionarne la volontà personale, in accordo con quanto disposto nella decisione UE 2002/629/GAI sulla tratta di esseri umani (di cui la legge n. 228/03, modificativa dell'art. 600 c.p. è attuazione)". Secondo tale decisione quadro, accanto ai più tradizionali mezzi coercitivi della volontà, debbono essere presi in considerazione, al fine di meglio tutelare le vittime, anche gli abusi di potere legati alla vulnerabilità della vittima, intesa quale condizione che altera radicalmente la sua libertà di scelta, apparentemente ancora in essere ma, in realtà, annullata nella supina accettazione dell'abuso. Così, secondo Cass. 17.6.16, n. 1884, è ravvisabile l'ipotesi della riduzione allo stato servile, di cui all'art. 600 c.p., nel fatto di un immigrato extracomunitario alloggiato in un ricovero destinato agli animali, privo della reale possibilità di scegliere altri lavori ed altre sistemazioni abitative, da pochi mesi presente in Italia, senza denaro né conoscenze, con scarsa consapevolezza della propria situazione o dei propri diritti. Costui - scrive la Corte - pur avendo astrattamente "mantenuto la possibilità di allontanarsi dalla situazione sgradita", di fatto risultava privo di alternative esistenziali "realisticamente individuabili e

¹¹Art. 3: Per tratta di persone si intende "il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, inganno abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità [con] sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento e prelievo di organi", per le quali si considera "irrelevante" il consenso prestato dalla vittima

compatibili con le circostanze contingenti esistenti in quel contesto territoriale e temporale". Egli – si legge in sentenza - *"non si determinò liberamente a svolgere un'attività lavorativa gravosa, sottopagata e in condizioni disagiate, ma lo fece in quanto condizionato dall'assenza di alternative praticabili, in quel periodo, in quel contesto temporale ed in ragione delle proprie condizioni personali"*. Una situazione – quella descritta dalla Suprema Corte, come anche nelle altre sentenze sopra richiamate – in tutto analoga a quelle dei tanti lavoratori sfruttati, sottopagati, maltrattati, costretti a vivere in situazioni di estremo degrado morale e civile nelle campagne di Nardò, quali emerse dall'istruttoria dibattimentale e sopra sinteticamente riportate. Con la sola differenza che quello di Nardò non era un caso episodico, ma un vero e proprio sistema strutturato, organizzato e voluto dai numerosi soggetti coinvolti (datori di lavoro e caporali, fra cui alcuni degli odierni imputati: su ciò vedi infra), talvolta col silenzio, se non con la complicità, delle Istituzioni.

Tutto ciò porta a ritenere sussistenti tanto il delitto di riduzione in schiavitù quanto quello di associazione per delinquere.

È innegabile, infatti, che un sistema di tal fatta, per potersi mantenere e perpetuare negli anni, necessita di una interazione fra le condotte dei caporali, deputati alla ricerca ed alla gestione dei lavoratori da mandare nei campi, e quelle dei datori di lavoro, che di essi si avvalgono, quasi sempre nella piena consapevolezza tanto delle modalità di reclutamento, quanto della concreta gestione della forza lavoro. La prova del vincolo associativo può, dunque, ragionevolmente trarsi proprio da tale interdipendenza delle condotte, tutte poste in essere in ossequio a ruoli ben determinati e strumentali a far sì che la "macchina" girasse sempre a pieni giri, al fine di garantire a caporali e datori di lavoro il massimo dei profitti. Né rileva che si trattasse di raccolta delle angurie o dei pomodori, posto che, in entrambi i casi, la costante era sempre lo sfruttamento massimo della forza lavoro.

A fronte di ciò, la tesi principale prospettata dalle difese, per contrastare l'ipotizzata sussistenza della riduzione in schiavitù, è stata quella di sostenere l'assoluta autodeterminazione dei lavoratori, i quali, volontariamente hanno accettato le condizioni di vita e di lavoro innanzi descritte. Più volte, infatti, è stato chiesto agli operai stranieri esaminati come testimoni, se si fossero determinati autonomamente a giungere nelle campagne di Nardò e se fossero stati costretti da alcuno a svolgere quei lavori (vedi le domande sistematicamente rivolte ai testimoni dall'avv. Galluccio Mezio).

Argomentazione indubbiamente suggestiva, ma, a parere della Corte, fuorviante. Essa infatti, non considera la specificità della condizione soggettiva di chi, pur volontariamente, si recava nella campagne di Nardò, ma era assolutamente privo, in quel dato contesto temporale, di alternative esistenziali validamente percorribili (e dunque la sua era una libertà solo apparente). Si trattava, infatti - come già si è evidenziato - di uomini già di per sé deboli, specie se clandestini, spinti dalla necessità di trovare un lavoro, quale che fosse, per poter sopravvivere, privi di cultura e senza conoscenza della lingua, che giunti a Nardò si sono imbattuti in una organizzazione strutturata e deputata al loro sfruttamento, alla quale non hanno saputo o potuto opporsi. Tranne [REDACTED], che, pur giunto a Nardò perché spinto dalla necessità di raggranellare dei soldi per poter finire gli studi, diversamente dagli altri ad un certo punto ha saputo opporsi ed ha provato a spezzare la catena dello sfruttamento, organizzando una protesta in sé clamorosa, che ha portato poi, di lì a qualche giorno, al varo con decreto legge (n. 13.8.11 n. 138) del nuovo reato di cui all'art. 603-bis c.p. Ma [REDACTED] era uomo di cultura, prossimo alla laurea, che conosceva bene la lingua italiana e i suoi diritti ("arrogante" lo definivano i caporali) ed era, dunque, in grado di percepire le gravi forme di sfruttamento che si perpetravano nelle campagne di Nardò e di opporvisi, coinvolgendo nella protesta, almeno per un certo periodo, molti dei suoi compagni di lavoro. Tutto ciò non vale, però, a mutare lo stato delle cose, quale evidenziato dalla copiosa istruttoria dibattimentale.

Può dunque ritenersi, con tranquillante sicurezza, che:

- a) a Nardò venne commesso il reato di riduzione in schiavitù, quale contestato in rubrica;
- b) tale reato venne posto in essere da un'organizzazione di caporali e datori di lavoro, che rende sussistente anche il delitto di cui all'art. 416 c.p.

* * *

5 - LE POSIZIONI DEI SINGOLI IMPUTATI

Si tratta, a questo punto, di analizzare le posizioni dei singoli imputati. Lo si farà seguendo l'ordine indicato nel Decreto che dispone il giudizio.

1 - [REDACTED], sudanese, latitante:

Risponde dei reati contestati ai capi A) e B) della rubrica.

A suo carico si rinvergono i sotto elencati elementi di prova:

- a) Anzitutto le dichiarazioni di [REDACTED] acquisite agli atti ex artt. 512 e 512-bis c.p.p., che lo indica come "caporale" insieme a [REDACTED]. Il dichiarante, nel riferire le condizioni di lavoro e di sfruttamento che lo hanno visto coinvolto, ascrive anche a tale imputato la metodica di lavoro tipica degli altri caporali: reclutamento, trasporto, trattenute di denaro, orari di lavoro massacranti, sfruttamento della condizione di vulnerabilità (su questi aspetti è riscontrato dagli altri testi). Si legge, infatti, nel verbale 12.7.09: *"Per i pomodori quasi tutti facevano riferimento a [REDACTED] che collaborava con un sudanese se non ricordo male di nome [REDACTED] si muoveva a bordo di un'autovettura Opel di colore blu scuro di lunghe dimensioni; [REDACTED] invece con una Mercedes di colore beige. Tutte le mattine alle cinque venivamo accompagnati nei campi dedicandoci alla raccolta dei pomodori dai tanti collaboratori motorizzati di [REDACTED] e [REDACTED]. La giornata lavorativa terminava il pomeriggio inoltrato. ... Venivamo retribuiti da [REDACTED] che provvedevano a sorvegliarci durante il lavoro. Per ogni cassa riempita venivamo retribuiti con 4 euro. ... Uno dei proprietari, che viaggiava in Mercedes, retribuiva [REDACTED] 8 euro ogni cassa ... di grandi dimensioni. Sabr e Said giustificavano le trattenute dicendoci che dovevamo pagare il trasporto e le bottiglie d'acqua ... e i panini con carne di pecora..."*
- b) Viene fisicamente riconosciuto dallo stesso [REDACTED] e da [REDACTED] che lo identifica nelle dichiarazioni del 30.6.09 (vedi verbale);
- c) Esiste, inoltre, un Servizio di OCP del 4.8.09 (Vol B, all. n. 17; verbale di osservazione video) che lo vede nelle campagne di Nardò.

[REDACTED] è, dunque, un caporale ed una sorta di "braccio destro" di [REDACTED] (vedi infra), ossia uno dei caporali più importanti, almeno con riferimento alla raccolta dei pomodori. Di quest'ultimo egli condivide la sorte, nel senso che le condotte, anche alla stregua di quanto riferito dai testi [REDACTED] che lo hanno riconosciuto, sono sostanzialmente le medesime.

A lui sono ascritti, nel capo B), anche i delitti di estorsione e quello di cui all'art. 12, comma 5° D.L.vo n. 286/98.

Con riferimento all'estorsione, la stessa non appare ben definita nella contestazione d'accusa. Essa è contestata, genericamente, quasi come segmento della condotta descritta nell'intero capo di imputazione, che riguarda anche i reati di riduzione in schiavitù e di caporalato. Il passaggio che rileva è infatti: "mediante minaccia di perdere il posto di lavoro in caso di ribellione ... riuscendo a lucrare ingiustificatamente e

spropositatamente ... elevate percentuali sulle esigue retribuzioni...". Dunque essa si risolve, sostanzialmente (come anche nelle successive contestazioni di cui ai capi C, E, F e G), nella minaccia, diretta ai lavoratori, di far perdere loro *il posto di lavoro in caso di "ribellione"*, così da ottenerne le prestazioni lavorative e l'accettazione di compensi "non adeguati" e comunque, contrari alle leggi e ai contratti collettivi.

Con riferimento, invece, al delitto di cui all'art. 12, comma 5° D. L.v. n. 286/98 si contesta agli imputati (dunque anche ad [REDACTED] detto [REDACTED]) il fatto di avere sfruttato la condizione di clandestinità di alcuni lavoratori stranieri, favorendone, in tal modo, la permanenza sul territorio dello Stato.

Ora, con riferimento al delitto di **estorsione**, non è a dubitarsi che, in sé considerata, la condotta di chi minacci di licenziamento il lavoratore, soprattutto in un contesto di grave crisi occupazionale, al fine ottenerne un comportamento remissivo rispetto a prestazioni lavorative estremamente onerose e retribuzioni inadeguate valga ad integrare il reato in parola (fra le altre, Cass. n. 656/10). Tuttavia nella presente fattispecie la condotta, pur astrattamente riconducibile alla fattispecie delittuosa dell'estorsione, **costituisce un segmento della condotta, certamente più vasta ed articolata, del delitto di riduzione in schiavitù**. Si vuole dire, in altri termini, che la minaccia di licenziamento in caso di mancata accettazione delle gravi condizioni di lavoro e delle esigue retribuzioni corrisposte, altro non è se non un modo per ulteriormente coartare la volontà della vittima così da pervenire al suo asservimento. Ne discende che il contestato delitto di estorsione deve **ritenersi assorbito** in quello, ritenuto, di riduzione in schiavitù (in terminis Cass. 18.12.12, n. 13388, che ha escluso l'ipotesi di concorso fra riduzione in schiavitù e sequestro di persona a scopo di estorsione, ritenendo quest'ultimo assorbito nella prima fattispecie delittuosa).

Analogamente, secondo la Corte, per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'art. 12, comma 5° D. L.vo n. 286/98 delinea un'ipotesi di reato a forma libera, la cui condotta tipica può assumere carattere omissivo o commissivo, concretandosi **nel favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri** (privi di permesso di soggiorno). Ciò che rileva non è l'ingresso, ma la **permanenza illegale** dello straniero nel territorio dello Stato, mentre è irrilevante che questi, nelle more, si attivi per conseguire - e magari ottenga - il permesso di soggiorno. La norma contempla, infatti, qualsiasi attività con cui si favorisca comunque la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, a fine di profitto. **Impiegare lavoratori clandestini, con**

condizioni di lavoro gravose, costituisce una classica fattispecie del reato in parola: vi è, infatti, il favoreggiamento della permanenza, il fine di profitto e il dolo specifico (Cass. 20.4.01, n. 16.604: *"L'impiego di lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni di illegalità con la corresponsione di minime retribuzioni connota il fine di lucro ed il conseguente ingiusto profitto, tratto dalla citata condizione di illegalità, sanzionato dall'art. 12, comma 5, D. L.vo n. 286/98"*).

In punto di fatto, le risultanze processuali hanno chiaramente evidenziato l'impiego, tanto nella raccolta delle angurie, quanto nella raccolta dei pomodori, di cittadini stranieri irregolari, privi di permesso di soggiorno. Si richiamano le deposizioni di alcuni testi:

██████████:

"██████████ (l'imputato ██████████ n.d.r.) sceglie i lavoratori "fra i clandestini o richiedenti asilo. Soprattutto sudanesi o somali, approfittando della loro situazione di sudditanza psicologica ... e dello stato di necessità in cui versano";

██████████:

"Era consapevole dello stato di clandestinità e che, quindi, il teste non avrebbe potuto rivolgersi alle Autorità. Peppe sceglieva gli operai preferibilmente tra chi era clandestino, privo di documenti e di permesso di soggiorno";

██████████

"In attesa di trovare lavoro ho aiutato un connazionale di nome ██████████, che ha abusivamente aperto presso uno dei casolari abbandonati un ristorante di fortuna. Aiuto lo stesso, anche lui clandestino" ... A Nardò è presente un altro soggetto di nome ██████████ con un furgone vecchio di colore bianco che trasporta gli operai, tutti privi di documenti e quindi clandestini, per la raccolta delle angurie";

██████████:

"Incontrai ██████████ che aveva una Ford familiare di colore scuro. Chiese a me e ██████████ i documenti, ██████████ rimase distante perché non li aveva. Anche ██████████, che era senza documenti, ha lavorato per un italiano che aveva una Clio per due gg. insieme a me. Venivamo pagati al termine della giornata lavorativa".

██████████ (Vice-Questore di Lecce):

"[Durante un controllo] ... Furono rinvenuti alcuni lavoratori in regola con i documenti di lavoro, altri privi di contratti di lavoro, uno privo anche del permesso di soggiorno che alla vista dei Poliziotti si diede alla fuga. Fermato ed individuato venne rimpatriato."

L'uso di clandestini emerge anche da alcune conversazioni telefoniche intercettate (vedi infra).

Ciò posto, osserva la Corte come l'espressione "salvo che il fatto costituisca più grave reato", contenuta nella disposizione in esame, renda l'ipotesi de qua **alternativa** rispetto alle più gravi fattispecie di cui agli artt. 600 e 603-bis c.p. (nelle quali tale condotta deve considerarsi assorbita). La Suprema Corte (Cass. 05/05/2011, n. 35716), in una fattispecie pressoché analoga, ha ritenuto che *"Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero extracomunitario resta assorbito nel delitto di sfruttamento della prostituzione dell'immigrato clandestinamente presente sul territorio nazionale"*, osservando, in motivazione, come sussista una stretta connessione oggettiva tra le condotte dei due reati, in quanto l'organizzazione dello sfruttamento della prostituzione di un immigrato clandestino ne favorisce anche l'irregolare permanenza nel territorio italiano. Secondo la Cassazione la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", atteso il richiamo al "fatto" e non anche "alla disposizione di legge", *"esclude la punibilità della condotta di favoreggiamento ogniqualvolta la stessa integri un elemento costitutivo di una violazione più grave, con ciò confermando il carattere sussidiario della disposizione"*: il che è nella presente fattispecie. Non mancano, peraltro, sentenze di segno contrario, che ritengono il concorso fra le due fattispecie delittuose, in considerazione della loro diversa oggettività giuridica (Cass. 8.10.15, n. 59561); tuttavia il Collegio giudicante non condivide tale indirizzo, privilegiando il chiaro tenore letterale e la ratio della disposizione, alla luce dell'interpretazione della Cassazione precedentemente richiamata.

Conclusivamente nei confronti di Abdellah Saed vanno ritenuti i delitti di associazione per delinquere, essendo egli pienamente inserito nel "sistema Nardò", quale sopra descritto, e quello di riduzione in schiavitù, in esso assorbite le restanti fattispecie delittuose (estorsione e favoreggiamento della permanenza di clandestini) contestate nel capo B) della rubrica.

In particolare, con riferimento al reato associativo, l'istruttoria dibattimentale ha evidenziato che:

- Nel "sistema Nardò" erano coinvolte ben più di tre persone (requisito personale minimo per il delitto ex art. 416 c.p.), attesa la interrelazione esistente fra datori di lavoro e caporali, finalizzata allo sfruttamento intensivo della forza lavoro costituita dagli immigrati;
- Datori di lavoro e caporali costituivano un vero e proprio sodalizio, strumentale alla commissione di reati: si trattasse di quelli, particolarmente gravi, come la

riduzione in schiavitù, ovvero di altri come l'estorsione, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la violenza privata, i falsi, ecc. che costituivano l'astratto programma criminoso dell'associazione;

- Abdellah Saed era pienamente inserito in tale contesto criminoso, quale principale collaboratore di [REDACTED], ossia del caporale cui tutti, datori di lavoro ed altri caporali, facevano riferimento (su ciò vedi infra);
- Sussiste il requisito del dolo, per entrambi i delitti ritenuti, non potendosi dubitare, alla stregua delle prove acquisite, della coscienza volontà delle condotte dallo stesso poste in essere.

2 - [REDACTED] algerino

Imputato nel processo n. 2/13, riunito al principale con ordinanza 7.3.13

Risponde dei reati di cui ai cap A) e B)

A suo carico si rinvencono i sotto elencati elementi di prova:

- a) Il teste [REDACTED] lo riconosce nelle foto che gli vengono rammostrate come *“uno di quelli che trasportavano i lavoratori nei campi”*;
- b) Le intercettazioni telefoniche dimostrano che l'imputato dialogava con i datori di lavoro sulla gestione degli operai e sulle modalità del lavoro.

In particolare nella **conversazione n. 2097** (pag. 115 della Perizia trascrittiva) l'imputato, denominato Ali, dialoga con [REDACTED] in ordine ad un controllo effettuato sul lavoro e al fatto che i lavoratori avessero i documenti in regola, nonché al fatto che gli stessi dovessero dire comunque agli Ispettori del lavoro che quello era il **primo giorno di lavoro** (il che, ovviamente, presuppone che non lo fosse: diversamente una tale indicazione non avrebbe senso). [REDACTED] gli chiede, nello specifico, se lui ebbe a fornire i documenti agli ispettori. Avendo, poi, appreso che probabilmente c'era qualcuno che non “aveva l'ingaggio”, chiede ad Ali se aveva comunque detto che **quello era il primo giorno di lavoro**. Si tratta, in sostanza di una pratica che il processo ha evidenziato essere molto diffusa fra le aziende: in pratica spesso i datori di lavoro non predisponivano i contratti di lavoro, chiedendo ai caporali di dire agli Ispettori, in caso di controllo, che quello era il primo giorno di lavoro effettivo, così da poter regolarizzare in seguito la posizione lavorativa (cosa possibile a determinate condizioni: vedi supra testi [REDACTED] e [REDACTED]). Ovvio che in mancanza di controlli i lavoratori prestassero la loro attività senza contratto.

Di contenuto analogo – e confermativa della precedente – la conversazione n. 2098.

Nelle telefonate nn. 2556 e 2557, intercorse fra tale [REDACTED] i due discorrono del lavoro della squadra intenta a caricare angurie, della quale risulta essere caposquadra (idest: caporale) [REDACTED] ossia l'odierno imputato. Latino Pantaleo ne critica aspramente l'operato, mentre, parlando direttamente con lui, minaccia di mandarlo a casa. Nelle conversazioni 3208, 3209, 3780, 3782 [REDACTED], con il suo interlocutore, parla ancora una volta di Ali e della sua squadra. Analogamente nelle conversazioni nn. 2094, 2096, dove [REDACTED] e tale [REDACTED] che parlano riferendosi alla "squadra di Ali", ovvero si preoccupano dei controlli effettuati ad altra azienda, indicando come strategia, in caso di controlli, quella di *"tenere quelli che hanno l'assunzione e mandare via dalla campagna tutti gli altri"* (ovviamente tutti coloro che lavoravano senza assunzione, i quali, evidentemente, dovevano essere presenti). Nella conversazione n. 2265, del giorno seguente, 30.7.09, [REDACTED] e [REDACTED] commentano l'operazione di Polizia fatta sui campi di tale Potenza Benito (altro datore di lavoro, non imputato in questo processo: n.d.r.), evidenziando che vi lavoravano le squadre di [REDACTED] e [REDACTED], *"il ricciolino che non sta sistemato di niente"*. Nella conversazione n. 4319, infine, i due commentano ancora la stessa vicenda, fanno riferimento ad Ali e alla sua squadra (*"Lo hanno pescato ai Molinari e li aveva tutti con i documenti"*).

Alla stregua di tali emergenze, appare evidente come [REDACTED], detto Ali, fosse un caporale, vuoi perché riconosciuto come tale dal teste [REDACTED], vuoi per il chiaro tenore delle conversazioni intercettate che evidenziano tale ruolo.

Ciò posto, mentre si può ritenere l'imputato perfettamente integrato nel sistema di caporalato esistente in Nardò e, dunque, ascrivere al predetto, il contestato reato associativo proprio in considerazione del sistema reticolare che legava in unico contesto caporali e datori di lavoro (valgono per lui le considerazioni spese per [REDACTED]), dubbi permangono in riferimento ai delitti di cui al capo B) della rubrica, non essendo emersi dal compendio testimoniale elementi di prova certi, tali da farlo ritenere coinvolto nella fattispecie di riduzione in schiavitù, né in quelle, alternative, di estorsione o di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (le riscontrate irregolarità nell'assunzione dei lavoratori, non sono, ex se, dimostrative di una loro conclamata condizione di clandestinità).

3 - [redacted] sudanese

Risponde dei reati di cui ai capi A e B:

A suo carico si rinvencono i sotto elencati elementi di prova:

- a) Dichiarazioni del teste [redacted]. Questi (verbale d'udienza 10.10.13 e s.i.t. acquisite col consenso delle parti) riferisce di un sudanese che collaborava con [redacted] detto "capo dei neri" ([redacted] n.d.r.), che aveva una Opel Astra, visto a Nardò dal 2005 al 2009. Detto sudanese viene riconosciuto per [redacted];
- b) Verbale di s.i.t. rese dal teste [redacted] (acquisite col consenso delle parti):
In esse il teste riconosce l'imputato, definendolo *"un sudanese che ho visto a Nardò e a Palazzo San Gervasio che con la sua autovettura trasporta lavoratori. Non so il tipo di auto"*;
- c) Interrogatorio dell'imputato reso al GIP del Tribunale di Lecce, in cui egli ha riconosciuto di aver collaborato con "[redacted]" ([redacted]) nel reclutamento e nella gestione dei lavoratori¹²;
- d) Deposizioni di [redacted]
[redacted] Sono tutte concordanti sul suo ruolo di caporale, con tutte le implicazioni che questo comporta (vedi supra);
- e) 41 conversazioni telefoniche intercettate con [redacted] dalle quale traspare chiaramente il suo ruolo di caporale ed il suo pieno coinvolgimento nei fatti per cui è processato. Le più importanti sono (vedi perizia trascrittiva del dott. Leo):
 - La conversazione n. 46 del 14.8.09, in cui [redacted] lo incarica di trovare una squadra per togliere la plastica dai campi e di portare con sé [redacted] (anch'egli imputato in questo processo), che aveva bisogno di lavorare. Importante che [redacted], nel dare la sua disponibilità, dice che sarebbe andato alle 4,00 (a conferma di quale fosse l'orario in cui aveva inizio i lavori nei campi);
 - Idem la conversazione n. 69, sempre del 14.8.09, nella quale si parla anche di un lavoro per [redacted] a Torre san Gennaro da parte di un commerciante di

¹² Verbale di interrogatorio 25.5.12- Interprete [redacted]: "... [redacted] lavora con tre o quattro imprenditori che hanno bisogno di manodopera ... [redacted] ha detto: <<[redacted] aiutami visto che tu sai programmare questo lavoro>> ... Dice che questo lavoro l'ha fatto nel 2009, nel 2010 e 2011, ogni stagione, che lui diciamo gestisce queste 200, 300 persone, aiuta l'imprenditore ... si mette come tramite e organizza il lavoro..."

pomodori (che acquista la merce sul campo: dovrebbe trattarsi di [REDACTED]; idem la conversazione n. 116 del 17.8.09;

- Nella conversazione n. 119 del 17.8.09 i due discutono delle difficoltà incontrate a causa dei pomodori "difficili";
 - Nella n. 126 del 17.8.09 [REDACTED] e [REDACTED] fanno riferimento a [REDACTED] (trattasi di [REDACTED] n.d.r.), col quale, in precedenza, avevano lavorato per lo stesso datore di lavoro (il che costituisce evidente riprova della circolarità dell'Associazione);
 - nelle conversazioni da n. 132 a n. 155 i due parlano della raccolta dei pomodori: da esse si desume che [REDACTED] è uomo di fiducia di "[REDACTED]" (che in quel momento è fuori Nardò) e che organizza squadre per raccogliere i pomodori;
 - nella conversazione n. 240 del 25.8.09 [REDACTED] si lamentano del figlio di [REDACTED], che definiscono capriccioso, in quanto "per soddisfare i suoi capricci" i lavoratori si erano molto stancati;
 - nella conversazione n. 358 del 31.8.09 i due parlano di documenti a posto per 23-24 persone, "*poi se ne servono di più le aggiungiamo*";
 - nella conversazione n. 645 del 13.9.09, fra [REDACTED] e [REDACTED], i due parlano di [REDACTED]: in particolare [REDACTED] si lamenta di lui perché prende troppi soldi degli operai. [REDACTED], per tutta risposta, suggerisce a Corrado di starne fuori, trattandosi di esclusiva responsabilità di [REDACTED] (a riprova del ruolo che i caporali rivestivano nel mercato del lavoro a Nardò, tanto da contrastare un imprenditore come [REDACTED], che, pure continua a lamentarsi perché così i lavoratori "*lavorano male*"; peraltro, non delle loro condizioni di vita: n.d.r.).
 - Nelle conversazioni da n. 680 a 1948 parlano del possibile lavoro che insieme avrebbero potuto svolgere in Sicilia e Calabria e del fallimento di tale possibilità.
- f) A suo carico vi sono anche 2 servizi di osservazione, in data 20 e 22.8.09, che documentano la sua presenza e l'attività nei campi. Risulta essere proprietario di una Ford Escort.

[REDACTED] emerge dall'istruttoria dibattimentale come uno dei caporali più importanti, del quale [REDACTED] si fidava ciecamente, facendosi più volte sostituire da lui ed incaricandolo anche di aiutare altri caporali che lavoravano e guadagnavano molto di meno, come [REDACTED]. Del resto, lo stesso imputato riconosce nell'interrogatorio dinanzi al GIP il suo ruolo di intermediazione sul lavoro (v. supra

pag. 80). Di [REDACTED] del suo ruolo e del suo coinvolgimento nella presente vicenda, parlano numerosi testi, a cominciare dal Col. [REDACTED] presente ad un intervento presso la Masseria Colucce, nel quale il [REDACTED] fu tratto in arresto.

[REDACTED] lo qualifica senza mezzi termini, "caporale", come pure [REDACTED]. Anche [REDACTED] parlando di [REDACTED], gli attribuisce tutte le condotte tipiche dei caporali, comprese offese e minacce. Quella di [REDACTED] è la deposizione più significativa. Riferisce, nello specifico, il teste:

"... Ho chiesto come veniva assunta una persona e mi hanno detto che era tramite i caporali; non sapevo che cosa era un caporale, non avevo mai sentito parlare della parola "caporale". ... Sono stato assunto tramite questo caporale, mi hanno detto qual era la sua funzione, che lui conosceva tanti datori di lavoro. Questo caporale si chiamava [REDACTED] era un cittadino sudanese, quando questo caporale arrivava alla masseria tutti i lavoratori andavano verso di lui... C'erano le persone con il permesso di soggiorno e quelle che non avevano il permesso di soggiorno. Quelli che avevano il permesso di soggiorno venivano richiesti questo permesso di soggiorno, diciamo tutti i documenti originali. ... il caporale si è ripresentato dopo una decina di giorni con alcuni foglietti che dicevano essere dei contratti di lavoro, ho visto il mio nome su quel foglio e mi ha detto che dovevamo iniziare a lavorare a breve. Il giorno dopo il caporale è ritornato e ci ha chiesto, diciamo, di seguirlo, c'era un furgone, una macchina, c'erano due macchine, due autoveicoli, un furgone ed una macchina sua personale e ci ha accompagnato nel luogo di lavoro. Quel giorno non ho lavorato perché il caporale si è reso conto che il mio nome non era presente sul foglio, sul suo foglio, cioè aveva un foglio in cui quel giorno aveva segnato i lavoratori che dovevano lavorare, lì mi sono arrabbiato contro di lui, perché gli ho detto: <<Ma me lo potevi dire prima alla masseria, mi hai fatto venire qui dandomi la speranza di iniziare a lavorare e mi dici che il mio nome non è presente!>>. Cosicché poi sono ritornato a Masseria Boncuri accompagnato da un furgone con un certo signore tunisino, il signore [REDACTED] ... Quando ho iniziato a lavorare il caporale [REDACTED] è venuto intorno alle 3:00 di notte con un furgone, ci siamo recati tutti verso di lui e lui ha fatto l'appello, aveva un foglietto con i nominativi, ha fatto l'appello ed il mio nome risultava e mi ha chiesto di salire in quel furgone. Nel furgone eravamo quel giorno 27 persone, un furgone da nove posti, senza finestrino, ci siamo recati nei luoghi di lavoro, eravamo costretti a pagare la tassa di 5 euro di trasporto, ho chiesto al caporale: "Ma non è possibile raggiungere il posto...?".

PRESIDENTE TANISI – Ciascuno di voi pagava 5 euro per il trasporto da Boncuri al luogo di lavoro, diciamo?

DICH. [REDACTED] – *“Sì. Ho chiesto al caporale quel giorno se non era possibile utilizzare un altro mezzo e mi ha detto che sono arrogante, che se inizio a fare domande non mi chiamerà più a lavorare. ... Generalmente finivamo intorno alle 17:00 – 18:00 di sera. ... Ci sono compagni che si sentivano male e smettevano di lavorare per le ragioni che ho detto prima, male alla schiena, alle ginocchia, cioè il fatto di ripetere lo stesso movimento, ma anche sotto l'effetto del sole, ma anche qualcuno aveva problemi respiratori, le sostanze, cioè queste piantine avevano un odore forte di sostanze chimiche, non avevamo maschere, non avevamo guanti, non avevamo scarpe antinfortunistiche.” ...*

P. M. MIGNONE – ... Quindi quando dice che smettevano di lavorare, se uno stava male non veniva più chiamato? ...

DICH. [REDACTED] – *“Non veniva più chiamato, se eri malato il caporale chiamava un'altra persona. Ho sentito in alcuni campi, siccome c'erano più caporali, io ho lavorato con [REDACTED], alcuni caporali - questo è il dire dei miei amici - quando uno si ammalava nel posto di lavoro e che aveva fortemente bisogno di andare all'ospedale doveva pagare la tassa di 10 euro di trasporto per essere accompagnato all'ospedale. ... Molto spesso i caporali erano – come dire? – insolenti nei nostri confronti, ci mancavano di rispetto, ci dicevano: “Ma tu vedi come sei lento?!”, ci spingevano, ci insultavano: “Porca puttana, tua madre, tuo padre!”, cioè tutta una serie di cose, ci faceva: “Lavorate, siete qua per lavorare!”, etc. etc., “Voi mi fate perdere tempo! Dobbiamo consegnare la merce, dobbiamo...!”, etc. etc. ... [I datori di lavoro] li vedevamo continuamente, erano cittadini che penso che erano italiani e venivano con delle macchine, jeep, ben vestiti, in giacca, si mettevano vicino al campo e parlavano costantemente con i caporali”.*

P. M. MIGNONE – Qualcuno di questi ha anche parlato con [REDACTED]?

DICH. [REDACTED] – *Sì, molti ogni tanto parlavano con [REDACTED] ... [REDACTED] lo chiamavano “il grande capo”. ... È successo che il giorno in cui ho smesso di lavorare il caporale ci aveva chiesto in un campo di pomodoro di raccogliere quei pomodori a mano, cioè di non più sradicare le piantine e scuoterle e di prendere un pomodoro a mano e mettere dentro il cassone. ... Questa attività, questo lavoro richiede uno sforzo doppio, anche triplo, è molto faticoso, perché siccome eravamo pagati a contenitori, quindi riempire un contenitore, un cassone con questa tecnica, cioè prendere uno solo,*

diventa veramente difficile. ... La maggioranza [dei lavoratori] era fatta da cittadini sudanesi, siccome [redacted] era un sudanese allora i sudanesi non rimproveravano [redacted], soltanto noi abbiamo avuto il coraggio di alzare la voce e quel giorno gli abbiamo chiesto di raddoppiare la paga, invece di pagare a 3,50 euro volevamo 7 euro per questo lavoro e [redacted] ha rifiutato, [redacted] ha detto che rimaniamo su 3,50 euro, e siamo arrivati allo scontro anche fisico. ... Dopo qualche tempo [redacted] ci ha raggiunto, ci ha detto che era disposto ad aggiungere un euro, a 4,50 euro. Abbiamo detto no, vogliamo almeno 7 euro, non ha voluto e siamo rimasti là ed abbiamo iniziato lo sciopero. ..."

Emerge, dunque, da tutte le prove acquisite che [redacted] era uno dei caporali più importanti, perfettamente inserito nel "sistema Nardò", tanto da spingersi a negoziare il salario con i lavoratori in rivolta, dunque un ingranaggio essenziale della complessa macchina che governava la raccolta di angurie e pomodori negli anni oggetto di contestazione. Per questo, a suo carico, devono ritenersi sussistenti tanto il reato associativo, quanto il delitto di cui all'art. 600 c.p., non potendosi, peraltro, dubitare della sussistenza del dolo, evidente essendo la sua coscienza e volontà tanto di essere parte dell'organizzazione (esemplari, sotto tale profilo, le conversazioni intercettate), quanto, per le considerazioni in precedenza evidenziate, della perpetrazione del delitto di riduzione in schiavitù. Valgono anche per detto imputato le considerazioni circa l'assorbimento, nella fattispecie ex art. 600 c.p., delle ipotesi di estorsione e favoreggiamento della permanenza di clandestini, contestate nel capo B) della rubrica.

4 - [redacted] tunisino

Risponde dei reati di cui ai capi A, B, F e G

A suo carico si rinvencono i sotto elencati elementi di prova:

- a) **Denuncia e deposizione di [redacted]** (soggetto trafficato e schiavizzato, secondo il P.M.).

La storia personale del teste è analoga a quella di tanti altri protagonista della presente vicenda processuale ([redacted], ecc.): giunto in Italia, in Sicilia, con la lusinga del lavoro per dare la svolta ad una vita di miserie e privazioni vissuta in Tunisia, ben presto si rende conto di essere stato ingannato, viene privato dei documenti, costretto a lavorare per pochi euro fino a che, recuperati i documenti, non giunge a Nardò, dove ha saputo da suoi connazionali che c'è la possibilità di lavorare nella raccolta delle angurie. Qui si imbatte, fra gli altri in [redacted]. Sentito a dibattimento il 14.11.13 il teste riferisce di aver

lavorato "per [REDACTED]" a Nardò... dalle sei del mattino alle 6 del pomeriggio per una paga giornaliera netta di dieci euro (detratte le spese di trasporto, acqua, ecc.), che però [REDACTED] non gli ha mai versato integralmente ("*...Io aspetto dal 2011, ancora aspetto un po' di soldi da lui*").

Nel corso dell'esame testimoniale ha riferito il teste che allorquando giunse a Nardò, nel 2009, aveva solo il passaporto con il visto.

Da [REDACTED] afferma di aver subito minacce e percosse (calci e pugni) perché si era lamentato della scarsa retribuzione. Alle sue rimozioni per i mancati pagamenti, [REDACTED] replicò dicendogli: "*Puoi anche denunciarmi ed io ti faccio denunciare da parte della mia ragazza che l'hai maltrattata. Che l'hai stuprata*". Nel 2009 - riferisce il teste - [REDACTED] era proprietario di una OPEL Vectra e di un furgone bianco.

- b) S.I.T. di [REDACTED] (acquisite col consenso delle parti) e deposizione all'udienza del 10.10.13.

Il teste riconosce Bilel (foto n. 4) come "*uno dei caporali*";

- c) Sintesi delle S.I.T. 2.8.11 rese da [REDACTED] (acquisite ex art. 512 e 512-bis c.p.p.):

"Sono in Italia dall'1.2.11, tramite uno sbarco presso l'isola di Lampedusa ... Dopo un breve periodo di lavoro a Ginosa marina sono giunto presso la masseria Boncuri a Nardò ... Negli ultimi dieci giorni, avendo saputo che tale [REDACTED] anch'esso di nazionalità tunisina, aveva bisogno di manodopera per la raccolta dei pomodori mi sono detto disposto a lavorare ... [REDACTED] mi ha detto che mi avrebbe preso presso la masseria alle 4,00. Per ogni viaggio dalla masseria Boncuri al campo di lavoro ognuno di noi doveva pagare 3 euro. ... [REDACTED] ci <<smarcava>> il pagamento su un elenco. ... [REDACTED] ha preteso che gli consegnassi il permesso di soggiorno in originale e ciò ha fatto anche ai miei connazionali. Sono stato obbligato a dargli il permesso di soggiorno ... altrimenti non potevamo andare a lavorare ... [Eravamo] tutti impauriti dalla mancanza di permesso di soggiorno in originale, in quanto trattenuto da [REDACTED] ... La giornata iniziava alle cinque del mattino ... facevamo una pausa dalla 12 alle 13, poi riprendevamo sino alle 17. Solo raramente ci portava dell'acqua, spesso invece rimanevamo senza acqua e cibo. Sono profondamente impaurito di non avere il mio permesso di soggiorno ... [REDACTED] ci diceva di non dire a

nessuno che eravamo andati a lavorare con [redacted] dietro minaccia di non riconsegnarci più il nostro permesso di soggiorno..."

d) **Verbali di S.I.T. rese da [redacted]**
(acquisite ex artt. 512 e 512-bis c.p.p.): Sono di contenuto sostanzialmente analogo a quelle rese da [redacted]

e) **Deposizioni dei testi [redacted]**
[redacted] (vedi supra).

Da sottolineare, fra l'altro, gli episodi di **brutale violenza** di cui l'imputato si rese protagonista nei confronti di [redacted] e di un altro lavoratore tunisino, quest'ultimo picchiato selvaggiamente solo perché aveva chiesto inutilmente di mangiare qualcosa, interrompendo di lavorare;

f) Nella perizia trascrittiva del dott. Leo si rinvergono 3 conversazioni intercettate che riguardano [redacted]

Nella prima (n. 155 del 19.8.09, pag. 351 della perizia) [redacted] e [redacted] parlano di [redacted], col quale [redacted] riferisce di aver lavorato (chiaramente indicandolo come caposquadra o – il che è lo stesso – “caporale”); nella seconda (n. 161 del 19.8.09, pag. 364) i due parlano ancora di [redacted] e [redacted] lo indica come uomo di “Pantalusc” (ossia [redacted]); nella terza (n. 656 del 13.9.09, pag. 622) a discorrere sono [redacted] e [redacted] ed il primo indica [redacted] come caporale che “*non vuole pagare i ragazzi*”, cioè gli operai;

g) [redacted] risulta intestatario di un furgone Ford Transit AN558011 e, dalle deposizioni dei testi, di una Opel Vectra targata BG244XG;

Anche con riferimento ad [redacted] emerge, dunque, da tutte le prove acquisite, non solo che egli era un caporale di primo piano, ma che era anche particolarmente **violento ed avido di denaro**, che non esitava a sfruttare e ricattare gli operai ora con la minaccia di non restituire loro i documenti, ora con la minaccia di farli ingiustamente accusare di stupro dalla propria ragazza (è il caso di [redacted]). In entrambi i casi egli manteneva gli stessi, già oggettivamente vulnerabili (per quanto detto in precedenza), in condizione di estrema e continuativa soggezione.

Alcuni difensori (avv. Cozza, avv. Palumbo) hanno provato ad inficiare la deposizione di [redacted] sul ricatto sessuale di cui il teste ha riferito, asserendo essere falsa la sua deposizione in quanto, nella fase iniziale del suo soggiorno a Nardò, egli non avrebbe potuto lavorare per [redacted], dal momento che nell'estate 2009 questi non era in Italia ma in Tunisia, dove si era recato perché il proprio padre aveva avuto un infarto. A

riprova di ciò, viene indicata, a conferma, la deposizione della sua teste [REDACTED] [REDACTED] (all'epoca compagna dell'imputato) e richiamato il passaporto dell'imputato, prodotto in copia.

In realtà – reputa la Corte – quella delle difese è una smentita che non smentisce nulla. Intanto perché il teste [REDACTED] non ha mai detto di aver lavorato per [REDACTED] all'inizio del 2009, ma di averlo fatto nell'ultimo periodo (agosto-settembre); poi perché la teste [REDACTED], a precisa domanda del Presidente circa il periodo in cui [REDACTED] si sarebbe recato in Tunisia e avrebbe poi fatto ritorno in Italia, non ha confermato la tesi difensiva secondo cui durante tutta l'estate 2009 egli sarebbe stato in Tunisia, essendosi limitata a dichiarare di non ricordare; infine perché la smentita più rilevante giunge proprio da quella che avrebbe dovuto essere la prova regina, ossia il passaporto: nel quale è annotato che [REDACTED] parti effettivamente per la Tunisia il 6.6.09, ma fece ritorno in Italia l'8.8.09 e, dunque, nel periodo agosto-settembre era in Italia! Senza contare, infine, che a dimostrare la presenza di [REDACTED] in Italia stanno anche le tre conversazioni intercettate – e sopra richiamate – le prime due del 19.8.09, la terza dell'8.9.09, nelle quali i colloquianti fanno riferimento a prestazioni di lavoro effettuate in quei giorni nella squadra di [REDACTED] a Nardò.

Concludendo sul punto, richiamate tutte le ragioni esplicitate a proposito degli altri imputati, valevoli a maggior ragion per [REDACTED] – soggetto protervo e violento – devono ritenersi sussistenti a suo carico del prevenuto tanto il reato associativo, quanto il delitto di cui all'art. 600 c.p. Ovvio la sussistenza del dolo, evidente essendo la sua coscienza e volontà tanto di essere parte dell'organizzazione, quanto della perpetrazione del delitto di riduzione in schiavitù, rispetto al quale l'imputato risulta essere stato uno dei protagonisti più brutali. Valgono anche per lui, ovviamente, tutte le considerazioni circa l'assorbimento, nella fattispecie ex art. 600 c.p., delle ipotesi di estorsione e favoreggiamento della permanenza di clandestini, contestate non solo nel capo B) della rubrica, ma anche nei capi F e G, siccome segmenti dell'unitaria figura delittuosa riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 600 c.p.

5 – [REDACTED] capi A e B): proprietario e datore di lavoro

Risponde dei reati di cui ai capi A e B della rubrica.

È il titolare dell'azienda "[REDACTED]" e dell'impresa individuale [REDACTED] [REDACTED], nonché Consigliere della "[REDACTED]", presieduta da [REDACTED]; aziende, tutte, aventi come oggetto la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.

Di lui, o delle sue ditte, hanno riferito alcuni testi (il col. [REDACTED], [REDACTED]), indicandolo come persona alle cui dipendenze lavoravano caporali ed operai. Il teste [REDACTED], Vicequestore della Polizia di Stato, riferisce che in esito ad un controllo presso la ditta [REDACTED] nel corso del quale furono rinvenuti a lavorare alcuni stranieri privi di contratti lavoro (ed anche uno privo di soggiorno che si diede alla fuga e che, poi, rinvenuto e fermato, venne rimpatriato), alcuni di quei lavoratori furono poi regolarizzati presso la ditta "[REDACTED]", dell'odierno imputato. Sempre presso tale ditta – riferisce il teste [REDACTED] – lavorava [REDACTED] che abbiamo visto essere un caporale (vedi supra n. 2, pag. 79-80)

Inoltre il [REDACTED] è presente in alcune conversazioni telefoniche intercettate, dalle quali emerge chiaramente come anch'egli, in virtù dei ruoli rivestiti, fosse parte di quello che è stato definito "sistema Nardò", quello cioè di un'organizzazione sostanzialmente deputata allo sfruttamento dei lavoratori immigrati, anche a costo della commissione di alcuni reati. Si segnalano, per quanto interessa, solo le conversazioni più rilevanti:

Conversazioni nn. 3208, 3233 (perizia Leo, pagg. 61 e ss.) nelle quali [REDACTED] dialoga con [REDACTED] circa la necessità di comporre delle squadre di lavoratori; **Conversazione n. 5231** (Perizia Leo, pagg. 91 e ss.), nella quale [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] dialogano in ordine alle lavorazioni effettuate dagli immigrati e Corvo ne sollecita il pagamento perché (testuale) "*stanno alla fame*" e se ne devono andare; **Conversazione n. 426** (perizia Leo, pagg. 161), in cui tale [REDACTED] racconta a [REDACTED] di alcune problematiche insorte sul lavoro e, in particolare, di come alcuni operai rumeni avevano maltrattato un lavoratore non meglio precisato.

A suo carico non vi sono servizi di osservazione.

Ciò posto, dalle conversazioni si evince chiaramente che [REDACTED], proprietario e importante imprenditore agricolo e datore di lavoro, utilizzava come gli altri, i lavoratori gestiti dai caporali (per lui lavorava il caporale [REDACTED] detto [REDACTED]) e, dunque, era perfettamente inserito nell'organismo associativo per cui è processo e conosceva, ovviamente, la situazione in cui i lavoratori operavano (è lui che dice "stanno alla fame", sollecitandone il pagamento). Tutto ciò può valere ai fini dell'integrazione del reato associativo, ma non dimostra, con assoluta certezza, il suo coinvolgimento – e la sua piena consapevolezza – in ordine ai fenomeni di riduzione in schiavitù innanzi tratteggiati. Da qui l'affermazione di responsabilità per il reato sub A) e l'assoluzione da quelli contestati al capo B).

Risponde dei reati contestati ai capi A, B, E della rubrica

A suo carico si rinvencono i sotto indicati elementi di prova:

- a) **Dichiarazioni dei testi** [redacted]
rese tanto nei verbali di s.i.t. (acquisiti col consenso delle parti) quanto nell'istruttoria dibattimentale.
Tutti costoro indicano l'imputato anche col nome di "[redacted] l'algerino" o anche "capo dei neri", riconoscendolo nelle foto loro rammostrate (e dunque non vi sono dubbi che si tratti proprio di [redacted] e fornendo anche specifiche indicazioni atte alla sua identificazione: circa anni quaranta, sposato, con una vistosa cicatrice all'addome frutto di un accoltellamento, cellulare n. 389-7964485 (verificato dai Carabinieri).
Al fine di evitare ripetizioni si rinvia al contenuto di tali deposizioni, sopra sinteticamente riportato (pagg. 40 e ss.), evidenziando come l'imputato fosse **uno dei caporali più importanti**, che assumeva nelle sue squadre anche operai sudanesi o somali (onde l'appellativo di "capo dei neri"), clandestini (e, ovviamente, anche privi di contratto), più ricattabili degli altri, ai quali versava ovviamente meno del dovuto e, sovente, non corrispondeva alcuna retribuzione. Si trattava di un rilevante numero di persone (almeno otto squadre di sei persone ciascuna) - riferisce il teste [redacted] - "costrette ad accettare" le condizioni che lui imponeva. [redacted] le trasportava sui campi ammassandole sul suo furgone (almeno in 12-13, ovviamente facendosi pagare con le modalità più volte ricordate), le faceva lavorare per 10-12 ore, le faceva vivere in condizioni sub-umane, dentro casolari abbandonati privi di tutto, anche dei servizi più elementari, ove dormivano si giacigli di fortuna.
- b) **Verbali di s.i.t. rese da** [redacted] (acquisite ex artt. 512 e 512-bis c.p. e pienamente riscontrate dalle altre deposizioni acquisite al processo) in cui il dichiarante, tra l'altro, riferisce: "[redacted] con un furgone vecchio di colore bianco trasporta gli operai, tutti privi di documenti e quindi clandestini, per la raccolta delle angurie. Ho lavorato per un giorno per Yasid, riempiendo 4 autotreni. Alla fine mi voleva dare solo 50 euro, contro i 45 pattuiti per autotreno. Alle mie rimostranze mi ha dato 150 euro, ma non mi ha fatto più lavorare...".
- c) Una decina di **conversazioni telefoniche intercettate**, dalle quali si evince chiaramente il ruolo di caporale dell'imputato, addetto al reclutamento e al

trasporto sui campi degli operai (si veda, in particolare, le conversazioni nn. 66 e 67 del 13.9.09 nelle quali [REDACTED] alias [REDACTED] si impegna a comporre per [REDACTED] una squadra di 15-16 operai, che poi trasporterà sul suo furgone).

d) **Tre verbali di osservazione** (in data 12 e 16 settembre 2009):

Emerge, dunque, dal compendio probatorio in atti, il pieno inserimento dell'imputato nel consorzio criminale deputato allo sfruttamento dei lavoratori immigrati, meglio se clandestini in quanto più remissivi; la sua piena consapevolezza circa le condizioni subumane in cui essi vivevano ed alle quali egli contribuiva; la condizione di vulnerabilità e di soggezione continuativa dei lavoratori immigrati, che egli sfruttava per arricchirsi omettendo di corrispondere le dovute retribuzioni, ovvero decurtandole sensibilmente: in una parola, un caporale perfettamente inserito in sistema finalizzato allo sfruttamento della moderna schiavitù, quale sopra delineata. Da qui l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A e B della rubrica, in quest'ultimo assorbite le ipotesi di estorsione contestate.

7 - [REDACTED], tunisino

Risponde dei reati di cui ai capi A e B della rubrica:

A sui carico si rinvergono i sotto indicati elementi di prova:

- a) È risultato essere proprietario di una Lancia Kappa tg. AD 877 AX, deputata al trasporto degli operai stranieri nei campi, che lui reclutava. Nel suo interrogatorio, reso al GIP del Tribunale di Bari, il 31.5.12, [REDACTED] riconosce di essere proprietario di detta auto e, implicitamente, di essere stato incaricato da tale "[REDACTED]" (trattasi di [REDACTED]: n.d.r.) di reclutare "due-tre persone" per farle lavorare. Egli nega di aver mai svolto le mansioni di caporale, ma è smentito dai numerosi contatti telefonici con diversi imprenditori-datori di lavoro ([REDACTED] [REDACTED]), i quali, in alcune conversazioni intercettate fanno riferimento a quello della "Kappa", ovvero a "[REDACTED]", come di persona dedita al caporalato.
- b) **Undici conversazioni telefoniche intercettate.** In alcune di esse gli imprenditori ([REDACTED] ecc.) parlano di [REDACTED] detto anche "quello con la Kappa", come di persona fidata e che "sa lavorare bene" (nel senso che la sua squadra di lavoratori è affidabile). In una di tali conversazioni (n. 2096 del 20.7.09, pag. 113 della perizia Leo) [REDACTED] e tale [REDACTED]

commentano un'operazione di controllo effettuata qualche giorno prima nei campi, presumibilmente dall'ispettorato del lavoro: in particolare [REDACTED] preoccupato di altri possibili controlli, dice a Michele di riferire a "*quello con la Kappa*" – ossia l'odierno imputato - di "*mantenere in campagna solo quelli ...con l'assunzione*" e di mandare via gli altri. Si tratta di una conversazione particolarmente importante perché dimostra come [REDACTED] "*quello con la Kappa*", fosse un caporale di fiducia per gli imprenditori, e come la paura di possibili controlli inducesse questi ultimi, in quel momento, a far mandare via dalle campagne quelli senza contratto; a dimostrazione, implicita, che, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, i caporali portavano a lavorare nelle campagne anche operai senza contratto e di tanto erano pienamente consapevoli gli stessi imprenditori.

- c) **Due servizi di osservazione** in data 23 e 25. Giugno 2009, che testimoniano la presenza di [REDACTED] nelle campagne di Nardò.

Valgono per l'odierno imputato le medesime considerazioni spese per i caporali più importanti, di maggior affidamento per gli imprenditori: non è a dubitarsi, alla stregua delle acquisizioni probatorie, né che egli fosse un caporale (in qualche misura finisce con l'ammetterlo implicitamente lo stesso imputato innanzi al GIP), né che fosse perfettamente inserito nel "sistema Nardò", finalizzato allo sfruttamenti degli operai immigrati, costi quel che costi. Ne viene che a suo carico debbono ritenersi entrambi i reati di cui ai capi A e B della rubrica, assorbite in quello di riduzione in schiavitù le residue diverse imputazioni.

7 – [REDACTED] il tunisino

Risponde dei reati di cui ai capi A, B, C e D della rubrica

A suo carico si rinvencono i sotto elencati elementi di prova:

- a) **Verbali di s.i.t. rese da [REDACTED]**
(acquisiti ex artt. 512 e 512-bis c.p.p.)

Si è già visto che tali dichiarazioni, secondo la Corte, rivestono piena valenza probatoria, in quanto riscontrate in toto dalle testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dai risultati dell'attività captativa e dalle prove documentali versate in atti dalle parti.

Al fine di evitare inutili ripetizioni, si rimanda alle sintesi di tali dichiarazioni, (vedi supra, pagg. 35-37; 45-46), univoche nell'indicare in [REDACTED] il

caporale più importante (quello che potrebbe definirsi "caporale amministratore delegato": vedi supra, pag. 15)

- b) **Deposizioni di numerosi testi esaminati:** lavoratori stranieri ([REDACTED]) e testi italiani (col. [REDACTED]). Anche in questo caso si rinvia alla sintesi di tali deposizioni (vedi supra, pagg. 26-35).
- c) **Verballi di riconoscimento fotografico** da parte dei testi, su cui gli stessi hanno anche riferito, onde non vi sono dubbi sulla identificazione dell'odierno imputato.
- d) **Attività di osservazione:** In particolare [REDACTED] è stato oggetto di ben dieci servizi di osservazione OCP da parte dei Carabinieri del R.O.S. Lecce, che ne hanno rilevato la presenza anche presso la sede della "[REDACTED]" di [REDACTED] (vedi teste [REDACTED])
- e) **Verballi di interrogatorio di alcuni imputati:** in particolare parlano del ruolo dell'odierno imputato [REDACTED]
[REDACTED], commerciante di prodotti ortofrutticoli che prelevava soprattutto dalla zona di Brindisi, ha riferito che, portatosi su Nardò per acquistare dei pomodori "sulla pianta", ebbe modo sin da subito di imbattersi in [REDACTED]
[REDACTED] A pag. 6 del verbale riferisce di essersi incontrato con uno straniero - che lui chiama [REDACTED] l'algerino, mentre, in realtà si tratta di "[REDACTED] il tunisino" (come corregge il suo stesso difensore e come risulta anche dalle telefonate intercettate: n.d.r.) - col quale si mise d'accordo per il reclutamento di operai che questi avrebbe dovuto effettuare e per il costo di tale manodopera. Il [REDACTED] riferisce di aver corrisposto a [REDACTED] il costo integrale, pattuito, della manodopera, che poi il prevenuto doveva dividere fra gli operai utilizzati (pag. 8), che lui stesso si preoccupava di trasportare in campagna con la macchina (pag. 9). L'imputato soggiunge, anche, quanto rilevato circa le pessime condizioni di vita degli operai ("*Io ... su Nardò ho visto cose disumane ... dei cristiani che li metti nelle tende di plastica ...*") precisando, in un certo senso, di essere stato costretto ad operare in quelle condizioni dal momento che aveva già acquistato il prodotto. Difatti, richiesto dal GIP perché avesse "*accettato di lavorare in questo settore*", risponde: "*Perché mi trovavo ... mi sono presi i pomodori, la speranza che ... le donne un po' venivano, mi sono trovato la roba, o la raccoglievi oggi o ogni giorno che passava si perdeva prodotto, si rovinava...*". Sempre con riferimento a [REDACTED] il [REDACTED] riferisce di non essere stato a conoscenza che egli "si

prendeva la percentuale", ma che si prendeva solo *"una cosa per portarli con la macchina"* e che in un secondo tempo ebbe a sapere che *"si prendeva una cosa, tanto a cassetta"*, concludendo: *"tra loro ... non hanno spartito giusto e m'hanno messo in mezzo"*.

La dichiarazione di [REDACTED], estraneo all'ambiente neretino (si tratta, infatti, di un commerciante di Scorrano), è particolarmente importante anche perché è confermativa del fatto che a Nardò la raccolta di angurie e pomodori fosse gestita, in combutta fra loro, da imprenditori agricoli (o commercianti) e caporali. Riferisce, infatti, il prevenuto: *"Così funziona là, così funziona a Nardò, vai a uno di quelli e quelli fanno ... Perché chi è di prima competenza là non è che lo sanno tanti anni prima che succedono i morti, questa è un'iniziativa che tutti sbagliano"*. Da ultimo, dopo aver ribadito che il suo interesse era essenzialmente quello di avere i lavoratori in regola (*"cu stia a postu cu le sciurnate"*¹³), ritornando a [REDACTED], il [REDACTED] ribadisce di essersi rivolto a lui perché così gli era stato detto di fare (*"Altre persone di Nardò dice: 'Chiedi a questo [REDACTED]', mi hanno detto, chiedo a [REDACTED] che lui le fa le squadre"*: si ribadisce che l'imputato confonde "algerino" con "tunisino": n.d.r.).

[REDACTED], richiesto dal GIP del Tribunale di Siracusa (verbale 24.7.12) se conosce "[REDACTED]", dichiara di conoscerlo come uno che *"conosce i proprietari dei terreni, gli italiani che hanno bisogno di lavoratori"* e lo qualifica *"tipo caporale"*. Dopo aver escluso di aver mai portato operai su campi, alle contestazione del Giudice circa il contenuto delle telefonate intercettate, ne prende atto ma afferma che *"queste non sono cose vere"* (sic!). In realtà le numerose conversazioni telefoniche intercettate (su ciò vedi infra), dimostrano con tranquillante sicurezza come [REDACTED] si conoscessero e, soprattutto, come il [REDACTED] lavorasse come "caporale" per conto o su indicazione di [REDACTED] e di [REDACTED] (che si è visto essere una sorta di braccio destro del primo).

[REDACTED], interrogato dal GIP del Tribunale di Lecce (verbale 25.5.12) riferisce di conoscere [REDACTED], il quale *"lavora ai pomodori ... con tre o quattro imprenditori ... che hanno bisogno di manodopera"*. Il prevenuto riferisce che [REDACTED], quando ha bisogno, si rivolge a lui (*"[REDACTED] aiutami a fare questo lavoro"*), e che in tal modo, negli anni 2009, 2010 e 2011 ha gestito *"duecento, trecento persone"*, aiutando gli imprenditori che, non conoscendo la lingua, non

¹³ Traduzione "di essere a posto con le giornate" (sottinteso lavorative)

sono in grado di comunicare con la maggior parte degli operai. [REDACTED] ammette di essere un "tramite" e, su precisa conoscenza del GIP che egli, col suo lavoro, finisce col gestire degli "schiavi" (verbale pagg. 12.13), si dice a conoscenza delle condizioni disumane in cui vivono gli operai ("... Mangiano così, ... non ci sono bagni ... scaldano l'acqua, tengono il fuoco per scaldare ... sono 4-5 anni che va avanti così" (ibidem, pag. 13).

- f) **Numerosissime conversazioni telefoniche intercettate.** [REDACTED] dialoga con altri caporali ([REDACTED] non identificati, ecc) con i quali discorre di tutto (non solo di lavoro, ma anche di condizioni familiari e di vita). In particolare:
- Nelle numerose telefonate intercorse con [REDACTED] (n. 69; nn. 74-116; 132, 136, 154, 155, 161, ecc.) emerge chiaramente il ruolo verticistico di [REDACTED] al quale [REDACTED] riferiscono ogni cosa in ordine alla propria attività di caporali con gli imprenditori di Nardò, al reclutamento e organizzazione delle squadre, alla loro concreta gestione, alle possibilità di guadagno anche in regioni diverse dal Salento. Addirittura, nelle telefonate nn. 172-173 del 20.8.09, [REDACTED] dà disposizioni al titolare del Bar Damiano di versare la somma di duemila euro a [REDACTED], per i lavori effettuati, a riprova della sua capacità di controllo di tutte o gran parte delle attività di raccolta dei pomodori. Nella telefonata n. 229 del 24.8.09 parla con [REDACTED] della necessità di acquistare un furgone tipo Ford Transit dal 9-10 posti, sul quale trasportare 15-16 persone (a conferma di quanto dichiarato, sul punto, da [REDACTED]);
 - Nella conversazione n. 453 del 3.9.09 Saber parla con tale Anis (in Sicilia per la vendemmia), dicendogli di essere ritornato a Nardò perché chiamato da "[REDACTED]" ([REDACTED] che intendeva affidargli un lavoro. Per tale motivo si era anche recato presso il suo magazzino e aveva parlato con il ragioniere, al quale aveva tuttavia manifestato delle difficoltà a causa della penuria di lavoratori e del suo impegno in una campagna di 15 ettari su cui doveva raccogliere i pomodori (oltre al fatto che vi era il digiuno per il Ramadan e che i salari offerti erano particolarmente bassi). Nella stessa telefonata si intuisce anche un certo coinvolgimento di [REDACTED] nella realizzazione di falsi documenti, in collegamento con falsari di Napoli. Idem nella telefonata n. 1096 con tale [REDACTED].

- Nella conversazione n. 464 del 3.9.09 [REDACTED] riferisce a [REDACTED] di avere, come caporale, formato una squadra nella quale erano presenti anche quattro lavoratori ghanesi privi di documenti.
- Da altre telefonate di [REDACTED] con [REDACTED] ed altri, emerge la sua capacità di reclutamento di manodopera anche al di fuori del Salento, a Siracusa, a Palazzo San Gervasio e a Napoli.

Le numerosissime conversazioni relative a [REDACTED] in una al rilevante compendio testimoniale che lo riguarda, dimostrano, senza ombra di dubbio, non solo che l'imputato ha svolto in tutti gli anni in contestazione il ruolo di caporale, ma che egli era il principale punto di riferimento degli altri caporali e degli imprenditori agricoli di Nardò quanto a: reclutamento dei lavoratori, composizione delle squadre, affidamento di esse ad altri caporali, gestione della manodopera nei termini in precedenza evidenziati. Ovvio allora ritenere che [REDACTED] fosse informato e consapevole di tutto, in particolare delle drammatiche condizioni di vita e di lavoro in cui versavano gli operai, delle violenze fisiche e morali perpetrate in loro danno, del loro sfruttamento grave sfruttamento. A suo carico, pertanto, vanno ritenuti i delitti di cui ai capi A) e B) della rubrica, assorbite in quest'ultimo delitto le altre imputazioni, ad eccezione di quella di falso contestata al capo D). In particolare, quanto al capo A), va ritenuto a suo carico il ruolo di promotore o capo del sodalizio.

Con riferimento, invece, all'ipotesi di falso, attesa la diversa oggettività giuridica, non può farsi questione di assorbimento nella fattispecie di riduzione in schiavitù. Tuttavia da tale imputazione l'imputato va mandato assolto, non essendo emersa prova certa in ordine alle contestate falsificazioni, dal momento che il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, pur inducendo seri dubbi circa suoi possibili rapporti con falsari di Napoli, non è del tutto appagante circa la effettività dei delitti contestati (realizzazione di falsi permessi di soggiorno).

8 - [REDACTED]

Risponde dei reati di cui ai capi A e B della rubrica

Imprenditore agricolo, responsabile della società "[REDACTED]", gestisce, insieme ad altri imprenditori (fra cui il fratello Gerardo, non imputato), la raccolta delle angurie in tutto il comprensorio di Nardò. Può essere considerato l'omologo di [REDACTED] fra i datori di lavoro, nel senso che, di fatto, a lui fa capo il coordinamento dell'attività di

raccolta delle angurie (e non solo), anche perché è il produttore più rilevante ed è anche titolare di un grande magazzino ove le stesse vengono trasportate e pesate.

A suo carico si rinvenivano i sotto indicati elementi di prova:

a) **Verballi di s.i.t. e deposizioni testimoniali.** Per evitare inutili ripetizioni si rimanda alle sintesi sopra riportate (supra: Col. [REDACTED], pagg. 26-29; teste [REDACTED], pagg. 32-35; teste [REDACTED], pagg. 40-41; teste [REDACTED], pag. 42-44; teste [REDACTED] pagg. 44-47; dichiarante [REDACTED], pag. 47-48, teste [REDACTED], pagg. 50-51). Dichiarazioni rese alla P.G. e testimonianze sono assolutamente univoche quanto al ruolo, di primissimo livello, rivestito dall'imputato nella presente vicenda. Latino viene anche chiamato dagli operai con l'epiteto di "[REDACTED]" (evidente storpiatura del suo nome, [REDACTED]).

b) **Interrogatori di altri datori di lavoro e caporali che evidenziano il suo ruolo leaderistico.** In particolare:

[REDACTED] dichiara di conoscere [REDACTED] "da trent'anni" e di aver comprato da lui anche una partita di pomodori (a riprova del fatto che non si occupa solo di angurie, al contrario di quanto sostenuto dai suoi difensori);

[REDACTED] (verbale di interrogatorio al P.M. del 5.7.12), nel confermare che la manodopera utilizzata nelle campagne di Nardò per la raccolta delle angurie negli anni 2008-2010 "era formata prevalentemente da cittadini extracomunitari", dichiara che "le squadre me le mandava [REDACTED] ed erano già sistemate" in quanto - afferma l'imputato - i datori di lavoro erano costretti a tenere i lavoratori "in regola" (sic!). Il [REDACTED] dichiara, inoltre, che era [REDACTED] a ritirare dai loro fondi le angurie, a mezzo di squadre già organizzate e provenienti dal suo magazzino. [REDACTED] in altri termini, raccoglieva sui campi le angurie, le convogliava nel suo magazzino e poi le commercializzava, smistandole sul mercato.

[REDACTED] (verbale di interrogatorio al GIP Tribunale Lecce del 24.5.12) riconosce di aver parlato al telefono con [REDACTED] in quanto "suo padrone", escludendo, tuttavia, di aver svolto compiti da caporale, ma di aver fatto parte di squadre composta da "sei persone, amici, tunisini".

c) **Conversazioni telefoniche.** Sono numerosissime, con altri imprenditori agricoli (anche non coinvolti nel presente giudizio) e con alcuni caporali. Dalle conversazioni emerge, ancora una volta, il suo ruolo di vero e proprio leader nella raccolta delle angurie e, in genere, dei prodotti ortofrutticoli. Le telefonate

riguardano non solo imprenditori, ma "capisquadra" come [REDACTED] - alias [REDACTED] - alias [REDACTED] - alias [REDACTED].

Si segnalano fra le tante:

- **Conversazione n. 91 dell'1.7.09** fra [REDACTED] (utenza cellulare 333/4099077) e [REDACTED]. In essa i due parlano di lavoro, a [REDACTED] riferisce di *"avere liquidato i siciliani ... tranne [REDACTED]"* in quanto durante la notte *"si sono scannati"*. La telefonata smentisce le deposizioni (di comodo) rese da [REDACTED] e dagli altri lavoratori siciliani, i quali hanno riferito di essere andati via di loro volontà perché guadagnavano poco.
- **Conversazione n. 2443 del 15.7.09** fra [REDACTED] in cui parlano di *"quello della Kappa, Joauali si chiama"* come di soggetto che prepara le squadre;
- **Conversazione n. 2450 del 15.7.09** fra [REDACTED], nella quale i due parlano della necessità di fare delle squadre di operai e [REDACTED] invita [REDACTED] a recarsi presso il distributore AGIP ove rinvenire gli stranieri (a riprova che quel distributore era uno dei luoghi deputati al reclutamento e al trasporto degli operai, con le modalità sopra descritte);
- **Conversazione n. 2511 del 16.7.09** fra [REDACTED] e tale [REDACTED] nella quale [REDACTED] mette in guardia il suo interlocutore da possibili controlli dell'Ispettorato del lavoro e, una volta saputo che gli Ispettori erano già sul posto, dà le indicazioni su come comportarsi (*"Quello che ti dice [REDACTED]: n.d.r.] far"*);
- **Conversazione n. 2512 del 17.7.09** fra [REDACTED] e tale [REDACTED], con la quale [REDACTED] avverte il suo interlocutore (e collega) del fatto che sono in giro gli Ispettori del lavoro;
- **Conversazione n. 2541 del 16.7.09** fra [REDACTED] e [REDACTED] (imputato in questo processo), nella quale i due parlano della raccolta delle angurie e delle squadre di operai che si scambiano fra loro. Si tratta di un dialogo importante perché in un passaggio i due parlano delle condizioni di lavoro degli operai. Nello specifico [REDACTED] chiede a [REDACTED] una nuova squadra, non potendo pretendere di più da quella che stava lavorando (*"... che quelli moh se li sfianco fino a stasera, almeno, mi ... tengo una squadra fresca se riescono a fare quattro-cinquecento quintali, hai capito? Stasera"*);
- **Conversazioni nn. 2556 e 2557 del 16.7.09** nelle quali [REDACTED] si lamenta del modo di lavorare di [REDACTED] (A[REDACTED]) e minaccia di farlo stare a

casa (a riprova del ricatto lavorativo in uso per i caporali e, ancor più, per gli operai);

- **Conversazione n. 3634 del 24.7.09** fra [REDACTED] e [REDACTED] ([REDACTED] uno dei caporali, imputato in questo processo) in cui [REDACTED] dice al suo interlocutore, col quale appare in confidenza, di averlo chiamato per farlo lavorare e di non averlo trovato. I due si accordano per lavorare il giorno seguente. In questa telefonata [REDACTED] chiama [REDACTED] "[REDACTED]" (a conferma di come gli stranieri storpiavano la pronuncia del nome di Latino);
- **Conversazione n. 2796 dell'1.8.09** fra [REDACTED] e tale [REDACTED], nella quale i due parlano di lavoro. Tale telefonata è dimostrativa di come, grosso modo, tutti i datori di lavoro fossero collegati fra loro, del ruolo di vertice rivestito da [REDACTED] ("*... M'ha detto [REDACTED] che lunedì iniziamo a San Pancrazio*") e delle modalità di reclutamento degli operai immigrati ("*... Ho parlato con un altro tunisino per quanto riguarda gli operai, per quest'inverno ... mi ha detto che << non c'è problema >> ... che lui è stato già a Rosarno*");
- **Conversazione n. 719 del 15.0.09** fra [REDACTED]. Si tratta di una conversazione importante perché in essa [REDACTED] parla del modo di lavorare degli operai da lui reclutati, riferendo al suo interlocutore (che affermava di voler reclutare bulgari e rumeni) che "*i neri lavorano anche al buto, raccolgono e qualunque cosa chiedi la fanno*"; inoltre soggiunge dello stretto rapporto che lega raccolta delle angurie e dei pomodori, mostrando di conoscere bene [REDACTED] e i legami di questi con gli altri imprenditori agricoli del posto;
- **Conversazione n. 453 del 3.9.09** fra [REDACTED] e tale [REDACTED], nella quale [REDACTED] dice al suo interlocutore di essere stato chiamato a lavorare (ovviamente quale caporale) da "[REDACTED]" (a riprova dei rapporti fra [REDACTED] e [REDACTED], negati dai suoi difensori, ma confermati anche dal teste Vincenzoni, che ha riferito anche di incontri fra i due documentati da osservazioni di Polizia in atti);
- **Conversazioni nn. 4319 e 4321 del 30.7.09** fra Latino [REDACTED] e il fratello [REDACTED] nella quale i due discorrono con preoccupazione del controllo di polizia cui è stato sottoposto il loro collega imprenditore [REDACTED] e, parlando del lavoro, parlano anche dei capisquadra [REDACTED] e "Gullit" (ossia [REDACTED]). Nella telefonata successiva "Gullit" informa [REDACTED] del controllo cui è stato sottoposto [REDACTED] e si riceve da lui le istruzioni su come comportarsi in caso di controlli. Rilevante che [REDACTED]

indichi, in questa ma anche in altre conversazioni, come soggetto che deve dare le istruzioni ai caporali su come comportarsi in caso di controlli dell'Ispettorato del Lavoro o di Polizia, "██████" (ossia ██████████), qualificato anche come "responsabile" (tel. n. 1269), a riprova anche del riparto di ruoli in seno all'organizzazione che sovrintendeva alla raccolta dei prodotti ortofrutticoli, organizzazione che costituiva anche il *proprium* del sodalizio criminoso teso allo sfruttamento dei migranti stranieri;

- **Conversazione n. 175 del 20.08.09** fra "██████" (trattasi di ██████████ cui appartiene il cellulare chiamante) e tale ██████████. In tale telefonata ██████████, nel proporsi a ██████████ per un lavoro da effettuarsi a Novembre (probabilmente si tratta di raccolta delle arance a Rosarno: n.d.r.), ricorda al suo interlocutore che si sono conosciuti a Nardò nel magazzino di ██████████, evidenziando di essere stato raccomandato proprio da quest'ultimo, mentre "██████" e "██████" gli hanno parlato bene del suo interlocutore. La conversazione dimostra non solo la circolarità di rapporti fra imprenditori neretini e di altre località quanto a utilizzo di operai immigrati con le modalità più volte descritte, ma anche l'ottimo rapporto esistente fra ██████████ e ██████████, come in precedenza evidenziato;

- **Conversazione n. 6779 del 20.8.09** Fra ██████████. In tale conversazione i due parlano di alcune difficoltà di ordine amministrativo insorte sul lavoro, rispetto alle quali ██████████ infastidito, dice che proverà a fare qualcosa, evidenziando tuttavia che "*se non c'è mio fratello io non so quello che devo fare*", ottenendo conferma anche dal suo interlocutore ("*Io ancora meno di te*"). La conversazione è importante perché dimostra, ancora una volta, il ruolo di vertice ricoperto da ██████████

d) **Servizi di Osservazione da parte dei Carabinieri del R.O.S.**

A carico di ██████████ si rinvennero quattro servizi di osservazione da parte dei Carabinieri del R.O.S. – Lecce, che ritraggono ██████████ sui campi di angurie o al magazzino. Importante, fra questi, quello del 4.8.09, in cui si vede il ██████████ incontrarsi e discutere con ██████████, a riprova degli stretti rapporti esistenti fra i due. Da rimarcare, inoltre, che il 21, il 24 e il 25 maggio 2009 ██████████ viene notato a Pachino (SR). Il processo non ha fornito una prova certa in ordine alle ragioni che lo hanno portato in quella località, se perché legato all'ambiente siciliano di datori di lavoro e caporali, come sostenuto dal P.M., o, invece, per acquistare dei prodotti, come sostenuto dai difensori. La Corte si

ferma, pertanto, a considerare il dato oggettivo, ossia che [REDACTED] ed anche altri datori di lavoro e caporali si spostavano dal Salento per recarsi in altre zone ad alto sfruttamento del lavoro dei migranti (Pachino, Rosarno, Foggia, Palazzo San Gervasio), come anche che datori di lavoro e caporali residenti in queste zone talvolta raggiungevano Nardò.

- e) Il [REDACTED], infine, è risultato proprietario (o comunque averne la disponibilità) di moltissimi fondi, di molti automezzi ed autocarri, più di chiunque altro degli imputati, a conferma del suo ruolo rilevante nella vicenda che ha costituito oggetto del presente giudizio.

Conclusivamente può ritenersi, a carico dei [REDACTED], sia stata pienamente raggiunta la prova in ordine al suo coinvolgimento nel reato associativo di cui al capo A) della rubrica ed in quello di riduzione in schiavitù di cui al capo B), in quest'ultimo assorbiti le residue imputazioni a lui contestate.

Con riferimento al reato sub A) è pacificamente emerso non solo che [REDACTED] era perfettamente inserito in quello che è stato definito come "sistema Nardò" (un sistema - si ribadisce - incentrato essenzialmente sul caporalato), ma che egli ne era il principale elemento propulsore (così come [REDACTED] è risultato essere il caporale più importante). Non c'era, infatti, episodio di cui egli non fosse informato; non c'era decisione che non fosse concordata con lui; non c'era datore di lavoro o caporale che non facesse a lui riferimento. Ne viene che a suo carico deve essere ritenuto il ruolo di promotore o capo (art. 416, 1° e 2° comma, c.p.).

Quanto al delitto di riduzione in schiavitù si richiamano le considerazioni espresse a proposito degli altri imprenditori, a maggior ragione valevoli per [REDACTED]; il quale, proprio per il ruolo rivestito, era necessariamente a conoscenza di tutto quanto avveniva sui campi di Nardò, anche delle condizioni disumane in cui erano costretti a vivere e lavorare gli operai, considerato che, al postutto, egli era anche un dei principali beneficiari di tale drammatica condizione di sopraffazione e sfruttamento.

9 - [REDACTED]

Risponde dei reati di cui ai capi A e B della rubrica

Imprenditore agricolo, stretto collaboratore di [REDACTED] è risultato essere elemento di collegamento fra i datori di lavoro ed i caporali, che a lui fanno riferimento, soprattutto in presenza di controlli amministrativi sui campi da parte dell'Ispettorato del Lavoro o delle Forze dell'Ordine. È, infatti, [REDACTED] che indica loro come

comportarsi (vedi, fra le altre, le conversazioni sopra richiamate: n. 2511 del 16.7.09, n. 1269 dell'8.7.09).

██████████, infatti, controlla la formazione delle squadre di lavoratori e la loro concreta gestione da parte dei caporali.

A suo carico si rinvencono i sotto elencati elementi di prova:

- a) **Dichiarazioni rese in interrogatorio** da ██████████ (noto anche come "██████" o "██████"), imputato in questo processo quale caporale, il quale ha riferito di aver lavorato anche per ██████████;
- b) **Dichiarazioni testimoniali** rese dai testi ██████████ e ██████████, già riportate, al cui contenuto si rinvia.
- c) **Conversazioni telefoniche intercettate**: numerose, con ██████████ ed altri datori di lavoro, con ██████████ ed altri caporali.

Fra le tante si segnalano:

- **Conversazioni nn. 4321, 1269 e 2511** (sopra richiamate a proposito di ██████████), dalle quali emerge il ruolo di ██████████ come di persona preposta a dare indicazioni ai caporali sui comportamenti da tenere in caso di controlli dell'Ispettorato del Lavoro o di Polizia (██████████ lo qualifica, addirittura, come "*responsabile*"). Nella telefonata n. 2511 del 16.7.09 tra ██████████ e tale Daniele il primo dice espressamente al secondo: "*Sentiti con ██████████ ... quello che ti dice ██████████ fai*";
- **Conversazioni telefoniche nn. 2512 e 1121, del 25.7.09**, nelle quali gli interlocutori (fra cui ██████████, tale ██████████ e lo stesso ██████████), nel discorrere di lavoro, parlano anche di possibili problemi che possono insorgere dal punto di vista amministrativo; di rilievo il fatto che ██████████ suggerisca di dire, in caso di controllo, che quello del controllo "**è il primo giorno**" di lavoro, stante la possibilità di regolarizzare il giorno seguente l'assunzione (ovvio che in assenza di controlli, non segua alcuna regolarizzazione, altrimenti non ci sarebbero valide ragioni per giustificare siffatto modo di procedere). Tale conversazione riscontra anche quanto riferito da alcuni testi, come per esempio ██████████, il quale, sul punto, ha testualmente dichiarato: "██████████ [uno dei caporali più utilizzati dagli imprenditori: vedi supra] *a proposito di possibili controlli, disse: "se viene un controllo devi dire che è il primo giorno di lavoro, anche se lavori da una settimana"*;

- **Conversazione n. 6775 del 20.8.09** fra [REDACTED] e [REDACTED]. Entrambi sono molto arrabbiati per dei disguidi occorsi sul lavoro, che [REDACTED] imputa a "[REDACTED]", il quale, con la sua squadra, non si sarebbe recato nei campi (o se ne sarebbe andato). Di rilievo la grande aggressività dei due rispetto agli operai. Il colloquio, infatti, è infarcito di frasi del tipo: *"C'è da frantumargli la testa"*, *"Li lascio tutti a casa"*, *"Mi viene voglia di prendere la macchina e distruggerli"*.
- **Conversazioni nn. 2438, 2512, 2093, 2094, 6041, 6185**, fra diversi interlocutori (fra cui [REDACTED]), dalle quali traspare chiaramente il ruolo "amministrativo" svolto dall'imputato, quale soggetto in grado di risolvere i problemi frapposti dalle varie Autorità, capace di organizzare ed inviare nei campi le squadre, operare pagamenti, ecc.
- d) Il [REDACTED], infine, è un grosso imprenditore agricolo, **proprietario di molti fondi ed automezzi**.

Valgono, dunque, per [REDACTED] le stesse considerazioni spese per [REDACTED] o gli altri imprenditori pienamente coinvolti in quello che è stato definito come "sistema Nardò": un imprenditore, il [REDACTED], perfettamente inserito in quel meccanismo, con un ruolo molto rilevante, svolto con piena ed assoluta consapevolezza, che porta a ritenere, dunque, il prevenuto responsabile dei reati di cui ai capi A e B della rubrica, negli stessi termini in precedenza evidenziati a proposito degli altri coimputati.

10 - [REDACTED]

Risponde dei reati di cui ai capi A e B della rubrica

A suo carico si rinvencono i sotto elencati elementi di prova:

- a) **Dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia.** In esse l'imputato afferma:
 - Di essere un commerciante di prodotti orticoli, soprattutto pomodori e di essersi trasferito da Brindisi a Nardò, per acquistare il prodotto sul campo;
 - Di aver avuto rapporti con tale [REDACTED] (trattasi di [REDACTED], come supra evidenziato) il quale gli procurava gli operai ed al quale versava il denaro da distribuire a questi ultimi;
 - Di essere stato sostanzialmente costretto ad accettare il fenomeno del caporalato esistente a Nardò, in quanto si trattava di un sistema ben radicato ed al quale egli è

PS

stato costretto ad adattarsi per lavorare, posto che per lui l'importante *"era cu stia a posto con le giornate"*.

- b) **Dichiarazioni testimoniali:** Hanno riferito di aver lavorato per "██████████" (vedi supra, rispettivamente alle pagg. 52-53 e 42-44, la sintesi delle loro dichiarazioni).
- c) **Conversazioni telefoniche:** numerose soprattutto con ██████████, che era il suo caporale di riferimento. Tra le tante si segnalano:
- **Conversazione n. 68 del 14.8.09 e n. 66 del 13.9.09 tra ██████████ e ██████████:** nella prima si stabilisce un approccio tra i due finalizzato ad una futura collaborazione; nella seconda il primo prospetta al secondo la possibilità di raccogliere pomodori nella zona di Brindisi e di reclutargli gli operai necessari;
 - **Conversazioni nn. 103, 107 e 135 fra ██████████:** ██████████ pretende che gli stranieri facciano il lavoro (che *"le donne di qua non lo vogliono fare"*) "pulito" come "gli italiani" e cerca di imporre una paga ritenuta da ██████████ troppo bassa;
 - **Conversazione n. 645 del 13.9.09 fra ██████████ e ██████████,** nella quale il primo si lamenta del costo del lavoro e del fatto che ██████████ non controlla gli operai e lucra sul loro guadagno, mentre il secondo lo invita a starne fuori, a non interessarsi dei rapporti fra ██████████ e gli operai (*"... ██████████, tu ... diciamo, stai fuori di questa cosa perché gli op ... ehm ... gli operai sono ... diciamo ... li ha scelti lui, s'è messo d'accordo lui, anche se lavorano gratis controlla"*).
- d) ██████████ è proprietario di diversi automezzi

Dalle acquisizioni in atti è emerso che ██████████, commerciante di prodotti ortofrutticoli di Scorrano, esercitava la sua attività prevalentemente nella zona di Brindisi. A causa di un virus che nel 2009 colpì i pomodori del brindisino, fu costretto a spostarsi nella zona di Nardò, ove acquistò del prodotto sui fondi. Ovviamente, per poterlo raccogliere fu costretto ad assumere operai e, per tale ragione, si rivolse a ██████████, che già gli si era proposto come soggetto in grado di risolvere i suoi problemi (telefonata n. 69 del 14.8.09). Il ██████████ si avvale, dunque, di ██████████, demandandogli il reclutamento e la gestione delle squadre di lavoratori stranieri. Egli appare consapevole di come funziona la raccolta dei prodotti nella zona di Nardò e a tale sistema egli sostanzialmente ritiene di adeguarsi, rivolgendosi a ██████████, il quale, tuttavia, finisce con l'essere il suo unico interlocutore. Le prove acquisite, infatti, non lo vedono

inserito – così come gli altri imprenditori di cui prima s'è detto – nel c.d. “sistema Nardò”, non emergendo telefonate con gli altri datori di lavoro o altri caporali, né avendo i testi esaminati riferito in ordine a tale aspetto (non decisiva, sotto tale profilo, appare l'affermazione del [] di conoscere [] “da trent'anni”). Ritiene, pertanto, la Corte che manchi la prova in ordine al reato associativo di cui al capo A) della rubrica, segnatamente in riferimento alla sussistenza della c.d. “affectio societatis”, ossia all'esistenza di un vincolo associativo stabile tra il [] e gli altri correi (imprenditori e caporali), strumentale alla realizzazione di un indeterminato programma criminoso.

Quanto al delitto di riduzione in schiavitù, il [], pur consapevole di una situazione di degrado e di sfruttamento in cui versano gli operai (“... *Ho visto cose disumane*”), non pare concorrere nel reato, ove si consideri che:

- In una telefonata (n.645) si lamenta con [] del fatto che [] “*prende i soldi agli operai*”, i quali, poi, non lavorano come dovrebbero;
- Si sente rispondere da [] che quello dei rapporti fra [] e gli operai non è un problema suo (di []), posto che spetta al caporale regolare i rapporti con i lavoratori, i quali potrebbero anche “lavorare gratis”;
- Egli, preso atto di tale risposta, manifesta al suo interlocutore le necessità di “*stare a posto con le giornate*” (ossia avere lavoratori in regola con i documenti e la contribuzione).

Si tratta, a parere della Corte, di un modo di comportarsi che pare contraddire la condotta tipica del delitto in parola, quale sopra descritta, e che, comunque, induce seri dubbi circa la sua piena consapevolezza del [] di essere parte di un sistema di grave e violento sfruttamento lavorativo quale quello sopra delineato, tanto più ove si consideri che dalle telefonate si percepisce la volontà dell'imputato di non creare discriminazioni tra lavoratori italiani e stranieri. Certo, alla sollecitazione di [] di “stare fuori” il [] si adegua e non prende iniziative concrete contro le condizioni “disumane” da lui stesso rilevate, ma ciò non è sufficiente a ritenerlo responsabile del delitto in parola, in assenza di prova certa circa il suo coinvolgimento, anche morale, nelle condotte violente e minacciose poste in essere dai caporali ai danni dei lavoratori.

Consegue, pertanto, dalle considerazioni che precedono l'assoluzione del prevenuto da entrambe le imputazioni a lui ascritte.

11 - [REDACTED], detto [REDACTED]

Risponde dei reati di cui ai capi A e B della rubrica.

A suo carico si rinvencono i sotto indicati elementi di prova:

- a) **Prove dichiarative.** Nei suoi confronti stanno solo le dichiarazioni rese in interrogatorio da [REDACTED] - che lo indica come uno dei soci della cooperativa "[REDACTED]" - e quelle, scarsamente significative, di alcuni testi che hanno riferito di aver lavorato per lui. In particolare:

Il teste [REDACTED] riferisce di aver consegnato a [REDACTED] i documenti per l'assunzione, che questi li avrebbe trattenuti "*per quattro mesi*" e non lo avrebbe pagato, infine che il [REDACTED] gli disse, in caso di controlli, di riferire agli Ispettori "*che la giornata era di sei ore*";

il teste [REDACTED] lo riconosce come uno dei datori di lavoro;

il teste [REDACTED] afferma di averne rilevato la presenza nei campi.

- b) **Conversazioni telefoniche intercettate:** Sono numerose, ma non particolarmente rilevanti. In particolare:

Nella n. 68 del 14.8.09 [REDACTED] e [REDACTED] parlano di [REDACTED] come di imprenditore che si avvale della collaborazione di Saber e di operai stranieri;

Nelle altre i dialoganti parlano genericamente del lavoro che [REDACTED] faceva per conto di [REDACTED].

Ciò posto, valgono per [REDACTED] le medesime considerazioni svolte per [REDACTED]. Dall'istruttoria dibattimentale poco o nulla è emerso a suo carico. La dichiarazione più indiziante è quella resa da [REDACTED] circa il fatto che il [REDACTED], al momento dell'assunzione, avrebbe trattenuto i suoi documenti per quattro mesi e poi non lo avrebbe pagato (circostanza, questa, che si è visto essere sintomatica della condizione di vulnerabilità dei lavoratori stranieri). Si tratta, tuttavia, di una voce rimasta isolata, priva di conferme e che da sola non vale a suffragare le gravi accuse rivolte all'imputato. Né a tal fine può essere sufficiente la circostanza che egli, nel corso degli anni, si sia avvalso della collaborazione di [REDACTED], che si è visto essere uno dei caporali più importanti. Si tratta, anche in questo caso, di un semplice elemento indiziante che, in difetto di ulteriori elementi, non vale ad assurgere ad elemento certo di prova.

Ineludibile, pertanto, l'assoluzione del prevenuto dai reati a lui ascritti.

12 - [redacted] detto [redacted]

Risponde dei reati di cui ai Capi A e B della rubrica

A suo carico si rinvencono i sotto elencati elementi di prova:

- a) **Verbale di interrogatorio di garanzia.** In esso l'imputato riconosce di aver lavorato per [redacted], ma esclude di esserne stato "caporale". Conferma, tuttavia, di aver posseduto un'autovettura Skoda e che comunemente lo chiamavano "[redacted]".
- b) **Verbale di S.I.T. rese da [redacted]**, in cui l'imputato, noto anche come "[redacted]" (altro suo soprannome, oltre a [redacted]), viene indicato quale soggetto che, al pari di [redacted] gestiva il lavoro degli operai nei campi;
- c) **Deposizioni testimoniali rese da [redacted]** [redacted] (la quale afferma che "[redacted]" era indicato dai lavoratori stranieri come uno dei caporali) e il Colonnello [redacted], i quali lo individuano nei rilievi fotografici in atti.
- d) **Conversazioni telefoniche intercettate.** Si segnalano in particolare:
 - **Conversazioni nn. 4319 e 4321 del 30.7.09**, nelle quali si parla di un controllo da parte della Polizia, iniziato sui campi e completato in Commissariato;
 - **Conversazione n. del 30.7.09 fra [redacted] e [redacted]**, nella quale i colloquanti parlano dei controlli e manifestano preoccupazione per "Gullit", in quanto *"quello non sta sistemato di niente"*;
 - **Conversazione n. 6775 del 20.8.09**, nella quale [redacted] e "[redacted]" (presumibilmente [redacted]) parlano di "[redacted]", mostrandosi molto arrabbiati con lui e i lavoratori perché "non vogliono caricare", hanno "lasciato tutto in mezzo"; i due colloquanti minacciano quindi di far ricorso ai rumeni e di far pagare gravi conseguenze a [redacted] e agli stessi operai.
- e) **Verbale di OCP del 20.8.09**, con rilevazione della presenza nei campi dell'imputato.

Ritiene il Collegio che l'istruttoria dibattimentale abbia messo in luce il ruolo rivestito da [redacted], ossia quello di caporale, deputato al reclutamento, al trasporto e al controllo degli operai stranieri nei campi di Nardò e dintorni. Pur non essendosi i testi diffusi in racconti circostanziati riguardo al prevenuto, si ricava tuttavia dal coacervo delle loro deposizioni e dal contenuto delle conversazioni intercettate il suo pieno inserimento in quello che è stato definito "sistema Nardò", nei termini sopra più volte evidenziati e che qui è inutile richiamare ancora. È significativo che la teste

██████████, quotidianamente presente nella masseria Boncuri in quanto responsabile dell'Associazione "██████████", dopo aver descritto quelle che erano le malefatte dei caporali ai danni dei lavoratori, parli dell'imputato, noto come "██████████", come di persona che i lavoratori definivano "caporale". Ne discende che proprio per questo suo essere parte integrante di un meccanismo, perfettamente rodato, finalizzato allo sfruttamento intensivo e violento della manodopera straniera, in suo danno debbano essere ritenuti tanto il delitto di cui all'art. 416 c.p., quanto quello di riduzione dei lavoratori allo stato servile.

13 - ██████████

Risponde dei reati di cui ai capi A e B della rubrica:

A suo carico si rinvergono i sotto elencati elementi di prova:

a) **Verbale di interrogatorio reso al P.M.** In esso l'imputato indica come vero centro propulsore di tutta l'attività di raccolta dei prodotti ortofrutticoli nell'area di Nardò ██████████, indicato come "*organizzatore delle squadre*" di operai utilizzate nei campi. A suo dire tali squadre "*erano in regola*", perché sottoposte ai controlli dell'Ispettorato del lavoro. Dichiarò di non aver mai conosciuto "*caporali*".

b) **Conversazioni telefoniche intercettate.**

Si tratta, quasi sempre di conversazioni scarsamente rilevanti ai fini del decidere. Nella più gran parte di esse ██████████ dialoga con i suoi interlocutori (colleghi datori di lavoro) di problematiche relative ai lavori da effettuarsi, ai controlli dell'Ispettorato, infine alla strada da seguire per raggiungere la campagna interessata dalla raccolta.

La conversazione più significativa è la n. 207 del 27.7.09, tra l'imputato e ██████████ nella quale il secondo dice al ██████████ che i lavoratori "*stanno morendo di fame*" e gli dà indicazioni di fare panini, senza però, che vi sia "*carne di maiale*" (trattandosi di lavoratori di religione musulmana).

Da ultimo, nelle conversazioni nn. 313-584 ██████████ viene richiesto insistentemente, da persona rimasta non identificata ma che si intuisce essere intermediaria di operai, di provvedere al pagamento, ma l'imputato pare tergiversare.

Ciò posto, ritiene la Corte che, alla stregua di tale scarso materiale probatorio, l'accusa nei confronti dell'imputato sia rimasta indimostrata. ██████████ è certamente uno

dei datori di lavoro operanti a Nardò, appare in qualche misura legato a [REDACTED], tuttavia non si rinvencono a suo carico elementi certi di prova, dimostrativi del suo pieno inserimento nel consorzio criminoso sopra delineato, né, a fortiori, del suo coinvolgimento nel delitto di riduzione in schiavitù. È sintomatico, peraltro, che di [REDACTED] né i dirigenti dell'Associazione "[REDACTED]" - che pure, vivendo nella masseria Boncuri, avevano perfettamente chiaro il quadro della situazione - né alcuno dei lavoratori stranieri esaminati come testimoni abbia riferito con ricchezza di dettagli circa le condotte poste in essere dall'imputato. Il quale resta, pertanto, un perfetto sconosciuto (al di là degli scarni riferimenti nelle conversazioni intercettate), onde ineludibile appare la sua assoluzione da tutte le accuse contro di lui formulate.

14 - [REDACTED]

Risponde dei reati di cui ai capi A e B della rubrica

A suo carico si rinvencono i sotto notati elementi di prova:

- a) **Dichiarazioni testimoniali.** Emerge dalla deposizione del Colonnello [REDACTED] come [REDACTED] fosse certamente uno dei datori di lavoro più importanti, che utilizzavano, nella raccolta dei prodotti orticoli, lavoratori stranieri. Tale circostanza è anche confermata da alcuni testimoni indicati dalla difesa ([REDACTED], moglie dell'imputato, [REDACTED], contabile della ditta [REDACTED]) i quali, pur precisando che egli non aveva ruoli amministrativi all'interno della società, non hanno escluso, tuttavia, che fosse lui ad interessarsi in concreto dell'attività di raccolta dei prodotti ortofrutticoli. D'altro canto, tale circostanza emerge chiaramente dal contenuto delle conversazioni intercettate, nelle quali a dialogare con gli altri datori di lavoro (soprattutto [REDACTED]) è esclusivamente [REDACTED], e non il figlio [REDACTED], effettivo legale rappresentante della società.
- b) **Conversazioni intercettate.** Se ne segnalano, in particolare, tre.
- Nella prima (n. 91 dell'1.7.09) [REDACTED] e [REDACTED] parlano dei siciliani che sono stati "sistemati" e "se ne vanno", anche perché "nella notte si sono scannati" (il riferimento è ai lavoratori siciliani, come [REDACTED], sentiti anche come testimoni: vedi supra).
 - Nella seconda (n. 2541 del 16.7.09), gli stessi interlocutori, dopo essersi lamentati delle loro precarie condizioni di salute, parlano di lavoro e [REDACTED] evidenzia a [REDACTED] la necessità di avere una nuova squadra per l'indomani, mentre, in riferimento alla squadra di operai che stava lavorando

quel giorno, egli si esprime testualmente con la seguente frase: *"moh se li sfianco fino a stasera ... riescono a fare 400.500 quintali"*. Si tratta di una frase che non ha bisogno di essere commentata, atteso il chiaro riferimento alle gravose condizioni di lavoro cui erano sottoposti gli operai stranieri, costretti a lavorare dal levare del sole sino a sera, tanto da essere *"sfiancati"*. Tutto ciò è perfettamente in linea con quanto emerso circa le condizioni di lavoro degli operai, quali descritte dai vari testi esaminati, i quali hanno riferito di condizioni di vita e di lavoro impossibili, per 10-12 ore al giorno (dunque da mattino a sera), in condizioni meteo estremamente difficili, tanto da ritornare praticamente *"distrutti"* nella masseria Boncuri o nelle baraccopoli circostanti. Non deve sorprendere, peraltro, la circostanza che i lavoratori stranieri esaminati, nel corso del loro esame, non abbiano fatto specifico riferimento a [REDACTED], dal momento che non sempre erano informati su chi fossero i loro datori di lavoro (*"gli italiani"*, come pure li definivano), dal momento che il loro interlocutore, pressoché esclusivo, era il *"caporale"*. Ai cui servizi ricorreva anche [REDACTED], come si desume dal riferimento a [REDACTED], *"quello con la Kappa"*, nella terza telefonata intercettata.

- Nella terza telefonata (n. 2443 del 15.7.09) i due parlano di una squadra (da loro evidentemente utilizzata) e di [REDACTED], il caporale che la guida e *"che va con una Lancia Kappa"*.

Imprenditore agricolo, socio accomandatario della [REDACTED] s.a.s., effettivo titolare delle operazioni di raccolta dei prodotti ortofrutticoli per il suo gruppo, fidato collaboratore di [REDACTED] ed in stretto contatto con gli altri datori di lavoro e con i caporali, [REDACTED] deve reputarsi pienamente inserito nel consorzio criminoso deputato allo sfruttamento intensivo della vita e del lavoro degli operai stranieri immigrati, che, al pare degli altri di cui sopra si è riferito, ha tratto vantaggio della loro condizione di vulnerabilità, di fatto sottoponendoli a soggezione continua. Le relazioni dallo stesso instaurate con gli altri imprenditori e, segnatamente, con [REDACTED], da una parte, i rapporti evidentemente continui con i caporali che reclutavano e gestivano gli operai, dall'altra, depongono univocamente per la sua affermazione di responsabilità quanto ai reati di cui agli artt. 416 e 600 c.p., nei termini sopra più volte illustrati.

Risponde dei reati di cui ai capi A e B della rubrica

A suo carico si rinvencono i sotto elencati elementi di prova:

a) Verbale di interrogatorio reso al GIP del Tribunale di Siracusa il 24.7.12

Dopo essersi avvalso, la prima volta, della facoltà di non rispondere, successivamente, opportunamente richiesto, riconosce in foto [REDACTED] come colui che *"conosce i proprietari dei terreni, gli italiani che hanno bisogno ... di lavoratori. Lui è tipo un caporale"* (pag. 6), affermando anche che [REDACTED] *"ci prende per lavorare, siamo più di 100 persone"*.

Con riferimento al suo ruolo, nega di essere stato caporale e di aver mai portato operai sul lavoro, questo essendo il ruolo di [REDACTED], *"perché tutti conoscono a lui"*. Alla contestazione del GIP relativa al contenuto, altamente indiziante, delle conversazioni telefoniche intercettate, [REDACTED] testualmente afferma: *"le telefonate dicono che io portavo gli operai a lui [REDACTED], ma queste cose non sono vere"*, Riferisce, inoltre, di aver lavorato a Nardò nel 2008, di essere stato in Francia nel 2009 e di essere ritornato in Puglia nel 2010 (pag. 10)

Da ultimo, dopo aver escluso, ancora una volta ogni sua responsabilità, fa nuovamente riferimento a [REDACTED] come colui che *"tiene i contatti con tutti noi, ci telefona quando c'è lavoro ... prima di farci lavorare ci prende il permesso di soggiorno, ci ingaggia regolarmente e lavoriamo con lui, neanche lui ha preso soldi da me, abbiamo lavorato sempre in regola, mai un giorno in nero"*.

b) Dichiarazioni testimoniali.

Di [REDACTED] riferisce il teste [REDACTED] Dirigente dell'Associazione "[REDACTED]", definendolo apertamente un *"caporale"*.

c) Conversazioni intercettate: numerose, quasi tutte fra [REDACTED] e [REDACTED] Saber. Si riporta, sinteticamente, il contenuto delle più significative:

- **Conversazione n. 11 del 12.8.09:** [REDACTED] e [REDACTED] parlano di vicende familiari e personali e della mancanza di lavoro. [REDACTED], spesso rappresenta la necessità di andare anche a Palazzo S. Gervasio.
- **Conversazione n. 46 del 14.8.09, fra [REDACTED] e [REDACTED]:** [REDACTED] incarica [REDACTED] di andare a togliere la plastica da un terreno e di portare con sé [REDACTED], perché sta senza soldi.
- **Conversazione n. 132 del 17.8.09 fra [REDACTED] e [REDACTED]:** emerge il ruolo di [REDACTED] quale coordinatore delle varie squadre deputate alla raccolta dei pomodori, al ritiro della plastica dai campi, ecc., quello di [REDACTED], caporale di fiducia di

██████ e, infine, quello di ██████, collaboratore di ██████, ed avviato anch'egli all'attività di caporale;

- **Conversazione n. 155 del 19.8.09, fra ██████ e ██████:** i due parlano del lavoro di ██████ con ██████ e dei problemi economici di ██████, al quale ██████ dice di non prendere soldi in prestito dal gestore del bar ██████.
- **Conversazione n. 161 del 19.8.09 fra ██████ e ██████:** inizialmente ██████ riferisce al primo che andrà a lavorare con ██████, *"quello che lavora con ██████"*, alle angurie. Successivamente parlano del fallimento del "ristorante", avviato, probabilmente, all'interno di uno degli accampamenti abitati dagli stranieri, e di questioni legate al lavoro;
- **Conversazione n. 219 del 22.8.09:** ██████ si lamenta di ██████ che paga poco e non tratta bene gli operai. Parlano anche dell'abuso di alcool da parte di ██████.
- **Conversazione n. 461 del 3.9.09:** ██████ comunica a ██████ di aver messo su una squadra di 6 persone, lui compreso, per raccogliere pomodori (a riprova della sua attività di caporale: n.d.r.);
- **Conversazione n. 464 del 3.9.09:** ██████ parla con ██████ di una squadra di 10 persone che ha messo su. Dal colloquio, anche con una terza persona non identificata, emerge che 4 lavoratori ghanesi, componenti di questa squadra, sono privi di documenti e, dunque clandestini.
- **Conversazione n. 596 dell'8.9.09:** ██████ chiede a ██████ di trovargli dei lavoratori per la raccolta delle arance a Rosarno, dove egli intendere estendere la propria attività;
- **Conversazione n. 731 del 15.9.09:** ██████, dalla Sicilia (dove ha preso lavoro per i mandarini), si informa di ciò che accade a Nardò, di ciò che fanno i suoi collaboratori ██████ e ██████. Parlano anche di un possibile traffico di auto usate o di pezzi di ricambio fra Italia e Libia (Saber dice di avere agganci con un libico). Parlano infine della possibilità per ██████ di metter su una squadra da far lavorare alle arance a Rosarno;
- **Conversazione n. 801 del 18.9.09 fra ██████ e ██████:** In questa conversazione emerge chiaramente il ruolo di coordinatore e organizzatore della manodopera da parte di ██████. Emerge anche la gelosia di Saber verso altre squadre, tanto che questi incita ██████ a mandare via un altro caporale, tale ██████. ██████ parla anche di ██████ come di persona capace ed affidabile;

- **Conversazione n. 817 del 18.9.09** fra [] e []: i due parlano del lavoro che dovranno fare con le arance, a Rosarno;
- **Conversazione n. 1642 del 13.10.09:** [] e [] parlano di rivalità fra lavoratori stranieri e delle ostilità di alcuni di essi verso [];
- **Conversazione n. 1948 del 3.11.09** fra [] e []: i due parlano delle difficoltà insorte per svolgere anche a Rosarno la loro attività di caporali.

Emerge dal compendio probatorio sopra riportato come [], inizialmente operaio al pari degli altri, grazie ai suoi buoni rapporti con [] e [], diventi successivamente un caporale a tutti gli effetti, tanto, addirittura, da provare a soppiantare [] (senza riuscirci per l'opposizione di []). [], dunque, recluta lavoratori (anche senza documenti, come i quattro ghanesi di cui alla conversazione n. 464), li trasporta sui campi, ne controlla il lavoro, viene a tutti gli effetti considerato un caporale (teste []), ed anche affidabile, se è vero – come è vero – che uno come [] lo considera, appunto, "*persona capace ed affidabile*" (conversazione n. 801), tanto da raccomandarlo a []. Evidente, pertanto, alla stregua di siffatte emergenze, come egli si sia perfettamente inserito nel consorzio criminoso dedito al reclutamento e allo sfruttamento dei lavoratori stranieri (ha rapporti con caporali come [], [], [], con datori di lavoro come [], [], conosce "[]" come uno degli imprenditori più importanti, viene, a sua volta, considerato come caporale dagli operai), onde a suo carico vanno ritenuti entrambi i delitti a lui contestati, sempre nei termini specificati in precedenza.

6 – TRATTAMENTO SANZIONATORIO E STATUZIONI CIVILI

Conclusivamente, vanno ritenuti responsabili dei delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) i seguenti imputati: [],

[] Rispetto a costoro, con riferimento al trattamento sanzionatorio, si è già specificato come i delitti di estorsione (Art. 629 c.p., contestato al capo B, per tutti gli imputati e ai C, E, F e G, rispettivamente agli imputati []) e di favoreggiamento della permanenza di clandestini in Italia (art. 12, comma 5° D.L.vo n. 286/98) siano da considerare assorbiti nella più grave fattispecie di cui all'art. 600 c.p., costituendo essi dei segmenti della più articolata condotta prevista dalla suddetta

disposizione codicistica. Tale reato, tuttavia, va ritenuto in continuazione (art. 81 cpv. c.p.) con il reato associativo, evidente essendo come entrambe le condotte criminose siano sorrette dal medesimo disegno criminoso. Con specifico riferimento alla pena da irrogare, reato più grave è certamente quello di cui all'art. 600 c.p.

Ciò posto, ritiene la Corte, da un lato di dover escludere agli imputati suddetti il riconoscimento di qualsivoglia attenuante, attesa, a dir poco, la gravità e odiosità delle condotte, dall'altro di praticare un aumento in continuazione uguale per tutti gli imputati, posto che, se pure per alcuni di essi è stato ritenuto il ruolo direttivo del sodalizio criminoso, tuttavia l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato come tutti alla fine traessero eguale ingiustificato ed illecito profitto dalle condotte poste in essere, senza differenze di sorta. Conseguentemente, considerati i criteri valutativi di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto del fatto che il fenomeno del caporalato che sconfina nella schiavitù è fenomeno criminale relativamente nuovo nel nostro Paese, dal momento che solo di recente è stato normativamente definito nell'art. 603-bis c.p., e che sulla riduzione in schiavitù, elevata a sistema di lavoro, non si rinvenivano molti precedenti giurisprudenziali, nella quantificazione della pena-base si ritiene di non doversi discostare di molto dal minimo edittale previsto dall'art. 600 c.p. Pertanto, pena congrua da infliggersi a tutti gli imputati sopra indicati per i reati ritenuti in loro danno si reputa essere quella di complessivi anni undici di reclusione, così determinata; pena-base per il più grave reato di cui all'art. 600 c.p., anni nove di reclusione, aumentata fino al limite predetto per la continuazione.

Vanno ritenuti responsabili del solo reato associativo [REDACTED]

[REDACTED]. A costoro, considerati sempre i criteri valutativi di cui all'art. 133 c.p. e sulla base delle considerazioni sopra delineate, tenuto conto della minor gravità della condotta, che consente il riconoscimento delle attenuanti generiche (anche al fine di bilanciare il trattamento sanzionatorio rispetto agli altri coimputati), pena congrua da infliggere si reputa essere quella di anni tre di reclusione (previo giudizio di equivalenza fra attenuanti generiche ed aggravante ex art. 416, comma 6°, c.p.).

Alla condanna consegue, ope legis, l'obbligo per le spese processuali sostenute dall'Erario e quello per il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alla condanna consegue inoltre, ai sensi dell'art. 29 c.p., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per tutti gli imputati, ad eccezione di [REDACTED] e [REDACTED], per i quali trova applicazione l'interdizione temporanea dai Pubblici uffici per la durata di anni cinque.

L'affermazione della penale responsabilità, costituendo il reato anche illecito produttivo di danno civile risarcibile, comporta la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, nonché la condanna al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in favore di queste ultime, liquidate come in dispositivo.

Alle parti civili [redacted] e [redacted] che ne fanno fatto richiesta, viene assegnata, per ciascuno, una provvisoria di € 10.000,00 (diecimila), da imputarsi sulla liquidazione definitiva, che viene posta a carico degli imputati in solido.

Ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., va pronunciata Sentenza di assoluzione da tutte le imputazioni loro ascritte, per non aver commesso il fatto, nei confronti degli imputati

[redacted] e con la medesima formula vanno assolti dal solo delitto di riduzione in schiavitù, così come in precedenza ricostruito, [redacted] Analoga formula assolutoria va riconosciuta anche a [redacted] relativamente al reato di falso, contestato al capo D) della rubrica.

Ai sensi dell'art. 544 c.p.p., il termine per il deposito della Sentenza viene fissato in giorni novanta.

P. Q. M.

La Corte d'Assise di Lecce

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara [redacted]

[redacted] colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A) e B) della rubrica, assorbiti gli altri delitti contestati -- ad eccezione di quello sub D) - in quello, più grave, di riduzione in schiavitù, ed unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, li condanna ciascuno alla pena di anni undici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

Dichiara [redacted] colpevoli del reato di cui al capo A) della rubrica e li condanna ciascuno alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

Visto l'art. 29 c.p.

Dichiara gli imputati [REDACTED]

[REDACTED] interdetti in perpetuo dai Pubblici uffici e gli imputati [REDACTED] e [REDACTED] interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

Condanna gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando ai soli [REDACTED]

[REDACTED] - che ne hanno fatto richiesta - una provvisoria di € 10.000 per ciascuno; oltre alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in:

€ 8.424,00 per l'avv. Viola Messa, con riferimento a tutti i suoi assistiti

€ 7.500,00 per l'avv. Maraschio, quale difensore della Regione Puglia

€ 6.552,00 per l'avv. Maurizio Scardia quale difensore di [REDACTED]

€ 6.552,00 per l'avv. Francesco Polo, quale difensore di [REDACTED]

€ 7.800,00 per l'avv. Argia Russo, per i suoi assistiti

Al netto degli accessori di legge per tutti i difensori e ne dispone il pagamento in favore dello Stato relativamente a quegli imputati che, condannati, non sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

Assolve [REDACTED] e [REDACTED] dal reato di riduzione in schiavitù, nonché [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] dai reati loro rispettivamente ascritti, per non aver commesso il fatto.

Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

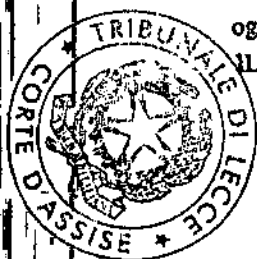
Lecce, 13.7.2017

Il Presidente est.

(dott. Roberto Tanisi)



Depositato in Cancelleria
oggi 25 OTT. 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Antonella CHITTI)



INDICE

Fatto e diritto	pag. 1
Questioni processuali	pag. 2
Pretesa nullità per mancata conoscenza della lingua	pag. 3
Pretesa genericità dell'accusa	pag. 4
Questioni sulle costituzioni di parte civile	pag. 6
Imputazioni e quadro normativo di riferimento	pag. 10
Capo A)	pag. 11
Capo B)	pag. 14
Le restanti contestazioni	pag. 24
Esiti dell'istruttoria dibattimentale	pag. 26
Valutazione delle prove	pag. 63
Le posizioni dei singoli imputati	pag. 74
Trattamento sanzionatorio e statuizioni civili	pag. 113